

INVIO A MEZZO PEC a:

[ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[avvocatura@comune.modugno.ba.it](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it)

[attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Parere tecnico - ricorso al TAR Puglia della TELECOM Italia S.P.A.** per l'annullamento del provvedimento di diffida all'inizio lavori ( prot. 65000 del 30.12.2019) per la modifica/implementazione della configurazione radioelettrica del sistema radiante su una stazione per telefonia cellulare esistente denominata BA TELEREGIONE (cod. sito BK04) sito in Via delle Margherite - foglio 13 particella 476 - Modugno.

A seguito di Vs. richiesta espressa nel corso della Conferenza di Servizi interna del 03.03.2020 relativa al Ricorso in oggetto, esaminata l'istanza ex art. 87 bis D.Lgs. 259/03 della Telecom Italia S.P.A. sul sito *de quo* ed in modo particolare la Relazione di progetto e quella di compatibilità ambientale comprendente le caratteristiche tecniche dell'impianto, nonché la documentazione prodotta da Arpa Puglia in merito, nello specifico il parere preventivo prot. 87933 del 6.12.19 e il successivo rapporto tecnico di misura prot. 7252 del 04.02.2020, oltre alla documentazione allegata al prefato Ricorso, lo scrivente in qualità di esperto in materia di inquinamento elettromagnetico incaricato da codesto Ente (Def. Serv. 3 n. 1326/2019) esprime il seguente parere tecnico.

**Considerato che:**

- la diffida prot. n. 65000 del 30.12.2019 trovi giustificazione solo a causa di alcune irregolarità procedurali riguardanti le comunicazioni intercorse tra l'Arpa Puglia e Comune di Modugno relativamente all'acquisizione del necessario parere dell'Agenzia regionale;
- a livello nazionale al momento risultano in fieri sia i criteri di valutazione delle esposizioni e sia le procedure autorizzative degli impianti di telefonia mobile con tecnologia trasmissiva c.d. 5G;
- la implementazione dell'impianto di che trattasi riguarda solo lo spettro radio nella banda di frequenze 3.6 - 3.8 GHz ed è da intendersi in affiancamento alla rete LTE già esistente;
- l'intervento richiesto ha carattere di sperimentazione prevista e disciplinata da disposizioni nazionali di detta tecnologia e nel cui ambito territoriale di efficacia ricade il Comune di Modugno;

**si ritiene che:**

- nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica a livello nazionale in relazione alla sperimentazione tecnologica del 5G, l'istanza sia assentibile e che le valutazioni reali di esposizione al campo elettrico prodotto potranno essere condotte solo ad impianto attivo al fine di misurarne la corrispondenza con quanto simulato negli studi previsionali;
- nel caso di specie, è necessario che codesto Ente nel rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli impianti di trasmissione dettati dalla L. 36/2001, di concerto con Arpa Puglia attivi i necessari controlli post attivazione con la massima scrupolosità e diligenza;
- lo stesso Ente può (e nel caso ne sussistano le condizioni, deve) revocare in qualsiasi momento il titolo abilitativo dell'impianto in oggetto nel caso i valori misurati risultino superiori a quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero al rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 (20 V/m o 6 V/m a seconda che si sia o no in presenza di punti adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore);
- le raccomandazioni e le precauzioni richiamate nella Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 22.10.2019 non vengano disattese se le misure reali in un contesto industriale come quello in cui ricade l'impianto, a bassa densità abitativa per il quale sono stati misurati valori di fondo inferiori a 2 V/m e con una notevole differenza di quota tra il centro elettrico delle antenne e i luoghi di permanenza continuativa delle persone, dimostreranno il rispetto dell'obiettivo di qualità di 6 V/m attualmente in vigore e valido per tutti gli impianti già attivi sul territorio comunale e nazionale.

Al fine di minimizzare le esposizioni ai Campi Elettromagnetici della popolazione si ritiene, altresì opportuno, ribadire quanto già espresso in sede di C.d.S., ovvero di attivare con i gestori coinvolti e non dall'utilizzo delle nuove tecnologie c.d. 5G, in occasione della imminente scadenza di presentazione dei piani di sviluppo regionale, specifici tavoli tecnici di concertazione (così come anche previsto dal R.R. 14/2006 in materia) che abbiano come obiettivo quello di programmare la progressiva disattivazione delle vecchie tecnologie in uso, ma che diventeranno presto commercialmente obsolete, e la riqualificazione degli impianti esistenti sul territorio comunale che produrrebbero un certo abbassamento dei livelli di fondo elettromagnetico.

*Il presente parere viene reso in forma non vincolante ed è soggetto a modifica in relazione alle eventuali evoluzioni normative e di scienza così come richiamato nelle considerazioni in premessa.*

**Dott. Ing. Pasquale FANTASIA**

Firmato digitalmente da  
**PASQUALE FANTASIA**

CN = FANTASIA PASQUALE  
SerialNumber = TINIT-FNTPOL70R10C975M  
Data e ora della firma: 06/03/2020 16:04:46



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

## **SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343  
PEC: [assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Prot. 29534 del 03/07/2020

Modugno, 03/07/2020

All'Ufficio Avvocatura comunale  
mail: [avvocatura@comune.modugno.ba.it](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it)  
pec: [ufficiogale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiogale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

e p.c. al Servizio 10 SUAP  
Pec: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

Servizio 3 Ambiente  
pec: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

al Segretario Generale  
Dott. Gianbattista Rubino  
pec: [segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

al Sig. Sindaco  
mail: [staff.sindaco@comune.modugno.ba.it](mailto:staff.sindaco@comune.modugno.ba.it)  
pec: [sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

all'Assessore al Servizio 4 Assetto del Territorio  
Vice Sindaco  
Avv. Francesca Benedetto  
mail: [f.benedetto@comune.modugno.ba.it](mailto:f.benedetto@comune.modugno.ba.it)  
SEDE

### **OGGETTO: Ricorso Telecom Italia spa vs Comune di Modugno TAR Puglia – Richiesta attivazione difesa in giudizio**

A seguito di ricorso Telecom Italia spa vs Comune di Modugno al TAR Puglia notificato ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 pervenuto a mezzo pec all'ufficio protocollo in data 25/06/2020 e registrato al protocollo con n. 28234 del 26/06/2020, ai fini dell'attivazione della difesa in giudizio si trasmette la documentazione in possesso del Servizio scrivente.

Documentazione allegata e richiamata nel ricorso al TAR:

1. Provvedimento di annullamento in autotutela di improcedibilità ai sensi dell'art. 21 - nonies L. 241/90 - prot. n. 16347 del 03/04/2020;
2. Comunicazione di improcedibilità - art. 2 comma 1 - L. 241/90 e s.m.i. - prot. n. 4784 del 29/01/2020;
3. Trasmissione Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019 relativamente a sistemi di comunicazione elettroniche di ultima generazione (5G) Invito ad utilizzo Sportello SUAP per inoltro di istanze - prot. 59401 del 29/11/2019;
4. Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019 avente ad oggetto "Utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694 - 790 MHz, 3600 - 3800 MHz e 26,5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G). Atto di indirizzo;
5. Regolamento Regionale n. 14/2006;
6. Regolamento Sportello Unico Attività Produttive allegato alla D.C.S. n.33 del 19.11.2014;
7. Verbale della videoconferenza tenutasi il 01/04/2020 con i contributi dei Servizi 3, 4 e 10 del Comune di Modugno;

Documentazione attinente la sperimentazione 5G:

1. Nota ARPA Conclusione sperimentazione Bari Matera 5G - ADEMPIMENTI - pervenuta dal Servizio Ambiente a mezzo pec con prot. 28057 del 25/06/2020;
2. Conclusione sperimentazione Bari Matera 5G - Adempimenti - Riscontro ARPA per Modugno pervenuta a mezzo pec dal Servizio Affari Generali con prot. 29342 del 02/07/2020;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

Assetto del Territorio

*Arch. Maria Anna Rita CANNITO*

CANNITO MARIA ANNA  
RITA

03.07.2020 11:10:29  
UTC



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

## **SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343  
PEC: [assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Prot. 29534 del 03/07/2020

Modugno, 03/07/2020



All'Ufficio Avvocatura comunale  
mail: [avvocatura@comune.modugno.ba.it](mailto:avvocatura@comune.modugno.ba.it)  
pec: [ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

e p.c. al Servizio 10 SUAP

Pec: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

Servizio 3 Ambiente  
pec: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

al Segretario Generale  
Dott. Gianbattista Rubino  
pec: [segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

al Sig. Sindaco  
mail: [staff.sindaco@comune.modugno.ba.it](mailto:staff.sindaco@comune.modugno.ba.it)  
pec: [sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
SEDE

all'Assessore al Servizio 4 Assetto del Territorio  
Vice Sindaco  
Avv. Francesca Benedetto  
mail: [f.benedetto@comune.modugno.ba.it](mailto:f.benedetto@comune.modugno.ba.it)  
SEDE

**OGGETTO: Ricorso Telecom Italia spa vs Comune di Modugno TAR Puglia – Richiesta attivazione difesa in giudizio**

A seguito di ricorso Telecom Italia spa vs Comune di Modugno al TAR Puglia notificato ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 pervenuto a mezzo pec all'ufficio protocollo in data 25/06/2020 e registrato al protocollo con n. 28234 del 26/06/2020, ai fini dell'attivazione della difesa in giudizio si trasmette la documentazione in possesso del Servizio scrivente.

Documentazione allegata e richiamata nel ricorso al TAR:

1. Provvedimento di annullamento in autotutela di Improcedibilità ai sensi dell'art. 21 - nonies L. 241/90 - prot. n. 16347 del 03/04/2020;
2. Comunicazione di improcedibilità - art. 2 comma 1 - L. 241/90 e s.m.i. - prot. n. 4784 del 29/01/2020;
3. Trasmissione Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019 relativamente a sistemi di comunicazione elettroniche di ultima generazione (5G) Invito ad utilizzo Sportello SUAP per inoltro di istanze - prot. 59401 del 29/11/2019;
4. Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019 avente ad oggetto "Utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694 - 790 MHz, 3600 - 3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G). Atto di indirizzo;
5. Regolamento Regionale n. 14/2006;
6. Regolamento Sportello Unico Attività Produttive allegato alla D.C.S. n.33 del 19.11.2014;
7. Verbale della videoconferenza tenutasi il 01/04/2020 con i contributi dei Servizi 3, 4 e 10 del Comune di Modugno;

Documentazione attinente la sperimentazione 5G:

1. Nota ARPA Conclusione sperimentazione Bari Matera 5G - ADEMPIMENTI - pervenuta dal Servizio Ambiente a mezzo pec con prot. 28057 del 25/06/2020;
2. Conclusione sperimentazione Bari Matera 5G - Adempimenti - Riscontro ARPA per Modugno pervenuta a mezzo pec dal Servizio Affari Generali con prot. 29342 del 02/07/2020;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4  
Assetto del Territorio  
*Arch. Maria Anna Rita CANNITO*

 CANNITO MARIA ANNA  
RITA  
03.07.2020 11:10:29  
UTC



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

## **SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343  
[assetto.dell.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto.dell.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Prot. n. 16347 del 03/04/2020

Rif. Prot. n. 4784 del 29/01/2020

Rif. Prot. n. 4259 del 28/01/2020

All'Ing. Fabrizio TUNNO

PEC: [fabrizio.tunno5760@pec.ordingbari.it](mailto:fabrizio.tunno5760@pec.ordingbari.it)

Alla Società TIM S.p.A.

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)  
[tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)

e, p. c.

Alla A.S.L. BA

PEC: [aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:aslbari@pec.rupar.puglia.it)

Alla A.R.P.A. Puglia

PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

All'Avvocatura Comunale

PEC: [ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Al Servizio 10

Attività Produttive – SUAP

PEC: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Al Responsabile del Servizio 3

Ambiente - Qualità della vita

PEC: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Al Comando di Polizia Locale

PEC : [polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI IMPROCEDIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 21-nonies L. 241/90**

RICHIAMATA la COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ prot. n. 4784 del 29/01/2020 avente ad oggetto:

“Comunicazione di attivazione impianto nella configurazione radioelettrica autorizzata, all'Arpa Puglia di Bari. Impianto preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl di mappa n. 20 p.lla 1749, in atti protocollo n. 4259 del 28/01/2020.

Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito: BA36

**COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - art. 2 – comma 1 – L. 241/90 e s.m.i.”**

PREMESSO che:

- il 14 marzo 2020 è pervenuta pec da parte della Ditta TIM avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. per come modificato in particolare dal D.Lgs n.70 del 28/05/2012 per l'adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl. di mappa n. 20 p.lla 1749. (Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito BA36)”;
- il 18 aprile 2020 è pervenuta pec avente ad oggetto “Adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl. di mappa n. 20 p.lla 1749. (Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito BA36) Rif. SCIA trasmessa a mezzo pec in data 14/03/2019 Comunicazione di inizio lavori”;
- il 17 maggio 2020 è pervenuta pec da parte dell'ARPA PUGLIA con parere favorevole alla realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto di telefonia mobile preesistente nel Comune di Modugno, Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl. di mappa n. 20 p.lla 1749 (codice sito: BA36 Denominazione sito MODUGNO) – Sperimentazione 5G;
- il 27 maggio 2020 è pervenuta pec avente ad oggetto “Adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl. di mappa n. 20 p.lla 1749. (Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito BA36) Rif. SCIA trasmessa a mezzo pec in data 14/03/2019 Comunicazione di fine lavori”;

ATTESO che, per inciso, il Servizio 4 – Assetto del Territorio ha appreso degli interventi realizzati e comunicati con le sopra citate note sull'impianto in oggetto solo con il ricevimento della comunicazione trasmessa a mezzo pec al Comune di Modugno in data 28/01/2020, e agli atti di tale Servizio con il prot. 4259 del 28/01/2020, avente ad oggetto: “Comunicazione di attivazione impianto nella configurazione radioelettrica autorizzata, all'Arpa Puglia di Bari. Impianto preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl. di mappa n. 20 p.lla 1749. (Rif. Segnalazione Certificata di Inizio attività ai sensi del D.Lgvo 259/2003 e s.m. e i. per come modificato in particolare dal D.lvo 70 del 28/05/2012 trasmessa in data 14/03/2019) Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito: BA36.”

Di conseguenza, lo scrivente Servizio 4, sulla base di quanto deciso di comune accordo con il Servizio 3 – Ambiente ed il Servizio 10 – Attività Produttive (sulla scorta delle indicazioni della Delibera di Giunta n. 104 del 22/10/2019 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo. Utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G)”), ha inviato la “Comunicazione di improcedibilità - art. 2 – comma 1 – l. 241/90 e s.m.i.”, giusto prot. n. 4784 del 29/01/2020. Tale atto è stato dettato da quanto comunicato con lettera ufficiale a firma congiunta dai vari Servizi trasmessa a mezzo pec ai principali gestori di telecomunicazioni (tra i quali la Società TIM S.p.A.) rubricata al prot. n. 59401 del 29/11/2019 – che si richiama integralmente – in cui si comunicava che



l'accoglimento di ogni tipologia di pratica riguardante le antenne sarebbe dovuta necessariamente transitare mediante portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

VISTO il "RISCONTRO COMUNICAZIONE IMPROCEDIBILITA' DI CUI ALLA NOTA N. 4784 DEL 29/01/2020 - Denominazione sito MODUGNO Codice BA 36." e della relativa documentazione a corredo della Società TIM S.p.A. P. IVA 00488410010 pervenuto a mezzo pec in data 24/03/2020 agli atti prot. n. 14788 del 24/03/2020;

VISTI i contributi del Servizio 3 – Ambiente, del Servizio 4 – Assetto del territorio, del Servizio 10 – Attività Produttive e dell'ing. Pasquale Fantasia – Consulente ambientale Comune di Modugno (Det. Serv. 3 n. 1326/2019) nella videoconferenza tenutasi in data 1° aprile 2020, inerente la valutazione delle argomentazioni e degli atti adottati dalla Società TIM S.p.A. nel "RISCONTRO COMUNICAZIONE IMPROCEDIBILITA' DI CUI ALLA NOTA N. 4784 DEL 29/01/2020 - Denominazione sito MODUGNO Codice BA 36";

DATO ATTO che della predetta videoconferenza è stato redatto verbale interno prot. n. 15765 del 01/04/2020, nel quale per ogni rilievo riportato dalla Società TIM S.p.A. si è relazionato come di seguito:

*In merito ai rilievi di cui ai punti a) e b), la Responsabile del Servizio 4 rimarca che, l'intervento non incidendo sui parametri urbanistico edilizi, non ha rilevanza per il Servizio 4, tuttavia, avrebbe dovuto essere presentato mediante lo sportello telematico. Si fanno salve le decisioni prese in merito alle nuove tecnologie 5G da parte dell'amministrazione comunale.*

*In merito ai rilievi di cui al punto c), la Responsabile del Servizio 3 rimarca che, la notifica ai gestori della delibera di giunta di moratoria per le nuove tecnologie 5 g, non è da considerare atto di inibizione per tutte le altre attività di implementazione/modifica radioelettrica di tecnologie già esistenti e per cui vale l'iter ordinario che comunque deve conformarsi ad un unico canale di trasmissione di istanze e documenti ovvero il Suap, così come disposto dal dpr 160 in materia di attività di sportello unico. Pertanto, così come confermato dal consulente tecnico, ing. Fantasia, si ritiene di verificare solo la correttezza dell'iter ivi compreso eventuali silenzi significativi maturati, relativi alla configurazione radioelettrica di cui all'allegato 1 della Perizia Giurata del 24.01.2020 e relativo parere preventivo ARPA Puglia del 17.05.2019, non si ritiene opportuno dichiarare la improcedibilità e laddove si tratti di interventi "ordinari" purché prodotti secondo i canali istituzionali che abbiamo richiesto con la nota inviata ai gestori.*

*In merito ai rilievi di cui al punto d) il Responsabile del Servizio 10 (SUAP), chiarisce che con Avviso pubblicato sul sito istituzionale, a partire dal 16 ottobre 2017 per i procedimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 160/10, e nel doveroso processo di semplificazione delle procedure gestionali, questo SUAP non accetta più istanze/comunicazioni (mail e/o PEC) – presentate da cittadini/professionisti in maniera cartacea – relative a pratiche per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. In ultimo sul portale adottato dal Comune di Modugno "impresainungiorno", è presente il procedimento per l'inserimento di pratiche ai sensi del d.lgs. n. 259/03.*

*Acquisito altresì, il parere dell'ing. Fantasia che rimarca la correttezza dell'istanza relativa ai soli apparati LTE 2600, così come valutati nel parere preventivo ARPA del 17.05.2019, e riportati in allegato allo stesso e non ad altra configurazione radioelettrica che seppur riportata nella perizia giurata deve necessariamente ottenere ulteriore parere tecnico preventivo da parte di ARPA Puglia prima della effettiva attivazione, così come dallo stesso richiedente specificato, tenendo conto che la legittimazione dell'intervento richiesto sull'impianto de quo è subordinata, comunque, al perfezionamento con il parere post - attivazione di Arpa Puglia a seguito della citata Perizia Giurata del Gestore così come previsto al punto A.3 del R.R. 14/06, in assenza del quale l'intera procedura sarebbe invalidata.*

*Pertanto la conferenza, attesa l'intempestività dell'eventuale inoltro tramite lo sportello SUAP, dato atto che trattasi della mera attivazione e non di nuova SCIA, si invita la Responsabile del Servizio 4 a procedere all'annullamento in autotutela della nota n. 4784 del 29/01/2020."*

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto e della richiesta pervenuta dagli altri Servizi precedentemente menzionati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

DISPONE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ  
PROT. N. 4784 DEL 29/01/2020, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES L. 241/90.

Copia della presente è trasmessa ai soggetti in indirizzo.

L'ISTRUTTORE TECNICO

*Ing. Andrea GRAZIOSO*

GRAZIOSO  
ANDREA  
03.04.2020  
11:40:25 UTC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

ASSETTO DEL TERRITORIO

*Arch. Maria Anna Rita CANNITO*

CANNITO MARIA  
ANNA RITA  
03.04.2020  
12:50:45 UTC

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

## SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343  
assetto.dell.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 4784 del 29/01/2020

Rif. Prot. n. 4259 del 28/01/2020

All'Ing. Fabrizio TUNNO

PEC: fabrizio.tunno5760@pec.ordingbari.it

Alla Società TIM S.p.A.

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it

e, p. c.

Al Servizio 10

Attività Produttive – SUAP

PEC: suap.ba@cert.camcom.it  
attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Al Responsabile del Servizio 3

Ambiente - Qualità della vita

PEC: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Al Comando di Polizia Locale

PEC : polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Comunicazione di attivazione impianto nella configurazione radioelettrica autorizzata, all'Arpa Puglia di Bari. Impianto preesistente sito in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl di mappa n. 20 p.lla 1749, in atti protocollo n. 4259 del 28/01/2020.

Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito: BA36

COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' - art. 2 – comma 1 – L. 241/90 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

Con riferimento alla comunicazione di attivazione impianto ai sensi del D.lgvo 259/2003 e s.m. e i. per come modificato dal D.lgvo 70 del 28/05/2012, trasmessa a mezzo PEC al Comune di Modugno in data 28/01/2020, agli atti prot. 4259 del 28/01/2020, di cui in oggetto;

Si comunica che, poiché la pratica riguarda, secondo quanto dichiarato, un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia di una Società di telecomunicazioni, la stessa dovrà essere presentata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, mediante le procedure digitali sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);

Quanto anzi detto è stato ribadito con formale comunicazione recante il prot. n. 59401 del 29/11/2019 a mezzo Posta Elettronica Certificata alle varie compagnie di telecomunicazioni, tra le quali anche la Società proponente, TIM S.p.A., che ad ogni buon conto si allega alla presente, nella quale si legge:

*“Pertanto, in un’ottica di collaborazione e nel reciproco rispetto delle attività, si chiede:*

- Di inviare istanze di autorizzazione, modifiche, implementazioni ai sensi del Codice delle Comunicazioni, solo con inoltro tramite SUAP del comune di Modugno, al fine di ottimizzare i già ristretti termini procedurali imposti dalla norma, quindi, le istanze di autorizzazione inoltrate in qualsiasi altra forma non potranno essere accolte.*
- Di prendere atto del provvedimento di giunta sopra citato [Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019], e conseguentemente di disgiungere, nell’oggetto della domanda, le richieste afferenti le tecnologie attualmente in uso, con quelle non ancora in uso (5G) e pertanto non processabili allo stato attuale.”*

Visto il D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

Richiamato l’art. 107 del DL n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

#### DISPONE

L’IMPROCEDIBILITA’ della Comunicazione Attivazione Impianto per l’impianto ubicato in Modugno (BA), Via Paradiso snc, c/o Centrale Telecom, su immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Modugno (BA), al fgl di mappa n. 20 p.lla 1749 – Denominazione Sito: MODUGNO Cod. Sito: BA36, in atti protocollo n. 4259 del 28/01/2020 e pertanto diffida dal dare seguito all’attivazione.

#### INVITA

il Responsabile della Polizia Locale, a porre in essere ogni idonea iniziativa, per quanto di propria competenza, finalizzata all’attuazione delle verifiche e delle connesse procedure tecnico - amministrative prescritte dalle vigenti normative in materia.

#### INFORMA

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Per eventuali informazioni la SV potrà rivolgersi allo scrivente nella giornata di martedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso l’ufficio del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, sito in Via Rossini n. 49, oppure previo appuntamento, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Con Osservanza.

L’ISTRUTTORE TECNICO

Ing. Andrea GRAZIOSO

*Andrea Grazioso*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Maria Anna Rita CANNITO

*Maria Anna Rita Cannito*



# CITTA' DI MODUGNO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

\*\*\*\*\*

## SERVIZIO 3 - AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA - AROBA2

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865345/366/407/332 - fax +390805865425 |

Pec: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)/[m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

COMUNE DI MODUGNO  
MODUGNO  
C\_F202 - 1 - 2019-11-20 - 0050401  
Prot. Generale n: 0050401 P  
Data: 29/11/2019 Ora: 09.44  
Classific.

Spett.le

TIM S.p.A.

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)  
[tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)

Spett.le

VODAFONE OMNITEL N.V

c.a. ing. Vincenzo De Meo

PEC: [vincenzo.demeo@vodafone.pec.it](mailto:vincenzo.demeo@vodafone.pec.it)

c.a. Geom. Luca Scanni

e-mail: [luca.scanni@vodafone.com](mailto:luca.scanni@vodafone.com)

Spett.le

WIND TRE S.p.A.

PEC: [ad.areasud@pec.windtre.it](mailto:ad.areasud@pec.windtre.it)

Spett.le

ILIAD Italia S.p.A.

PEC: [Puglia.iliaditalia@legalmail.it](mailto:Puglia.iliaditalia@legalmail.it)

Spett.le

LINKEM S.P.A.

[linkem.ufficiotecnico@legalmail.it](mailto:linkem.ufficiotecnico@legalmail.it)

**Oggetto:** trasmissione Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2019 relativamente a sistemi di comunicazione elettroniche di ultima generazione (5G). Invito a utilizzo di Sportello Suap per inoltro di istanze.

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Modugno ha licenziato un atto di indirizzo politico (Deliberazione di G.C. 104 del 22.10.2019), con il quale invitano i Responsabili dei Servizi, destinatari di istanze di telefonia mobile ai sensi del D. Lgs. 259/2003, a non autorizzare, asseverare, dare esecuzione, a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G.



Tanto, applicando il principio di precauzione e confortati dalla assenza, allo stato attuale, di studi scientifici che possano tranquillizzare sulla non nocività di impianti di trasmissione ad uso di radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici.

Pertanto, in un ottica di collaborazione e nel reciproco rispetto delle attività, si chiede:

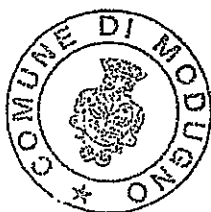
- Di inviare istanze di autorizzazione, modifiche, implementazioni ai sensi del Codice delle Comunicazioni, solo con inoltro tramite SUAP del comune di Modugno, al fine di ottimizzare i già ristretti termini procedurali imposti dalla norma; quindi, le istanze di autorizzazione inoltrate in qualsiasi altra forma non potranno essere accolte.
- Di prendere atto del provvedimento di giunta sopra citato, e conseguentemente di disgiungere, nell'oggetto della domanda, le richieste afferenti le tecnologie attualmente in uso, con quelle non ancora in uso(5G) e pertanto non processabili allo stato attuale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10  
ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP  
Arch. Donato D'Amico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4  
ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA  
Arch. Maria Anna Rita Cannito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3  
AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA - ARO BA/2  
Dott.ssa Maria Magrone





# Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 22/10/2019

### RIFERIMENTI

*Proponente*

*AMBIENTE E QUALITA'  
DELLA VITA*

### OGGETTO

*UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE  
694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ E 26.5-27.5 GHZ PER  
SISTEMI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI QUINTA  
GENERAZIONE (5G). ATTO DI INDIRIZZO.*

Il giorno 22 Ottobre 2019 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

|                                 |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>MAGRONE Nicola</i>           | <i>Sindaco</i>      | <i>Presente</i> |
| <i>BENEDETTO Francesca</i>      | <i>Vice Sindaco</i> | <i>Presente</i> |
| <i>ALFONSI Antonio</i>          | <i>Assessore</i>    | <i>Presente</i> |
| <i>BANCHINO Leonardo</i>        | <i>Assessore</i>    | <i>Presente</i> |
| <i>FORMICOLA William</i>        | <i>Assessore</i>    | <i>Assente</i>  |
| <i>LEANDRO Ilaria</i>           | <i>Assessore</i>    | <i>Presente</i> |
| <i>LUCIANO Incoronata Maria</i> | <i>Assessore</i>    | <i>Presente</i> |
| <i>SCIANNIMANICO Danilo</i>     | <i>Assessore</i>    | <i>Assente</i>  |

- Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. RUBINO Giambattista

*Città di Modugno- GC n. 104 del 22/10/2019  
Copia*

**OGGETTO: UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ E 26.5-27.5 GHZ PER SISTEMI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI QUINTA GENERAZIONE (5G). ATTO DI INDIRIZZO.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In data 8 maggio 2018, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

Il sistema 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

Il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

Nel 2011 la IARC (*International Agency for Research on Cancer*) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il *National Toxicology Program* ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore» se esposti ad un campo elettromagnetico di intensità pari a 50 V/m.. Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». Oggetto della classificazione e dello studio di NTP sono stati il 2G e 3G. Il 5G sarà introdotto in modo ubiquitario, capillare e permanente e non è stato ancora oggetto di studi epidemiologici;

Il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, ha affermato che il «5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche» comunicando chiaramente agli Stati membri, soprattutto all'Italia, i potenziali pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

Nel marzo 2018, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del *National Toxicologic Program*, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

Il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio, Roma, Sez. III-quater, con Sentenza n. 50 riscontrati gli «effetti nocivi sulla salute umana», ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa «avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli



**Città di Modugno**





# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Giunta Comunale n.104 del 22/10/2019**

OGGETTO: UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ E 26.5-27.5 GHZ PER SISTEMI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI QUINTA GENERAZIONE (5G). ATTO DI INDIRIZZO.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 07/11/2019 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 07/11/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

7

apparecchi di telefonia mobile". La condanna è stata poi confermata il 27 Agosto 2019 dal Consiglio di Stato a cui il Ministero della Salute, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avevano proposto appello.

Tutto quanto sopra evidenziato;

Ravvisata la competenza della giunta comunale a deliberare in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali"

Dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei termini e modi di legge;

#### DELIBERA

1. Di riaffermare la tutela e la salvaguardia della salute umana e della tutela ambientale come valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili;
2. In ossequio al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, secondo il quale occorre "intraprendere un'adeguata azione che sia informata ai criteri di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (...), di dare indirizzo agli uffici competenti di non procedere ad autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possono condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'*International Agency for Research on Cancer*, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
3. Di richiedere l'attivazione di servizi da parte degli Enti competenti in materia, ASL e ARPA, con l'ausilio del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca indipendenti, per promuovere un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario in merito a possibili effetti della tecnologia 5G e più in generale dei campi elettromagnetici artificiali attuali sulla popolazione nelle aree individuate per l'eventuale installazione degli impianti;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma del T.U.E.L. n.267/2000.

---

Il Segretario Generale  
Dott. Giambattista Rubino

---

Il Sindaco  
Dott. Nicola Magrone



Città di Modugno

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE



## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 20 SETTEMBRE 2006

N. 120

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

## SOMMARIO

*"Avviso per i redattori e per gli Enti:**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".*

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 14 Settembre 2006, n. 14

**Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz".**

Pag. 16412

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e Regolamenti Regionali*

---

REGOLAMENTO REGIONALE 14 Settembre 2006, n. 14

Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz".

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 8 marzo 2002, n.5.
- Visto il Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n.7.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1293 del 5/9/2006 di approvazione delle modifiche apportate dalla 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare al succitato Regolamento e di adozione del testo integrale emendato.

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Premessa**

Con il presente regolamento la Regione Puglia fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "*Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz*".

Il presente regolamento persegue la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (di seguito denominati: impianti).

**A. - Procedure autorizzative**

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia - competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in avanti: Legge Quadro) - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

La disciplina dettata dal presente regolamento, viste le deliberazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (*"Codice delle Comunicazioni Elettromagnetiche"*, di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n. 177/2005 (*"Testo Unico della Radiotelevisione"*).

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 87 cit. del Codice

#### A.1. - Comunicazione

La realizzazione, la modifica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 del Codice e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU 380/2001.

L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve essere puntualmente specificato nell'istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

Al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.

L'istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati dai Comuni. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 - 7 (data pubblicazione 2001 - 01), *"Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana"* e CEI 211 - 10 (data pubblicazione 2001-04), *"Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza"*.

Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello B del Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA Puglia di cui al penultimo capoverso del presente paragrafo.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

Copia dell'istanza ovvero della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico pre-

ventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.

Il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

#### A.2. - Istruttoria

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine contemplato dall'art. 87, comma 9, del Codice inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuto completo riscontro della richiesta da parte dell'operatore.

Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate. L'indizione della conferenza di servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all'art. 9, l. 241/1990. La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della avvenuta convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I

Comuni possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, in special modo ove il sito dell'impianto sia conforme allo strumento di pianificazione settoriale di cui il Comune si fosse eventualmente dotato ed alle localizzazioni ivi contemplate.

In sede istruttoria va valutata la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell'impianto progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l'altro, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente e di sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. Ove l'impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell'istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'operatore ha facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda sia le modifiche strutturali e funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale.

Del rilascio dell'autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell'autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l'espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito.

Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le prescrizioni di cui all'art. 3, D.Lgs. 494/1996.

#### A.3. - Certificato di conformità post-attivazione

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di

comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dal punto A.4. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

I risultati di detta indagine, riportati da ARPA Puglia in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed all'operatore.

La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

#### A.4. - Impianti temporanei

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.

Nel caso *sub a)* il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi *sub b)* e *c)* il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi *sub b)* e rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi *sub c)*.

Le procedure di legittimazione degli impianti

temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario. Il Comune interessato ha facoltà di definire opportune forme di semplificazione procedurale compatibili con l'ordinamento di settore.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

La installazione di impianti temporanei soggiace esclusivamente alla disciplina dettata dal presente paragrafo; deve intendersi posta nel nulla e comunque inapplicabile la disciplina dettata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2001, recante *"Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento"*.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi, regolati dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 177/2005, in caso di eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza.

#### A.5. - Microimpianti

Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

La DIA deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 13 - Modello B del Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.

L'operatore richiede ad ARPA Puglia, con le modalità di cui al paragrafo A.3, il rilascio del certificato di conformità post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e

comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

La disciplina dettata dal presente paragrafo si applica anche agli impianti inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) di potenza complessiva inferiore o uguale a 5 Watt.

#### **B. - Obiettivi di qualità**

Nella individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi indicati, i Comuni possono operare su base concertativa e negoziale con gli operatori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.

Nell'autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall'art. 10, comma 1, l.r. 5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non supe-

rare entro il perimetro dell'area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m.

Inoltre, nella progettazione e nella realizzazione di nuovi impianti, nonché nell'adeguamento di quelli esistenti, la minimizzazione del valore del campo elettromagnetico va perseguita, compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto, soluzioni da valutarsi caso per caso: sfruttando, per esempio, le caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le SRB, tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità del servizio.

L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.

Come obiettivo di qualità applicabile all'interno degli abitati, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, si evidenzia l'esigenza di ricercare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di coubicazione di impianti negli abitati, l'installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a due in una medesima localizzazione. Resta comunque ferma l'esigenza di perseguire il corretto insediamento degli impianti rispetto alle valenze culturali ed estetiche del contesto territoriale interessato.

In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell'esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l'effettiva potenza e le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto.

#### **C. - Programma annuale di installazione**

Gli operatori di telefonia mobile presentano a ciascun Comune interessato, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la



pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2, l.r. Puglia n. 5/2002.

Fino alla istituzione del catasto regionale degli impianti, qualora sia prevista la realizzazione di impianti posti a meno di 300 metri dai confini comunali, il programma annuale dovrà essere inviato anche al Comune limitrofo. In tali ipotesi, ove nella pianificazione del Comune nel cui territorio ricade il sito programmato non venga confermata la localizzazione proposta dall'operatore, dovrà darsene formale comunicazione, a cura dell'operatore, al Comune limitrofo.

La disciplina dettata dal presente paragrafo, alla luce delle deliberazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di diffusione televisiva digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice ed al D.Lgs. n. 177/2005.

#### **D. - Siti non a norma**

##### **D.1. - Riduzione a conformità**

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.

All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle

single sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna, oppure tramite misure di analogia efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge Quadro.

Qualora ARPA Puglia, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta dell'Autorità amministrativa competente, accerti, tramite misure a banda larga, il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto effettuare un monitoraggio in banda larga presso siti prossimi alla postazione ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere un risultato analogo.

Se possibile, i siti da sottoporre a verifica devono essere individuati tramite l'applicazione di *software* di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti presenti in un raggio di 300 metri dalla postazione ove è stato accertato il superamento.

Tutti i siti ove dalla applicazione di *software* di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici è atteso un valore di campo elettrico non inferiore al 75% del limite ivi applicabile, devono essere interessati da una successiva verifica strumentale condotta in banda larga. La verifica deve essere condotta anche presso tutti i siti sensibili inclusi nell'area innanzi indicata.

Presso tutti i siti ove sia stato accertato, tramite misure in banda larga, un superamento dei valori applicabili, devono essere condotte almeno due serie di misure in banda stretta.

Entro trenta giorni dal termine dell'accertamento i risultati dell'indagine dovranno essere comunicati dall'organo accertatore all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Autorità

sanitaria ed agli operatori che concorrono al superamento nei siti individuati.

Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate. Pertanto, l'informativa dianzi indicata, nel caso di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, dovrà essere inviata anche all'Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni (di qui in avanti: Ispettorato), congiuntamente alla richiesta dei dati e degli atti relativi alle concessioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni tecnico-operative ivi prescritte.

L'Ispettorato dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora siano riscontrate violazioni, si deve procedere a riportare la situazione a conformità.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dei dati e documenti trasmessi dall'Ispettorato, ARPA Puglia procede a nuova verifica in banda stretta in tutti i siti ove sia stato accertato il superamento delle soglie applicabili.

Tale accertamento dovrà essere condotto in contraddittorio con gli operatori interessati e congiuntamente all'Ispettorato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni autorizzate.

L'informativa agli operatori dovrà essere fornita con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data di esecuzione della verifica tramite comunicazione con raccomandata A.R. inviata presso la sede legale dell'emittente.

Le misure e le valutazioni dovranno essere eseguite con le modalità descritte dalle norme CEI 211-7 (*"Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana"*).

I risultati di detto accertamento saranno i soli validi ai fini dell'applicazione delle procedure di risanamento.

La gestione della procedura dianzi illustrata compete ad ARPA Puglia, che dovrà comunicarne i risultati entro trenta giorni dalla fine dell'accertamento alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Autorità sanitaria ed all'Ispettorato.

Il Comune nel cui territorio sono installati gli

impianti da risanare, entro trenta giorni dal ricevimento della informativa di ARPA Puglia, comunica gli esiti dell'accertamento agli operatori, avviando le necessarie procedure di risanamento mediante l'emanazione di ordinanza sindacale. Copia di detta ordinanza dovrà essere inviata all'Ispettorato nel caso di impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

## D.2 - Piani di risanamento

Qualora la riduzione a conformità perseguita con le azioni di cui al punto D.1., non consenta il mantenimento della qualità del servizio, gli operatori interessati, entro centoventi giorni, predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli operatori.

I piani possono prevedere misure tecniche, tecnologie di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, specificando i tempi e le modalità di attuazione di tutte le misure previste e la localizzazione delle strutture nei siti. Nel caso di piani di risanamento che interessino aree sensibili, devono essere individuate specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.

Il piano di risanamento deve essere trasmesso alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato, all'Autorità sanitaria, ad ARPA Puglia e all'Ispettorato.

Il procedimento di approvazione dei piani di risanamento relativo agli impianti di emittenza radiotelevisiva è disciplinato dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 177/2005.

La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, convoca apposita conferenza di servizi per discutere il piano di risanamento alla luce anche di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 177/2005. Partecipano di diritto alla conferenza di servizi, oltre alla Regione, cui è devoluta la gestione del procedimento, il Comune nel cui territorio ricadono gli impianti da risanare ovvero i siti ove si è rilevato il superamento delle soglie, la Provincia interessata,

l'Autorità sanitaria, l'Ispettorato, l'ARPA Puglia e gli operatori coinvolti nella procedura.

I lavori della conferenza di servizi si concludono entro trenta giorni dall'indizione con l'approvazione del piano di risanamento.

Gli operatori interessati al risanamento provvedono ad attuare le previsioni del piano a proprie cure e spese nel rispetto della tempistica ivi prevista. Decorsi inutilmente i termini ivi previsti, il Ministero delle Comunicazioni, su richiesta della Regione e d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dispone la disattivazione degli impianti.

In pendenza dell'approvazione e dell'attuazione del piano di risanamento gli operatori interessati dovranno comunque ottemperare all'ordinanza comunale di riduzione a conformità.

#### **E. - Catasto**

Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento è istituito, presso l'ARPA Puglia, il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul territorio regionale.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti esistenti forniscono al Comune interessato e ad ARPA Puglia i dati completi dei propri impianti corredati delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici di cui al paragrafo A.1.; tali dati dovranno essere elaborati in formato conforme al catasto nazionale.

Entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al precedente capoverso, ARPA Puglia verifica il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 solo per gli impianti per i quali detta valutazione non sia già intervenuta in sede di autorizzazione. ARPA Puglia, incaricata della formazione, della gestione e dell'aggiornamento del catasto regionale in coordinamento con il catasto nazionale, nomina un Responsabile del Catasto Regionale.

#### **F - Pianificazione comunale**

I Comuni possono dotarsi di piani annuali di

localizzazione per disciplinare l'insediamento degli impianti al fine di minimizzarne l'impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I piani perseguono la realizzazione del principio di precauzione contemplato dall'art. 174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A. intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme l'esposizione dei cittadini. Le scelte dei piani vengono operate su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. La mancata approvazione del piano non costituisce motivo ostativo al perfezionamento delle procedure autorizzatorie *sub A*.

I piani, di norma ed ove possibile, danno priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti territoriali l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica ambientale "chi inquina paga" di cui all'art. 174 del Trattato UE.

I piani individuano inoltre le strutture oggetto di divieto ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.r. 5/2002 e perimetrano le aree sensibili da preservare dall'insediamento delle impianti al fine di includervi le pertinenze e, in genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla permanenza dei recettori sensibili, individuando e proponendo alternative localizzative tecnicamente idonee.

La definizione dei contenuti dei piani deve fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:

- al fondo elettromagnetico preesistente;
- alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
- alla possibilità di delocalizzazione di impianti di emittenza radio e televisiva e di eventuale bonifica del fondo elettromagnetico;

- alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza; alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
- alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente.

L'istruttoria deve includere ampi spazi concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare l'idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con i cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso l'istituzione di forum e/o consulte.

Si seguono, in relazione alla telefonia mobile e tecnologie assimilate, i criteri ed i principi sanciti dal protocollo di intesa intercorso tra ANCI, operatori e Ministero delle Comunicazioni in data 17.12.2003.

In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.

I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, i Comuni possono prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle condizioni

di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti.

L'insediamento di nuovi impianti radio e televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs. 285/1992, salvo comprovate esigenze di servizio. In ogni caso, nella definizione dei contenuti dei piani dovranno considerarsi, quanto all'emittenza radiotelevisiva, le previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale approvati dallo Stato alla luce dell'ordinamento delle telecomunicazioni. Resta fermo l'obbligo degli operatori di conformare scrupolosamente la propria condotta ai principi ed alle regole di comportamento sanciti dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. 177/2005.

I piani vengono approvati dal Comune e non necessitano di approvazione regionale. Le eventuali varianti ai piani vengono approvate con il medesimo procedimento

#### **G. - Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione**

Le modalità operative di seguito illustrate, sviluppate in tre fasi, hanno carattere indicativo; residuano in capo agli Enti locali ampi margini di autonomia nella definizione dei propri moduli di azione, anche alla luce della specifica situazione in cui versa ciascun territorio comunale e delle eventuali situazioni locali di carattere socio-economico-ambientale.

##### **G.1. - Costruzione del quadro conoscitivo**

Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale.

A tal fine è necessario reperire, come base comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più recente, preferibilmente in formato elettronico per rendere più semplice il lavoro, permettendo di gestire il processo di pianificazione in maniera informatizzata.

I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica da reperire sono:

- **Catasto delle sorgenti:** insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori degli impianti devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti specificando localizzazione e dati tecnici degli impianti installati;
- **Ricettori sensibili:** insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze particolarmente sensibili all'effetto delle onde elettromagnetiche;
- **Fattori socio-economici:** insieme dei dati descrittivi circa la densità di popolazione ed i volumi e le tipologie delle attività economiche;
- **Livelli di campo elettromagnetico esistente:** insieme delle misure dei livelli di campi elettromagnetici effettuate sia con misure puntuali che con monitoraggi in continuo;
- **Programma annuale di installazione dei gestori:** insieme dei programmi annuali di installazione presentati dai gestori delle reti di telecomunicazioni;
- **Strumenti di governo del territorio:** insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale;
- **Immobili comunali:** insieme degli immobili comunali disponibili per l'installazione di nuovi impianti o l'implementazione e/o la de-localizzazione di impianti esistenti.

Il quadro conoscitivo deve essere aggiornato annualmente per tener conto delle modificate esigenze territoriali (nuove installazioni, delocalizzazioni, disinstallazioni).

## G.2. - Pianificazione delle localizzazioni

La costruzione del quadro conoscitivo deve permettere un articolato e completo studio del territorio su cui interviene il processo di pianificazione.

Sulla base delle esigenze dei gestori delle reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali di installazione, e rispettando le regole dettate da eventuali regolamenti di settore, si deve giungere alla concertazione (attuata tra gestori e amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei nuovi impianti.

Il piano deve essere redatto privilegiando le scelte che localizzano le nuove installazioni (o le delocalizzazione di impianti esistenti) su immobili

di proprietà comunale, tenendo conto della situazione emersa durante lo studio del territorio. In particolare, dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti sul territorio (catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori sensibili, dei fattori socio-economici (preferendo, nelle porzioni di territorio a più alta densità abitativa o a più alta densità lavorativa, tecnologie a basso impatto elettromagnetico) e dei livelli di campo elettromagnetico già presenti sul territorio.

Ove possibile, la redazione del piano di localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive (per mezzo di strumenti *software* di simulazione) dell'impatto elettromagnetico generato dalle nuove installazioni.

Il piano di localizzazione deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell'accesso ai servizi; deve essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate esigenze dei gestori e delle mutate situazione territoriale.

Ai fini istruttori i Comuni possono richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia.

## G.3 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e il controllo è affidata ai Comuni che si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA Puglia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze.

Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici. Comunque, si devono prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, l.r. Puglia n. 5/2002.

## G.4. - Presentazione dei risultati

Le risultanze delle tre fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili dagli addetti ai lavori e dalla popolazione.

Per far fronte a tali esigenze occorre predisporre strumenti di supporto alle decisioni per gli addetti ai lavori e di consultazione per la popolazione, che

consentano una analisi approfondita del territorio attraverso il confronto di tutti i livelli tematici che assumono rilievo nei processi decisionali.

Si suggerisce la diffusione delle informazioni alla popolazione, anche per il tramite di internet e di altri strumenti informatici.

#### **H. - Primi adempimenti a carico degli operatori**

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 5/2002, ovvero che, pur

avendo ottemperato a quanto previsto da detta disposizione, abbiano in seguito apportato modifiche ai propri impianti, devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della compatibilità dei limiti applicabili. E' ammessa l'integrazione della documentazione già prodotta.

La dichiarazione dovrà essere resa sotto forma di perizia giurata e dovrà essere prodotta secondo le modalità riportate nell'Allegato 13 - Modello A del Codice.

ARPA Puglia avrà cura di trasmettere l'esito dell'istruttoria al Comune interessato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 14 settembre 2006*

VENDOLA

**Allegato 1**  
**MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI**  
**PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI**

**1.A. - Istruttoria relativa al rilascio parere tecnico preventivo di ARPA Puglia**

L'istruttoria relativa al parere tecnico preventivo richiesto per un nuovo impianto o per la modifica/implementazione di un sistema radiante già esistente si basa sulle seguenti fasi:

1. esame del progetto e della relativa documentazione tecnica allegata;
2. sopralluogo presso il sito di installazione per la verifica di quanto dichiarato dall'operatore, con particolare riferimento alla individuazione dei siti accessibili alla popolazione aventi valenza radioprotezionistica ed alla presenza di ulteriori impianti radioemittenti;
3. effettuazione di misure di fondo elettrico sul sito di installazione;
4. effettuazione di misure di fondo elettrico presso particolari siti aventi valenza radioprotezionistica;
5. modellizzazione del sistema radiante con calcolo del valore di campo elettrico atteso, con particolare riferimento ai siti aventi valenza radioprotezionistica selezionati;
6. confronto dei risultati della modellizzazione con i limiti di legge e di regolamento;
7. rilascio del parere tecnico preventivo.

Di seguito si descrivono in dettaglio gli adempimenti e le attività da svolgersi nelle varie fasi dell'istruttoria innanzi elencate.

**Fase 1.** Preliminarmente si dovrà esaminare la documentazione tecnica fornita in allegato alla istruttoria e verificarne la completezza. In caso di assenza di parte della documentazione prescritta, si dovrà inviare apposita richiesta di integrazione all'operatore richiedente, interrompendo la decorrenza dei termini di legge. Inoltre dovrà essere verificata la legittimazione del richiedente a richiedere il parere, ossia se lo stesso è gestore di frequenza assegnata o è in possesso di delega per richiedere in conto terzi l'autorizzazione.

Verificare, inoltre, se in prossimità del sito candidato ad ospitare l'impianto (100 m. in caso di stazioni radio base e 200 m. per impianti radiotelevisivi) vi siano impianti in attesa di realizzazione, di verifica post-attivazione o di parere.

**Fase 2:** dovrà essere effettuato un sopralluogo tecnico presso il sito ove è prevista la realizzazione dell'impianto. In particolare, durante il sopralluogo si dovrà verificare:

- se lungo le direzioni di irradiazione principali del sistema radiante proposte dal operatore esistano siti aventi particolare rilevanza radioprotezionistica. Tali siti sono da individuarsi in quegli edifici aventi minore differenza di quota rispetto al centro radiante e posti in un raggio massimo di 100 metri nel caso di una stazione radio base e 200 metri nel caso di impianto radiotelevisivo, anche alla luce della potenza del sistema radiante, del guadagno e del tilt elettrico ovvero meccanico dell'antenna. Tale stima dovrà essere condotta anche per le altre direzioni di irradiazione alla luce dei diagrammi orizzontali oltre che verticali delle antenne proposte nel progetto. I siti così individuati dovranno essere identificati tramite indirizzo ed accessibilità.
- dovranno essere censiti gli ulteriori impianti radioemittenti posti in prossimità dell'impianto (100 m. in caso di stazioni radio base e 200 m. per impianti radiotelevisivi) e verificare, se note, le caratteristiche radioelettriche, utili alla definizione della successiva fase di modellizzazione del campo elettrico;
- verificare l'esistenza di siti quali scuole, strutture sanitarie, ricoveri per anziani da includere nella successiva modellizzazione quali siti sensibili;

**Fase 3:** dovrà essere effettuata una misura di campo presso il sito di installazione (in caso di edifici in genere è il sito ove si registrano condizioni peggiorative). La misura dovrà essere eseguita secondo le norme di cui alla guida CEI 211-7 in aree accessibili alla popolazione.

**Fase 4:** dovranno essere eseguite misure di campo elettrico presso i siti aventi valenza radioprotezionistica individuati nella fase 2 qualora:

- si ritenga che detti siti siano significativamente interessati dalla irradiazione di altri sistemi radianti;
- qualora nel sito di misura sia stato rilevato un valore di campo elettrico superiore a 4,5 V/m (in tal caso è necessario anche eseguire una analisi a banda stretta su detti siti);
- qualora si ritenga, dalle misure effettuate sul sito di installazione e dalla serie storica di rilevazioni effettuate da ARPA Puglia in detta area, di non poter avallare le campagne di monitoraggio effettuate dal operatore e parte integrante della documentazione allegata alla istruttoria

**Fase 5:** alla luce dei valori di fondo misurati, della scelta dei siti aventi valenza radioprotezionistica individuati, delle caratteristiche tecniche degli impianti di telecomunicazioni già attivi nell'area di interesse e dei parametri progettuali dell'impianto per il quale si richiede il parere, dovrà essere eseguita una modellizzazione del campo elettromagnetico nell'area individuando in particolare il valore di campo elettrico atteso presso i siti stimati avere valenza radioprotezionistica. Il modello di diffusione da seguire per la modellizzazione matematica è quella di irradiazione in condizioni di campo lontano. Tale studio potrà essere sviluppato tramite apposito *software*, se disponibile, oppure tramite applicazione di metodi di calcolo, in conformità alle norme CEI 211/10 ed in genere alle prescrizioni tecniche dettate in materia dagli organismi competenti, in riferimento ai siti sensibili individuati. In tale fase, per la esatta individuazione spaziale dei siti di interesse, ci si dovrà riferire ai piani quotati presentati dal operatore nell'istanza autorizzativa.

Dovranno eventualmente essere considerate anche le configurazioni radioelettriche degli impianti di telecomunicazioni non ancora realizzati ma per i quali è stato fornito parere favorevole.

**Fase 6:** alla luce del lavoro di modellizzazione eseguito, i valori di campo atteso dovranno essere confrontati con i valori di cui al DPCM 8.7.2003 sia per aree accessibili ad individui della popolazione per tempi superiori a quattro ore/giorno che per esposizioni inferiori. Sulla base di detto confronto dovrà essere valutata la compatibilità dell'impianto.

**Fase 7:** al termine dell'istruttoria dovrà essere rilasciato parere sull'istanza presentata dal operatore formulato sulla base delle disposizioni normative vigenti ed in particolare del confronto con i limiti di legge. Nel parere dovrà essere riportata la configurazione radioelettrica autorizzata. L'esito dell'istruttoria dovrà essere esplicito in riferimento al sistema radiante nella sua totalità o con particolare riferimento a singoli elementi radianti eventualmente non autorizzabili. Non deve essere presente alcuna prescrizione circa la variazione della configurazione radioelettrica in quanto si ritiene che tale materia sia di esclusiva competenza del operatore. In ogni parere deve essere prescritto al operatore l'obbligo di comunicazione preventiva di attivazione dell'impianto ad ARPA Puglia per l'effettuazione della verifica postattivazione e il relativo rilascio della certificazione di conformità. L'istruttoria deve essere espletata entro i termini di legge.

#### **1.B. - Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza $< 0 = 3\text{GHz}$ e potenza $< 0 = 5$ Watt in singola antenna**

L'istruttoria è avviata a seguito di denuncia di inizio attività da parte del operatore. Data l'esigua potenza dell'impianto non risulta essere necessario condurre una modellizzazione dei campi elettromagnetici in relazione alla configurazione radioelettrica denunciata, esclusa l'ipotesi in cui l'impianto venga ad inserirsi in area caratterizzata da valori di fondo superiori a 4,5 V/m per aree accessibili ad individui della popolazione per periodi di tempo pari o superiori a quattro ore/giorno. Qualora nulla osti alla installazione sarà necessario prescrivere al operatore l'obbligo di comunicazione preventiva di attivazione dell'impianto con contestuale richiesta ad ARPA Puglia della effettuazione della verifica post-attivazione per il rilascio della certificazione di conformità.



**1.C.- Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza > 3GHz e potenza < 5 Watt in singola antenna**

Si tratta di richieste di installazione o variazione tratte in ponti radio ad alta frequenza. La questione, data la natura del collegamento in ponte radio, ha scarso interesse radioprotezionistico. Il ruolo dell'ARPA Puglia consiste nel prendere atto della denuncia di inizio attività e di verificare il rispetto della configurazione radioelettrica denunciata a seguito del ricevimento della comunicazione preventiva di attivazione dell'impianto, obbligatoria per l'operatore.

**1.D.- Istruttoria certificato di conformità post-attivazione**

Il rilascio del certificato di conformità post-attivazione richiesto per l'attivazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni o per la modifica e/o implementazione di un sistema radiante già esistente si basa sulle seguenti fasi:

1. esame preventivo dell'istruttoria espletata ai fini dell'autorizzazione dell'impianto con particolare riferimento alla configurazione radioelettrica autorizzata ed alla stima dei valori di campo elettrico attesi presso siti aventi valenza radioprotezionistica derivanti dalla modellizzazione eseguita;
- 2°. sopralluogo presso i siti aventi valenza radioprotezionistica già individuati ed esecuzione di misure di campo elettrico condotte secondo la guida CEI 211-7. Le misure dovranno essere eseguite preferibilmente sui punti accessibili alla popolazione per più di quattro ore/giorno e posti a maggiore quota dell'edificio, ovvero in quei siti posti a minore quota ed interessati da lobi secondari del sistema radiante individuati secondo la modellizzazione eseguita. Le misure dovranno essere condotte in caso di stazioni radio base di telefonia cellulare preferibilmente nelle fasce orarie caratterizzate da punte massime di traffico telefonico. I sopralluoghi potranno essere svolti avvalendosi di agenti della Polizia Municipale e/o di personale tecnico del Comune interessato in rappresentanza dell'Autorità Amministrativa ed in supporto dell'ARPA Puglia. Qualora non sia stato possibile accedere per due volte per assenza del proprietario del sito di misura a quest'ultimo sarà fornito invito scritto per l'esecuzione della stessa. In caso di ulteriore assenza o di diniego all'accesso il sito non sarà preso in considerazione ai fini dell'emissione del certificato;
- 3°. verifica della configurazione radioelettrica installata e/o implementata rispetto a quella autorizzata, con particolare riferimento alle direzioni di puntamento delle antenne, ai tilt elettrici e meccanici, alla quota del centro radiante, al posizionamento dell'impianto rispetto al lastrico solare dell'edificio ospitante, alle tecnologie trasmissive installate;
- 4°. confronto dei valori di campo elettrico misurati presso i siti aventi valenza radioprotezionistica rispetto ai valori attesi e successivo confronto con i limiti applicabili. Qualora un valore di campo elettrico misurato in fase di post-attivazione risulti inferiore rispetto al rispettivo valore misurato prima dell'accensione impianto, la misura dovrà essere ripetuta qualora la discordanza tra i due dati sia superiore all'errore associato alla stessa;
5. qualora in un sito accessibile alla popolazione per un intervallo di tempo pari o superiore a quattro ore/giorno sia stato misurato un valore di campo elettrico superiore a 4,5 V/m, si dovrà condurre anche una analisi in frequenza del segnale;
6. qualora l'accertamento abbia fornito esito positivo sarà rilasciata al operatore apposita certificazione di conformità con allegati i rapporti di prova relativi alle misure eseguite. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche al Comune interessato;
7. ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione l'operatore deve presentare ad ARPA Puglia una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'impianto: a) è totalmente conforme, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale, al progetto assentito e alle eventuali prescrizioni imposte da ARPA Puglia o da altra Autorità competente; b) è funzionante in tutti i suoi apparati, così come autorizzati. Qualora l'operatore non intenda attivare immediatamente l'impianto nella sua totalità dovrà acquisire il certificato post-attivazione in relazione alla parte immediatamente attivata e richiedere in seguito, con le stesse modalità, un ulteriore certificato per la restante parte autorizzata e non attivata;

8. ARPA Puglia procederà annualmente a eseguire verifiche a campione garantendo una opportuna ed effettiva turnazione degli impianti certificati, al fine di verificare la veridicità della perizia giurata di cui innanzi e, in ipotesi di riscontro di non conformità, sarà obbligatoria la segnalazione immediata all'Autorità giudiziaria.

#### **Premessa**

##### **A.- Procedure autorizzative**

- A.1. - Comunicazione
- A.2. - Istruttoria
- A.3. - Certificato di conformità post-attivazione
- A.4. - Impianti temporanei
- A.5. - Microimpianti

##### **B- Obiettivi di qualità**

##### **C.- Programma annuale di installazione**

##### **D. - Siti non a norma**

- D.1. - Riduzione a conformità
- D.2- Piani di risanamento

##### **E- Catasto**

##### **F- Pianificazione comunale**

##### **G.- Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione**

- G.1. - Costruzione del quadro conoscitivo
- G.2. - Pianificazione delle localizzazioni
- G.3 - Vigilanza e controllo
- G.4. - Presentazione dei risultati

##### **H. - Primi adempimenti a carico degli operatori**

##### **Allegato 1 (modalità tecniche e procedurali per l'esecuzione dei controlli)**

- 1.A. - Istruttoria relativa al rilascio parere tecnico preventivo di ARPA Puglia
- 1.B. - Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza  $\leq 3\text{GHz}$  e potenza  $\leq 5\text{ Watt}$  in singola antenna
- 1.C. - Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza  $> 3\text{GHz}$  e potenza  $> 5\text{ Watt}$  in singola antenna
- 1.D. - Istruttoria certificato di conformità post-attivazione



**CITTÀ DI MODUGNO**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

## Indice

### CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità del SUAP

Art. 3 - Funzioni e competenze

### CAPO II - STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL SUAP

Art. 4 - Istituzione ed organizzazione del SUAP

Art. 5 - Compiti del responsabile del SUAP

### CAPO III - PROCEDURE DEL SUAP

Art. 6 - L'accesso per via telematica al SUAP

Art. 7 - Avvio del procedimento

Art. 8 - Norme comuni per il controllo delle SCIA, delle comunicazioni e delle domande di autorizzazione/licenza

Art. 9 - Il procedimento automatizzato (articoli 5 e 6 del D.P.R. 160/2010)

Art. 10 - Il procedimento ordinario

Art. 11 - Conferenza di servizi

Art. 12 - Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

Art. 13 - Il procedimento di chiusura dei lavori e collaudo

Art. 14 - Competenza e termini degli endoprocedimenti

Art. 15 - Pareri obbligatori e facoltativi

Art. 16 - Documentazione

Art. 17 - Diritti di partecipazione al procedimento

Art. 18 - Provvedimento conclusivo del procedimento

Art. 19 - Riscossione diritti e spese istruttorie

### CAPO IV - ARCHIVIAZIONE A NORMA - INVIO ATTI AL REGISTRO IMPRESE

Art. 20 - Collegamento tra SUAP e Camera di Commercio I.A.A.

Art. 21 - Accesso all'archivio informatico

### CAPO V - NORME FINALI

Art. 22 - Competenze del Consiglio e della Giunta

Art. 23 - Norme transitorie

Art. 24 - Entrata in vigore

### ALLEGATI:

- PROTOCOLLO DI INTESA per la definizione dei rapporti in tema di sportello unico per le attività produttive tra la Provincia di Bari, i comuni della Provincia di Bari e il Comando provinciale dei VV.F. di Bari. Sottoscritto il 01.06.1999.
- PROTOCOLLO DI INTESA per la definizione dei rapporti in tema di sportello unico per le attività produttive tra la Provincia di Bari, i comuni della Provincia di Bari e la ASL BA. Sottoscritto il 23.04.2009.
- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di edilizia produttiva rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 10.02.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 4 - Assetto del Territorio.

- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 20.05.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 11 - Ambiente.
- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di edilizia produttiva rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 14.10.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 4 - Assetto del Territorio.

## CAPO I - NORME GENERALI

## Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione si intende per:
  - *"SUAP"*: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
  - *"attività produttive"*: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - *"impianti produttivi"*: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
  - *"Responsabile"*: il responsabile del SUAP nominato con apposita deliberazione di Giunta Comunale o con altro atto previsto dalle norme vigenti;
  - *"Referenti interni del SUAP"*: i dipendenti dell'Amministrazione Comunale individuati come responsabili delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate al SUAP. Essi sono i responsabili dei Servizi comunali interessati o altri dipendenti da questi individuati;
  - *"Referenti esterni del SUAP"*: i dipendenti delle Amministrazioni terze individuati come responsabili delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate al SUAP da parte dei competenti organi di ciascuna Amministrazione interessata;
  - *"Struttura comunale"*: il responsabile del SUAP, i referenti interni del Comune ed il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, coinvolti nell'esercizio delle funzioni del SUAP previste dal presente Regolamento;
  - *"Ufficio SUAP"*: l'ufficio che svolge esclusivamente l'attività prevista dal Decreto, in coordinamento con le funzioni proprie svolte dagli altri uffici comunali ed enti terzi, e fatte salve le rispettive competenze ed attribuzioni;
  - *"Decreto"*: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - *"Procedimento automatizzato"*: la procedura amministrativa disciplinata dall'articolo 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a SCIA o a mera comunicazione;
  - *"Procedimento ordinario"*: il procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di uno o più provvedimenti espressi;
  - *"Procedura di collaudo"*: il procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 10 del Decreto;
  - *"Sito"*: le pagine web dell'Ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive;
  - *"Scrivania"*: la piattaforma telematica entro la quale si esplicano e svolgono le procedure del SUAP, in correlazione e condivisione tra tutti i referenti interni ed esterni del SUAP;
  - *"Front Office"*: la piattaforma informatica che rende fruibili - a partire dal portale *"www.impresainungiorno.gov.it"* o da altro portale eventualmente ad individuarsi - servizi e gestisce l'interazione diretta tra l'utente e il SUAP comunale; consente la predisposizione e l'invio delle pratiche nei termini previsti dal Decreto, nonché la consultazione di elementi ed informazioni inerenti le iniziative che gli utenti intendono svolgere; fornisce servizi di assistenza tecnica relativi al funzionamento dell'applicativo;
  - *"Back office"*: l'organizzazione - anche attraverso una piattaforma telematico-informatica - di uffici comunali e degli enti terzi che comprende tutte le attività proprie del SUAP ed interne ad esso, esplicitate e condivise tra gli stessi nella *"scrivania"*, che consente la realizzazione dei servizi e delle iniziative avviate dagli utenti attraverso il *"front office"*; comprende sia le attività di gestione dell'organizzazione (distribuzione di ciascuna pratica ai soggetti interessati), sia quelle di gestione dei diversi procedimenti amministrativi;
  - *"Variante ordinaria"*: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - *"Variante semplificata"*: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall'articolo 8 del Decreto.

2. Si intendono, inoltre, richiamate le definizioni di cui all'articolo 1 del Decreto <sup>1</sup> e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

## Art. 2 - Oggetto e finalità del SUAP

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dello "Sportello Unico per le Attività Produttive", previsto dal Decreto.
2. Il SUAP è finalizzato a favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale già esistente, unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico degli imprenditori, promuovendo lo sviluppo locale, nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza.

## Art. 3 - Funzioni e competenze

1. Il SUAP è punto di accesso telematico e di coordinamento di tutti i procedimenti relativi ad intese, assensi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei vari tipi di attività e per la regolarità degli interventi nell' "impianto produttivo".
2. Nello specifico l'ufficio SUAP attende alle seguenti funzioni istituzionali:
  - a) funzioni amministrative relativamente:
    - alla gestione delle procedure amministrative previste dal Decreto e al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'articolo 7 del Decreto medesimo;
    - al coordinamento degli endoprocedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
    - alla gestione dell'accesso agli "iter" procedurali, ai dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo status procedurale, da parte degli interessati;
  - b) informative:

<sup>1</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;

c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;

h) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;

i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;

j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;

l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

- raccolta e diffusione, anche in via telematica attraverso il portale e attraverso il sito comunale, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento della attività produttive nel territorio, con particolare riferimento alle normative applicabili per le procedure amministrative.
- 3. Data la funzione di coordinamento svolta dal SUAP restano immutate le funzioni e le competenze per materia di ogni Servizio comunale, compresa l'edilizia produttiva che resta di competenza del Servizio Assetto del Territorio, e di ogni ente esterno, svolte secondo le norme speciali di materia, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto <sup>2</sup>.
- 4. Per quanto riguarda gli atti che compongono i singoli endoprocedimenti, compresi i rispettivi provvedimenti conclusivi, anche inibitori dell'attività, essi vanno svolti secondo le norme speciali di materia, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto, rimanendo pertanto immutate e di esclusiva competenza delle Amministrazioni le relative funzioni - delle quali ne detengono la titolarità - rispondendo di eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti prodotti da detti atti, nonché del mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della documentazione previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o recepiti negli accordi di tipo convenzionale. I procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, di competenza dei Vigili del Fuoco, dovranno soddisfare termini e modalità disciplinati dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
- 5. Il SUAP è competente in materia di autorizzazioni per impianti produttivi di beni e servizi, come meglio definiti con le linee guida approvate con D.G.R. 27.11.2007 n. 2000<sup>3</sup>, in materia di autorizzazioni uniche ambientali di cui al D.P.R. 13.03.2013 n. 59<sup>4</sup>, è competente altresì in tutte quelle materie specificatamente indicate con legge;

<sup>2</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

(omissis)

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

<sup>3</sup> D.G.R. 27.11.2007 n. 2000 - "SUAP. Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 447/1998 e s.m." Art. 3 Definizione degli interventi

a) la Localizzazione: si intende l'individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti produttivi di beni e servizi.

b) la Realizzazione: si intende l'attività di costruzione di nuovi impianti con conforme zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Sono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione, in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento.

c) la Ristrutturazione: si intendono le modifiche degli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva e sono ricomprese nell'ambito degli interventi come specificamente definiti dalla vigente normativa.

d) l'Ampliamento: si intende l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto, sino al limite massimo del 100% dell'esistente superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione.

e) la Cessazione/Riattivazione: la cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente e ora dismessa.

f) la Riconversione: si intende il mutamento del ciclo merceologico dell'attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un'attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con la cessazione o la riattivazione.

<sup>4</sup> D.P.R. 13.03.2013 n. 59 - Art. 3 - Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



6. Non rientrano nella competenza del SUAP le materie indicate all'articolo 2, comma 4, del Decreto<sup>5</sup>. Sono inoltre gestite autonomamente dai singoli uffici comunali e degli enti terzi le seguenti competenze:
- attività di programmazione e adozione di atti a contenuto generale quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti urbanistici, le loro varianti, gli strumenti di pianificazione commerciale o industriale, i regolamenti;
  - attività sanzionatorie quali l'applicazione di sanzioni pecuniarie, sanzioni amministrative, segnalazioni all'autorità giudiziaria, provvedimenti a contenuto sanzionatorio (anche comportanti sospensione o cessazione dell'attività), ecc.. Gli Uffici comunali ed enti terzi sono tenuti a notificare il responsabile del SUAP in merito a detti provvedimenti assunti nell'espletamento delle rispettive competenze e incidenti nell'esercizio delle attività interessate;
  - gestione del contenzioso, la ricezione e la risposta ad eventuali esposti e scritti difensivi, nonché l'attività sanzionatoria;
  - ricezione del pubblico per le rispettive competenze in merito alle materie e alle attività di cui al presente comma;
  - riscossione di diritti o oneri che non siano connessi a procedimenti o attività che non rientrano nella filiera procedimentale delle attività del SUAP (oneri di urbanizzazione, IMU, TARI, TASI, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ecc);
  - autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico.
7. Non rientrano altresì nella competenza del SUAP i progetti e le attività soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e alla normativa regionale di settore, i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (D. Lgs. 59/2005 – D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche), le attività estrattive, nonché i progetti di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e i procedimenti di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e alla normativa regionale di settore. L'esclusione comprende i procedimenti sanzionatori e la gestione del contenzioso.
8. Per i procedimenti di cui al precedente comma la competenza resta in capo agli enti individuati dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e dalla normativa regionale di settore.

## CAPO II - STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL SUAP

### Art. 4 - Istituzione ed organizzazione del SUAP

- Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente e alle funzioni proprie previste dal Decreto, il SUAP è istituito anche quale struttura con funzione di coordinamento, che si basa sul principio di collaborazione fra i vari uffici interessati al procedimento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Questa organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- La rete che collabora con il SUAP comprende tutti gli uffici comunali competenti o interessati da attività o endoprocedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.
- Questo Comune, nell'ambito della propria autonomia, mantiene dunque la configurazione e le competenze degli uffici di cui al comma precedente, così come definita nell'ambito dei provvedimenti di approvazione della vigente struttura organizzativa e dotazione organica. Non sono pertanto attribuite al SUAP le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva.
- Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra SUAP e gli altri Servizi e uffici comunali coinvolti nei procedimenti del SUAP sono disciplinate in specifici verbali appositamente sottoscritti.
- Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra SUAP e Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti del SUAP sono disciplinate in specifici *Protocolli d'intesa o Definizioni dei rapporti* tra Comune ed Enti terzi per la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive, già appositamente stipulati ed in ulteriori accordi che dovessero essere sottoscritti con singole Amministrazioni interessate ai procedimenti del SUAP.

### Art. 5 - Compiti del responsabile del SUAP

<sup>5</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. Oltre a quanto indicato dell'articolo precedente, il responsabile del SUAP sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
  - a) cura l'istruttoria e la tempistica del procedimento unico;
  - b) coordina l'andamento delle istruttorie degli endoprocedimenti presso gli uffici comunali e gli enti terzi di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili degli endoprocedimenti di competenza;
  - c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
  - d) indice espressamente le conferenze di servizi, richiedendo di volta in volta, come previsto all'articolo 11, un atto di indirizzo da parte della Giunta comunale per i casi di convocazione della conferenza per variante allo strumento urbanistico;
  - e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
  - f) cura le comunicazioni agli interessati;
  - g) cura, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria, la riscossione delle spese e dei diritti previsti dalle leggi, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento di competenza del SUAP;
  - h) costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
2. Il responsabile del SUAP deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività del SUAP sia sempre improntata ai seguenti principi:
  - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c) rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

### CAPO III - PROCEDURE DEL SUAP

#### Art. 6 - L'accesso per via telematica al SUAP

1. Come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto <sup>6</sup>, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni certificate e le comunicazioni per le attività di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi elaborati tecnici e allegati conformi ai requisiti previsti all'articolo 5 dall'Allegato tecnico del Decreto, sono presentati al SUAP in modalità telematica esclusivamente attraverso il portale che garantirà la completezza formale della documentazione trasmessa, o attraverso la "comunicazione unica" presso il Registro Imprese.
2. La presentazione con modalità telematica diverse da quelle di cui al precedente comma, compresa la trasmissione attraverso PEC direttamente alla PEC istituzionale determina l'irricevibilità delle procedure (nell'ambito del procedimento automatizzato) e delle istanze (nell'ambito del procedimento ordinario) e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo.

<sup>6</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'invio telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

3. È fatto obbligo per l'accesso al SUAP di utilizzare per ogni intervento o tipo di attività l'apposita modulistica messa a disposizione attraverso il *'front-office'* del portale suindicato.
4. È esclusa dall'obbligo della modalità telematica attraverso il *'front-office'* la presentazione agli uffici interni o agli enti esterni di comunicazioni, istanze o segnalazioni certificate (SCIA), che non abbiano ad oggetto l'esercizio di una attività in forma imprenditoriale o che siano svolte in forma occasionale o temporanea, nonché di semplici comunicazioni fatte dalle imprese nell'esercizio della loro attività già autorizzata, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
  - a) attività poste in essere da parte dei titolari di attività produttive non comportanti provvedimenti di autorizzazione, licenza o altro atto di assenso;
  - b) sagre, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ballo e spettacolo in genere, manifestazioni fieristiche, ecc.;
  - c) attività di pubblico spettacolo, anche permanenti, esercitate in forma non imprenditoriale ed il cui svolgimento sia subordinato al parere favorevole da parte della Commissione di Vigilanza su locali o aree sedi di manifestazioni varie;
  - d) attività svolte da circoli privati affiliati e non;
  - e) installazione ed esercizio temporanei di spettacoli viaggianti;
5. La documentazione diretta al SUAP è trasmessa via *'web'* mediante deposito su apposita *"scrivania"* telematica e contestualmente sulle scrivanie di tutti uffici interni e degli enti esterni coinvolti nel procedimento unico per l'espletamento delle funzioni proprie. In via transitoria, nel caso di mancata attivazione della scrivania presso qualche ufficio, il SUAP provvede ad inoltrare la documentazione mediante PEC all'ufficio medesimo.
6. Il sistema telematico all'atto del deposito sulla *"scrivania"* del SUAP della pratica provvederà a rilasciare automaticamente al mittente apposita *"ricevuta di avvenuto ricevimento"* che, nel caso delle SCIA, consente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto <sup>7</sup>, di avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

#### Art. 7 - Avvio del procedimento

1. La decorrenza del termine di legge per il controllo delle SCIA nel procedimento automatizzato o del termine di istruttoria per il procedimento ordinario ha inizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 10 novembre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per la Semplificazione Normativa, dalla data di deposito per via telematica della relativa pratica sulla *"scrivania"* del SUAP.
2. La pratica pervenuta è accessibile attraverso la *"scrivania"* del sistema informatico-telematico del SUAP immediatamente da ogni ufficio per l'espletamento delle proprie funzioni; l'ufficio protocollo provvederà immediatamente alla marcatura della registrazione del protocollo sui documenti depositati in scrivania.
3. Ogni pratica di endoprocedimento è presa in carico dal responsabile di procedimento del competente ufficio comunale o di ente esterno che gli viene assegnata attraverso il deposito nella scrivania.
- Il SUAP provvede inoltre ad inviare immediatamente al mittente ed agli uffici interessati una informativa (di avvio) dei termini di controllo della SCIA o la comunicazione di avvio di procedimento con l'indicazione, di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 <sup>8</sup> e dell'articolo 17 del D.Lgs. 59/2010 <sup>9</sup>.

<sup>7</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 5 *Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze*

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

<sup>8</sup> L. 7-8-1990 n. 241 - Art. 7 *Comunicazione di avvio del procedimento*.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

L. 7-8-1990 n. 241 - Art. 8. *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

**Art. 8 - Norme comuni per il controllo delle SCIA, delle comunicazioni e delle domande di autorizzazione/licenza**

1. Come previsto all'articolo 6, comma 6 del presente regolamento, il sistema telematico all'atto del deposito sulla "scrivania" del SUAP della SCIA provvede a rilasciare automaticamente al mittente apposita "ricevuta di avvenuto ricevimento" che consente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto, di avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
2. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione/licenza/concessione devono essere redatte su appositi moduli resi disponibili sul *front-office* del portale.
3. Le stesse devono contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
  - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale), la sottoscrizione con firma digitale e l'esatta individuazione della specifica attività/intervento da svolgere;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio nei termini previsti dalla specifica normativa di riferimento;
  - c) dichiarazione attestante l'assenza di condizioni ostative all'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Nel caso di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile di ogni singolo endoprocedimento – entro 20 giorni dalla data di deposito per via telematica della pratica sulla "scrivania" del SUAP – adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto di SCIA, o dichiara l'inammissibilità dell'istanza, e ne trasmette gli atti al responsabile del SUAP, che a sua volta ne dà immediato inoltro ai soggetti interessati.

**Art. 9 - Il procedimento automatizzato (articoli 5 e 6 del D.P.R. 160/2010)**

1. La segnalazione certificata deve essere corredata della documentazione (dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici) eventualmente prevista da ciascuna specifica normativa di settore, che non sia già nella disponibilità dell'ente o che questo non possa comunque autonomamente acquisire.

Nei casi di parziale carenza della documentazione presentata, il responsabile dell'endoprocedimento entro 50 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata – ridotti a 20 giorni nel caso di SCIA di edilizia produttiva - comunica le esigenze di conformazione al responsabile del SUAP fissando un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione della segnalazione certificata o dell'attività.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, il responsabile del SUAP entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA - ridotti a 30 giorni in caso di SCIA di edilizia produttiva - dà notizia al segnalante della necessità di conformazione e del relativo termine di ottemperanza formulata dal responsabile dell'endoprocedimento, fatti salvi termini inferiori previsti da normative di settore.

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nel procedimento ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

<sup>9</sup> D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Art. 17 Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.

4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso previsti;

c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.

5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

Dalla data di presentazione della documentazione integrativa a conformazione dell'attività, decorre comunque un nuovo termine di 60 giorni - ridotto a 30 giorni in caso di SCIA di edilizia produttiva - per la possibilità di controllo della stessa da parte del responsabile dell'endoprocedimento.

2. Nel caso di mancata conformazione, che comunque deve avvenire con trasmissione della relativa documentazione al SUAP per via telematica o, nel caso di conformazione non corretta o incompleta, il responsabile dell'endoprocedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (blocco dell'attività) e lo trasmette al responsabile del SUAP per l'inoltro finale al segnalante, precisando che l'attività potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA regolare.

#### Art. 10 - Il procedimento ordinario

1. In applicazione dell'articolo 7 del Decreto <sup>10</sup>, ogni istanza di autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o altro atto di assenso deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione prevista da ciascuna specifica normativa di settore, che non sia già nella disponibilità dell'ente o che questo non possa comunque autonomamente acquisire.

Nei casi di irregolarità o incompletezza dell'istanza presentata, il responsabile dell'endoprocedimento possibilmente entro 20 giorni dall'avvio del procedimento, comunica le proprie richieste di documentazione integrativa al responsabile del SUAP mediante deposito del relativo atto in "scrivania".

2. Il responsabile del SUAP, raccogliendo anche eventuali altre richieste di integrazione formulate da responsabili di altri endoprocedimenti, provvede a darne notizia al richiedente per via telematica entro 30 giorni dall'avvio di procedimento unico, dichiarando l'interruzione del procedimento fino alla presentazione per via telematica della documentazione integrativa eventualmente richiesta, assegnando un termine massimo di 60 giorni.
3. Del provvedimento di interruzione dei termini del procedimento unico è data comunicazione anche ai responsabili degli endoprocedimenti, depositando il relativo provvedimento sulla scrivania del sistema SUAP, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.
4. Contestualmente alla richiesta di integrazioni il responsabile del SUAP formula il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della legge 241/1990 <sup>11</sup> nel caso si verifichi la mancata o parziale integrazione entro i termini fissati.

<sup>10</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 7 Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione del procedimento da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

<sup>11</sup> L. 7-8-1990 n. 241 - 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

5. Le integrazioni sono valutate dai responsabili degli endoprocedimenti con le seguenti implicazioni procedurali:
- a) in caso di integrazione mancata o parziale: il responsabile dell'endoprocedimento entro 20 giorni dalla presentazione delle integrazioni è tenuto ad emanare il provvedimento di rigetto/diniego, comunicandolo al SUAP per l'inoltro al richiedente, agli uffici interessati ed al Registro Imprese in applicazione dell'articolo 6, comma 2 lett. f-quinquies del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011<sup>12</sup>;
  - b) in caso di pratica inizialmente già completa o di integrazione completa: rispettivamente dall'avvio del procedimento e dal giorno di deposito per via telematica decorre il termine per la conclusione di ciascun endoprocedimento, con obbligo di:
    - b.1) rilascio entro 20 giorni dei pareri richiesti ad uffici ed enti;
    - b.2) rilascio di assensi (autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.) di vario genere o del provvedimento di rigetto/diniego entro i termini fissati dall'ente o dalla legge per ogni singolo endoprocedimento e comunque entro il termine massimo di 50 giorni;
6. I responsabili degli endoprocedimenti sono tenuti a formulare i pareri in forma palese con deposito degli stessi sulla 'scrivania' condivisa con le seguenti modalità:
- favorevole, con o senza prescrizioni o condizioni;
  - contrario, con le motivazioni e riferimenti normativi a supporto del rifiuto;
  - sospeso / richiesta di integrazioni, con puntuali riferimenti normativi, motivazioni e richieste di merito per il completamento dell'istruttoria.
7. Se entro i termini stabiliti non sono pervenuti i pareri o gli assensi richiesti o se i termini di legge per la conclusione di alcuni endoprocedimenti sono superiori a 90 giorni dalla presentazione della pratica completa e della sua regolare integrazione, o su istanza del soggetto interessato, il responsabile del SUAP, a sensi dell'articolo 7, comma 3 del Decreto<sup>13</sup> indice la conferenza di servizi utilizzando l'apposita procedura di coordinamento tra gli uffici comunali e gli enti terzi interessati, non appena attuata.
8. È rimessa ad appositi accordi con gli Enti competenti la definizione della modalità e dei termini di gestione del procedimento unico per quelle attività per le quali la normativa di settore prevede termini ordinari e non comprimibili di conclusione del procedimento superiori a 90 giorni.

<sup>12</sup> D.L. 13-5-2011 n. 70 - Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: (omissis)

f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

<sup>13</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 7 Procedimento unico

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

D.L. 25-6-2008 n. 112 - Art. 38 Impresa in un giorno

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

(omissis)

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

#### Art. 11 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il responsabile del SUAP indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi può essere indetta quando devono essere acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga da parte dell'amministrazione/ufficio competente, entro i termini previsti dalla relativa richiesta. La conferenza è altresì sempre indetta:
  - su richiesta di parte;
  - nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, assensi, nulla osta abbiano una durata superiore a 90 giorni;
  - nei casi previsti da normative regionali.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dal responsabile del SUAP o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
4. Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
5. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
6. Il responsabile del SUAP può invitare a partecipare alla conferenza di cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi istituzionali, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
7. I Referenti Interni ed esterni, invitati alla conferenza di servizi, impossibilitati a parteciparvi personalmente, individuano il funzionario competente a rappresentarli. Ogni ente terzo è rappresentato da un unico referente che risponde per tutti i servizi/settori/dipartimenti interessati. I referenti devono essere adeguatamente preparati per esprimere le valutazioni dell'Ente rappresentato in sede di verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi. Qualora la manifestazione di volontà dell'Amministrazione sia di competenza di organi collegiali o politici il responsabile del SUAP sottopone la proposta di conclusione del procedimento all'organo competente prima della chiusura della conferenza.
8. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.
9. Gli esiti della conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte, anche tramite acquisizione degli atti di assenso, nulla-osta o provvedimenti degli endoprocedimenti necessari.
10. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla conferenza e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

#### Art. 12 - Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

Per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del Decreto <sup>14</sup>, il responsabile del SUAP procede all'indizione della conferenza di servizi su richiesta dell'interessato. È attribuito alla Giunta comunale il potere di emanare atti di

<sup>14</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 8 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica,

indirizzo al responsabile del procedimento - inteso come responsabile del Servizio Assetto del Territorio - sulla motivata scelta da sostenere in conferenza di servizi per i casi di cui al citato articolo 8 del Decreto, qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque ne sia richiesta la sua variazione.

Il ricorso a tale tipologia di variante riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è possibile ricorrere all'uso di detta procedura per gli interventi previsti dal Decreto, esclusivamente nel rispetto degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 2581 del 22.11.2011 (BURP 196 del 20.12.2012).

#### **Art. 13 - Il procedimento di chiusura dei lavori e collaudo**

Tutte le procedure e i provvedimenti inerenti la chiusura dei lavori ed il collaudo rientrano nelle competenze del Servizio Assetto del Territorio, e sono attuate secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto <sup>15</sup>, fatta salva la trasmissione dei relativi atti al SUAP per via telematica.

#### **Art. 14 - Competenza e termini degli endoprocedimenti**

1. Spetta alla Giunta comunale e all'organo di competenza degli altri enti, approvare una tabella di individuazione degli endoprocedimenti di competenza del SUAP, per i quali non sia direttamente determinato con legge o regolamento il relativo termine di conclusione.
2. Qualora non risulti individuato da specifica legge o regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente comma 1, il termine di conclusione degli endoprocedimenti è di 30 giorni.
3. Ogni ente provvederà all'aggiornamento sistematico delle suddette tabelle, con riferimento sia all'evoluzione normativa che al monitoraggio dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione degli endoprocedimenti.

#### **Art. 15 - Pareri obbligatori e facoltativi**

1. Il responsabile di ogni endoprocedimento è tenuto a richiedere direttamente agli altri uffici ed enti, a mezzo del sistema telematico-informatico del SUAP i pareri obbligatori e quelli facoltativi. Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990, gli altri uffici e pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi richiesti obbligatoriamente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio/facoltativo o senza che l'organo/ufficio adito abbia presentato esigenze istruttorie, il parere si intende reso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo/ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto per una volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'organo o dell'Ufficio interessato. Tale attività istruttoria può essere svolta direttamente tra

---

territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

<sup>15</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.



gli uffici-enti interessati, dandone comunicazione per via telematica al SUAP ai fini dell'aggiornamento dello stato di istruttoria della pratica.

5. Il responsabile del SUAP non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

#### **Art. 16 - Documentazione**

1. Ogni ente rende disponibili i moduli per la presentazione delle domande, i formulari delle dichiarazioni da allegare alle stesse, nonché gli elenchi dei documenti da presentare unitamente alle domande.
2. Il responsabile di ogni endoprocedimento deve provvedere d'ufficio alla acquisizione dei documenti espressamente indicati dal richiedente attestanti stati, qualità personali e fatti necessari per l'istruttoria degli endoprocedimenti che siano in possesso del Comune o di altri enti pubblici, salvo che l'interessato stesso non li allegi di sua iniziativa per consentire una più celere conclusione del procedimento.

#### **Art. 17 -Diritti di partecipazione al procedimento**

L'esercizio del diritto di accesso agli atti e la partecipazione al procedimento sono di competenza del SUAP, che agisce in collaborazione con i responsabili degli endoprocedimenti interessati, tenuti ad esprimersi in merito al diritto d'accesso e di partecipazione.

#### **Art. 18 - Provvedimento conclusivo del procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Decreto <sup>16</sup>, la conclusione sia negativa che positiva del procedimento comporta l'adozione di un provvedimento conclusivo da parte del responsabile del SUAP, trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. Gli estremi dell'atto vanno inseriti nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica del portale.
2. Il formarsi eventuale del silenzio-assenso va comunicato a tutti gli uffici e a tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e indicato esplicitamente nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica.
3. Il provvedimento conclusivo del procedimento non deve aggravare il procedimento. Restano ferme le responsabilità specifiche, previste nei diversi endoprocedimenti collegati, in capo ai rispettivi responsabili di procedimento di altri uffici o di altri enti.
4. Tale provvedimento costituisce certezza amministrativa, per l'utente, per tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno concorso all'istruttoria del procedimento e per i terzi interessati, pubblici e privati, della corretta e favorevole conclusione del procedimento.

#### **Art. 19 -Riscossione diritti e spese istruttorie**

1. L'articolo 4, comma 13, del Decreto dispone che il responsabile del SUAP ponga a carico dei richiedenti anche rimborsi spese e diritti a favore degli uffici comunali.

Il SUAP persegue il principio e l'obiettivo dell'autofinanziamento mediante rimborso spese di procedimento per le attività svolte, differenziate per i vari tipi di pratiche.

Questo Comune applica i diritti di istruttoria per tutte le pratiche gestite dallo SUAP, così come definiti e approvati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, alla quale sono demandati altresì l'aggiornamento periodico ed eventuali modifiche o integrazioni degli stessi, possibilmente tenendo conto di un'uniformità proposta a livello territoriale e provinciale.

A fronte di una pratica evasa con esito non favorevole, detta somma viene comunque trattenuta.

2. Le spese istruttorie comunque denominate, relative agli atti di competenza degli enti esterni vengono versate, per ogni procedimento di competenza del SUAP, secondo le modalità previste all'articolo 2 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per la Semplificazione Normativa <sup>17</sup>.

<sup>16</sup> D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Art. 7 Procedimento unico

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

<sup>17</sup> D.M. 10-11-2011 - Art. 2 Sistema dei pagamenti

**CAPO IV - ARCHIVIAZIONE A NORMA - INVIO ATTI AL REGISTRO IMPRESE****Art. 20 - Collegamento tra SUAP e Camera di Commercio I.A.A.**

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari garantisce al SUAP di questo Comune il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel Registro Imprese, mediante l'utilizzo del programma di *'back office'*.

A tal fine, il SUAP accede alle informazioni del registro imprese tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il portale "www.impresainungiorno.gov.it" oppure con la porta di dominio del registro delle imprese previo gli opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema Pubblico di Connettività.

**Art. 21 - Accesso all'archivio informatico**

1. È consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico del SUAP, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:
  - a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
  - b) l'iter o l'esito finale di ciascun procedimento avviato presso il SUAP;
  - c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privacy industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**CAPO V - NORME FINALI****Art. 22 -Competenze del Consiglio e della Giunta**

1. È competenza del Consiglio Comunale (o organo equivalente degli enti terzi) approvare con propria deliberazione un apposito protocollo d'intesa per la disciplina dei rapporti del Comune con gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure del SUAP.
2. È competenza della Giunta comunale (o organo equivalente degli enti terzi):
  - a) provvedere all'organizzazione dei propri uffici e Servizi per dare applicazione alle disposizioni e alle procedure previste dal Decreto e dal presente Regolamento;
  - b) approvare una tabella di individuazione degli endoprocedimenti di pertinenza del SUAP, per i quali non sia direttamente determinato con legge o regolamento il relativo termine di conclusione;
  - c) approvare con apposita deliberazione le tabelle dei diritti di istruttoria da applicarsi per le pratiche gestite dal SUAP, provvedendo altresì successivamente ai relativi aggiornamenti;
  - d) con riferimento all'articolo 6, comma 4 lettera a) del presente regolamento, individuare eventuali ulteriori casistiche di esclusione dall'obbligo della modalità di trasmissione telematica.

**Art. 23 -Norme transitorie**

Nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento è ammessa la presentazione delle pratiche con modalità cartacea presso gli uffici comunali e gli enti terzi, con obbligo di regolarizzarle entro 90 giorni mediante invio delle stesse per via telematica.

**Art. 24 -Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto comunale.

1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.

2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolve automaticamente dal sistema di pagamento telematico.

3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione.

**ALLEGATI**

- PROTOCOLLO DI INTESA per la definizione dei rapporti in tema di sportello unico per le attività produttive tra la Provincia di Bari, i comuni della Provincia di Bari e il Comando provinciale dei VV.F. di Bari. Sottoscritto il 01.06.1999.
- PROTOCOLLO DI INTESA per la definizione dei rapporti in tema di sportello unico per le attività produttive tra la Provincia di Bari, i comuni della Provincia di Bari e la ASL BA. Sottoscritto il 23.04.2009.
- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di edilizia produttiva rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 10.02.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 4 - Assetto del Territorio.
- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 20.05.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 11 - Ambiente.
- VERBALE dell'incontro finalizzato a organizzare le procedure operative per l'esecuzione dei procedimenti di edilizia produttiva rientranti in ambito SUAP. Sottoscritto il 14.10.2014 dai Responsabili del Servizio 10 - Attività Produttive e del Servizio 4 - Assetto del Territorio.



COMANDO PROVINCIALE DI BARI

VIGILI DEL FUOCO



PROVINCIA DI BARI



## PROTOCOLLO DI INTESA

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
IN TEMA DI SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE TRA  
LA PROVINCIA DI BARI,  
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARI  
E IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno duemilanove, il giorno 1° del mese di Giugno,

01.06.2009



tra

la Provincia di Bari, con sede in Bari alla via Spalato, n. 19, c.f. 80000110728, in persona del legale rappresentante dott. cav. lav. Vincenzo Divella nato a Nolcattaro (BA) il 22 settembre 1942;

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma singola, in persona del Sindaco;

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma associata, in persona del Presidente;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, via Tupputi, n.52, c.f. 80019150723, nella persona del Comandante Ing. Giovanni MICUNCO nato a Bari il 7 gennaio 1949;

#### PREMESSO CHE

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi di costruire;

l'articolo 24 del D. Lgs. 112/1998 dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in avanti anche "il SUAP" o "lo Sportello"), al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;

l'art. 19 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore, tra gli altri, della raccolta ed elaborazione dati, e dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, al punto 3 lett. C, prevede che le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, con compiti di miglioramento e di coordinamento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alle localizzazioni e alla autorizzazione degli impianti produttivi, e alla creazione di aree industriali;

la Provincia è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo sopracitato, un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali;

dette funzioni, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 112/1998, sono esercitate prioritariamente attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (d'ora in avanti anche "Regolamento"), avente per oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di Sportelli unici per gli impianti produttivi), introducendo il comma 2 bis all'articolo 4 del D.P.R. n. 447/1998, ha previsto l'obbligatorietà della procedura unica dello Sportello in tema di: "localizzazione degli impianti produttivi, rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi";

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la legge 6 agosto 2008 n.133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" definendo lo Sportello Unico l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le PPAA coinvolte nel procedimento;

la "Linea guida per l'applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni" (adottate con delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007) prevedono espressamente i "Coordinamenti provinciali degli sportelli unici per le attività produttive", richiamando il ruolo delle Province, quali enti intermedi, che cooperano con la Regione nell'attività di coordinamento e miglioramento dei servizi e assistenza all'impresa;

la delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23/09/2008 prevede l'istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine alle problematiche concernenti la gestione dei procedimenti dei SUAP;
- redazione e sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra SUAP, Enti Terzi, Associazioni di categoria e Public Utilities;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

- interventi tesi a favorire l'omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie;
- definizione di modulistica che potrà essere adottata uniformemente dal SUAP della Provincia;
- azioni di coordinamento per supportare i Comuni nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli sportelli;

la dimensione ideale per la stipula di accordi con gli enti terzi coinvolti nel procedimento unico è quello provinciale, al fine di standardizzare le modalità operative di competenza dei vari Comuni con il supporto della stessa Provincia di Bari;

attraverso lo strumento della collaborazione interistituzionale il Coordinamento promuove l'innovazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e individua nelle nuove tecnologie informatiche uno strumento decisivo per migliorarne l'efficienza e l'efficacia e per valorizzare le risorse umane e professionali che vi lavorano;

attraverso una migliore articolazione delle procedure amministrative è possibile migliorare i tempi di risposta della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha competenza, in materia di prevenzione incendi, su una serie di procedimenti amministrativi riguardanti i diversi Comuni interessati, qualora all'interno dell'insediamento produttivo in esame siano comprese una o più attività di cui al D.M. 16.02.1982 e/o Tab. A e B del D.P.R. n. 689/59;

il D.P.R. 37/98, quale "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo e all'approvazione delle deroghe alla normativa vigente;

sono escluse dalla procedura disciplinata dal presente atto tutti gli impianti produttivi la cui titolarità dell'attività è in capo ad enti pubblici (Comuni, Province, Regioni).

#### CONSIDERATO CHE

tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e la Murgia Sviluppo S.p.A., società di gestione del SUAP del Patto Territoriale Sistema Murgiano era stata già firmata in data 7/08/2001 il Protocollo con il quale le parti definivano e disciplinavano i rapporti per il funzionamento e la gestione del S.U.A.P.;

in data 30/06/2004, è stato già siglato un Protocollo d'intesa tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e i seguenti Sportelli Unici per le Attività Produttive:

- o "Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano",
- o Associazione dei Comuni del "S.U.A.P. della Conca d'Oro",
- o S.U.A.P. Comune di Barletta,
- o S.U.A.P. Comune di Bitonto,
- o S.U.A.P. Comune di Corato,

I Soggetti firmatari del presente Protocollo individuano nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e nel Coordinamento degli Sportelli comunali a livello Provinciale

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Pellegrino", "Murgia", "Bari", "Bitonto", "Corato", "Barletta", "Murgia Sviluppo", "Patto Territoriale", "Sistema Murgiano", "Conca d'Oro", "Vigili del Fuoco", "Sportelli Unici", "Attività Produttive", "SUAP", "Coordinamento", "Sportelli comunali", "livello Provinciale"]*



il sistema  
finanziario

nella concreta realizzazione e attivazione dello Sportello Unico e dell'azione di semplificazione dipende la capacità di attrazione nel territorio locale di nuove imprese e di nuovi insediamenti produttivi;

in virtù del principio di semplificazione e di unicità del procedimento amministrativo di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco diventa responsabile di una parte (endoprocedimento) del procedimento unico (acente capo al SUAP comunale, in forma singola e/o associata, del territorio della Provincia di Bari;

12

90

NP

la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24;

la Legge Regionale 25 settembre 2000, n. 13;  
la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24;



la Delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni;  
la Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23/09/2008 di istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP;

Il D.P.R. 37/98, quale "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

1 D.P.R. 689/59;

il D.M. 16.02.1982;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, la Provincia di Bari, i Comuni, in forma singola ed associata, della Provincia di Bari e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari

CONCORDANO OLANTO SEGUE

resta imprescindibile, come per legge, la gestione autonoma degli "Sportelli Unici per le Attività Produttive" sia in forma associata che in forma singola, aderenti alla presente "Protocollo d'Intesa";

l'autodeterminazione di ogni "S.I.A.P." viene garantita nel rispetto dei singoli regolamenti e/o ordinamenti;

sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica in tema di: "localizzazione degli impianti produttivi, la loro rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi".

- PARTE PRIMA - FINALITÀ DELL'ACCORDO -

**ARTICOLO 1-**

**- FINALITÀ -**

Il presente "Protocollo d'Intesa" disciplina, nei confronti dell'utenza, le responsabilità e gli impegni reciproci del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, del Coordinamento della Provincia di Bari e degli "Sportelli Unici per le Attività Produttive" singoli e associati.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per l'avvio e la gestione dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" viene ritenuta condizione imprescindibile per la coerente ed efficace conduzione dello stesso "S.U.A.P." e per l'attuazione e il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dal D.Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

**- PARTE SECONDA - COMPETENZE E FUNZIONI -**

**ARTICOLO 2.**

- COMPITI PRIMARI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

La Provincia di Bari, attraverso il Tavolo di Coordinamento, si impegna a:

- promuovere il presente Protocollo d'Intesa presso tutti i Comuni della Provincia di Bari;
- ricevere richieste di adesione, eventuali modifiche c/o revisioni alla presente Protocollo di

- ricevere richieste di adesione, eventuali modifiche c/o revisioni alla presente Protocollo di

Intesa;

- diffondere le modalità operative stabilite nel presente Protocollo d'Intesa anche attraverso periodici seminari e incontri tra i Responsabili SUAP, singoli e/o associati, e i referenti dei Vigili del Fuoco;
- supportare i Comuni del territorio provinciale nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- promuovere e coordinare gruppi di lavoro con i referenti dei SUAP, singoli e/o associati, e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco allo scopo di individuare, attraverso il confronto tra le diverse esigenze lavorative, modalità operative comuni e il più possibile univoche su tutto il territorio provinciale in materia di prevenzione incendi;
- favorire l'omogeneizzazione delle procedure e della modulistica, la definizione della documentazione e dei flussi procedurali condivisi tra SUAP, singoli e/o associati, e Vigili del Fuoco nell'ambito del procedimento unico;
- istituire un sito dedicato al Coordinamento provinciale contenente: l'elenco dei SUAP del territorio, la normativa di riferimento, le informazioni relative alle attività dei gruppi di lavoro, gli accordi e le intese sottoscritti, i procedimenti e la modulistica riguardanti gli impianti produttivi, i riferimenti relativi agli Enti terzi e ai Servizi della Provincia coinvolti nel procedimento unico.

#### - ARTICOLO 3 -

##### - COMPITI PRIMARI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Il "SUAP" opererà garantendo:

- a. l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi nell'ambito dei territori ove ricadono le competenze degli Sportelli Unici;
- b. la nomina di un Responsabile del SUAP Struttura Unica, del SUAP Singolo, del SUAP Locale e del procedimento unico;
- c. l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;
- d. il rispetto, e ove è possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la "localizzazione degli impianti produttivi, la loro rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi".

#### - ARTICOLO 4 -

##### - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Nell'ambito della presente "Protocollo d'Intesa", il Responsabile del SUAP Struttura Unica e del SUAP Singolo sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello Sportello Unico. In particolare:

- a. coordina l'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui alla lettera d. del precedente articolo 3;
- b. segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza;



- c. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d. indice le "Conferenze di Servizi";
- e. cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
- f. cura le comunicazioni agli interessati;
- g. prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività dello "Sportello Unico per le Attività Produttive".

I Responsabili dei SUAP Locali esercitano compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalle relative convenzioni per la gestione associata dei "SUAP", nei confronti delle altre strutture interne coinvolte nel procedimento unico.

### - PARTE TERZA - RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DI SETTORE -

#### - ARTICOLO 5 -

##### - NOMINA DEL REFERENTE DELLO SPORTELLO UNICO PRESSO IL COMANDO DEI VV.F. -

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari nomina il Referente dello Sportello Unico dell'Ente, e un Suo Vice, che, con compiti comunque di sovrintendenza e di coordinamento interno all'Ente stesso, assicuri i rapporti con gli Sportelli Unici.

Del Referente sarà comunicato al S.U.A.P. e al Coordinamento Provinciale del SUAP ogni recapito (telefono diretto, cellulare di servizio, fax, e-mail). Lo stesso sarà messo nelle condizioni di interfacciarsi autonomamente al servizio informatico di gestione degli Sportelli Unici.

L'attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente da ogni Amministrazione in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

#### - ARTICOLO 6 -

##### - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. -

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari adotta tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. n. 447/98, come successivamente variato e integrato, si impegna a:

- a. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso, così come specificato più in dettaglio nei punti seguenti della presente "Protocollo d'Intesa";
- b. partecipare agli incontri, seminari e dibattiti indetti dal Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici per l'efficiente espletamento del servizio offerto dal S.U.A.P.;
- c. informare preventivamente le altre Amministrazioni aderenti al Protocollo d'Intesa sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzare la gestione dello Sportello Unico;
- d. comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e al Coordinamento della Provincia di Bari, tutte le informazioni necessarie al continuo aggiornamento dei servizi informativi, degli archivi e delle banche dati;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

a. attivare un servizio di consulenza telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive in base alla risposta a quesiti.

**- ARTICOLO 7 -**

**- ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO -**

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente "Protocollo d'Intesa" il Comando VV.F. di Bari e i S.U.A.P. si impegnano a dare ai propri Uffici aventi competenza in tema di insediamenti produttivi le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto - e, ove possibile - la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come successivamente variato ed integrato.

**- ARTICOLO 8 -**

**- FIRMA ELETTRONICA E PROTOCOLLO INFORMATICO -**

In coerenza con le disposizioni normative vigenti, il Comando VV.F. di Bari si impegna ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile la firma elettronica e il Protocollo Informatico.

**- ARTICOLO 9 -**

**- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -**

Compatibilmente con le risorse disponibili, la Provincia di Bari, attraverso il Coordinamento dei SUAP e in collaborazione con i SUAP sottoscrittori e il Comando Provinciale dei VV.F. di Bari, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a creare momenti di formazione e addestramento professionale, anche comuni, degli addetti che dovranno operare allo Sportello Unico per le Attività Produttive o interagire con esso.

**- PARTE QUARTA - ARCHITETTURA INFORMATICA E TELEMATICA -**

**- ARTICOLO 10 -**

**- ARCHITETTURA DEL DATABASE -**

I SUAP si impegnano a inserire tutti i procedimenti di competenza in un database disponibile on line sui propri siti Internet, ove esistenti.

Il database dei procedimenti SUAP contiene le seguenti informazioni:

1. numero di pratica;
2. data di ricezione o di protocollo;
3. richiedente o destinatario dell'intervento;
4. scheda di descrizione analitica dell'intervento;
5. curriculum del procedimento (avvio, eventuali sospensioni, pareri, conclusione ed esiti);
6. avvisi di convocazione delle Conferenze di Servizi;
7. registrazione dei partecipanti alla "Conferenza di Servizi" e dei relativi verbali/decisioni;
8. registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell'impianto effettuati dagli Enti o Uffici a ciò preposti.

Tutti gli archivi dovranno essere accessibili via Internet, salvaguardando le esigenze previste dalla normativa sulla privacy.

*[Area con diverse firme e iniziali scritte a mano]*

- PARTE QUINTA - LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE -

- ARTICOLO 11 -

DOTAZIONI DI BASE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI

Il Referente Unico S.U.A.P. del Comando VV.F. dovrà in ogni caso essere dotato:

- di una postazione telefonica ad accesso diretto;
- di un fax diretto;
- di un personal computer di adeguata potenza dotato: a) di programmi software per le attività di base specificati nella precedente parte quarta; b) di modem; c) di stampante; d) di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.

- ARTICOLO 12 -

INTERAZIONI TRA IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. E GLI SPORTELLI UNICI

L'identificazione univoca sia del Referente Unico S.U.A.P. del Comando VV.F. di Bari che dei Responsabili S.U.A.P. degli Uffici nonché dei Responsabili dei diversi procedimenti ha la seguente finalità:

- attivare e garantire un permanente canale di comunicazione tra il Comando VV.F. di Bari, gli Uffici ed i Responsabili dei diversi procedimenti;
- consentire per ogni procedimento l'esatta individuazione del Responsabile.

In tal modo, si attiverà una prima rete amministrativa per lo sviluppo locale, la semplificazione amministrativa e la diffusione dei flussi di comunicazione tra gli Uffici e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività economiche e produttive.

- PARTE SESTA - COOPERAZIONE E INTERAZIONE -

- ARTICOLO 13 -

SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI UFFICI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del S.U.A.P. e del procedimento unico, lo scambio di informazioni tra il Comando Provinciale dei V.V.F. di Bari e gli Sportelli Unici dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

- ARTICOLO 14 -

MODIFICAZIONE NEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E NELLE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichino i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici e a tutti i Responsabili dei procedimenti che fanno parte della presente "Protocollo d'Intesa".

La comunicazione dei nuovi assetti organizzativi, funzionali e tecnologici e delle nuove responsabilità di procedimento dovrà aver luogo con la massima tempestività.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

L'Ufficio o il nuovo Responsabile del procedimento dovrà comunicare le modificazioni intervenute, descrivere le nuove modalità di interazione ed aggiornare il database pubblico dei Responsabili dei procedimenti.

- ARTICOLO 15 -

- VARIAZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI -

Il SUAP e il Comando Provinciale dei V.V.F. di Bari sono tenuti a comunicare immediatamente ai Responsabili dei diversi procedimenti facenti parte del presente "Protocollo d'Intesa" e al Coordinamento Provinciale, eventuali variazioni nella normativa (comunitaria, nazionale, regionale o regolamentare) relativa ai procedimenti da essi gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente trasmettendo al tempo stesso:

- i testi normativi;
- le indicazioni tecniche e operative da comunicare alle imprese, in particolare per quanto riguarda le modificazioni negli adempimenti;
- l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione normativa;
- ogni altra informazione utile alle imprese.

Il Coordinamento Provinciale provvederà a pubblicizzare l'informazione on line sul proprio sito istituzionale.

- ARTICOLO 16 -

- MODULISTICA -

La modulistica ai fini della prevenzione incendi è scaricabile direttamente dall'utente dal sito nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Le eventuali variazioni nella modulistica saranno comunicate fra le parti aderenti alla presente "Protocollo d'Intesa" con la necessaria tempestività.

La comunicazione della variazione della modulistica conterrà:

- a. l'esatta indicazione della nuova modulistica da introdurre ovvero da modificare;
- b. una spiegazione delle nuove modalità di compilazione della modulistica;
- c. il momento della sua entrata in vigore;
- d. ogni altra informazione utile alle imprese.

Il Coordinamento Provinciale provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale la nuova modulistica.

- PARTE SETTIMA - LE INTERAZIONI CON LE IMPRESE -

- ARTICOLO 17 -

- LA COOPERAZIONE PER UNA EFFICACE INTERAZIONE CON LE IMPRESE -

Oltre alla gestione del procedimento unico, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà svolgere nei confronti dell'utenza anche le seguenti funzioni di servizio:

- accoglienza dell'impresa e interazione con essa per la comprensione delle richieste e/o delle esigenze della stessa;

- assistenza e consulenza in ordine a modalità e adempimenti amministrativi per gli insediamenti produttivi.

Al fine di garantire l'efficace e la pertinente erogazione anche di tali servizi, il Comando VV.F. di Bari si impegna, per la parte di propria competenza, in ogni caso a:

- fornire la disponibilità e il supporto per chiarire e risolvere incertezze o problemi di natura tecnica;
- indicare le condizioni per un corretto e tempestivo espletamento del procedimento.

Le modalità e gli strumenti di cui i S.U.A.P. potranno avvalersi per l'assolvimento di queste funzioni sono i seguenti:

- contatto telefonico con il Referente S.U.A.P. del Comando VV.F. di Bari con risposta da ottenersi contestualmente alla telefonata per i casi di immediata e informale soluzione;
- richiesta via fax o per posta elettronica da parte dei S.U.A.P. con risposta da fornirsi con gli stessi mezzi nel più breve termine possibile;
- incontri diretti presso il Comando VV.F. di Bari tra l'impresa e i Responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono chiarimenti nei casi di particolare complessità.

#### - PARTE OTTAVA - PROCEDURE -

##### - ARTICOLO 18 -

##### PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO UNICO -

La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e il S.U.A.P. interessato:

- a. si impegnino a rispondere in ogni caso alle richieste di atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati;
- b. si attengano rigorosamente al rispetto dei tempi sia al fine di consentire la richiesta all'impresa di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della "Conferenza di Servizi" in caso di pareri negativi;
- c. si impegnino ad effettuare le verifiche loro richieste motivandole analiticamente al fine di dare all'impresa e al S.U.A.P. una completa informazione di ritorno;
- d. prevedano nei propri regolamenti interni - d'intesa con il S.U.A.P. e - qualora necessario - con gli altri Enti o Uffici esterni coinvolti nel procedimento unico - soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente con le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- e. si adoperino ad evitare, per quanto è possibile, il ricorso alla "Conferenza di Servizi" al fine di ridurre i tempi e i costi del procedimento unico stesso.

##### - ARTICOLO 19 -

##### - AVVIO DEL PROCEDIMENTO -

Tutte le istanze dei suddetti Comuni soggette alle procedure del D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovranno pervenire al Comando Provinciale dei VV.F. di Bari, pena l'irricevibilità delle stesse, esclusivamente tramite gli Sportelli Unici per le Attività Produttive in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 2/bis, del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00.

*[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including a prominent signature on the left and several others on the right.]*

In materia di prevenzione incendi le procedure introdotte dal regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive trovano applicazione alle attività istruttorie finalizzate al rilascio di pareri di conformità sui progetti, alla successiva attività di controllo finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e non al rinnovo dello stesso e alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), per i quali resta confermata la piena applicazione della Legge n. 966/65, del D.P.R. n. 577/82 e del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4.05.1998.

Per l'avvio del procedimento unico, il S.U.A.P. del Comune in cui ricade l'insediamento produttivo opererà come segue:

1. valuterà preliminarmente la completezza della documentazione necessaria all'avvio del procedimento unico e, nel caso di evidenti carenze documentali, inviterà l'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
2. accetterà la domanda unica comprensiva della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e della relativa documentazione prevista dal D.P.R. n. 37/98, dal D.M. 4.05.98, dalla Legge n. 966/65 e dal D.P.R. 577/82;
3. in caso di valutazione preliminare positiva della domanda e della relativa documentazione, immetterà la pratica nell'archivio informatico e avvierà il procedimento, trasmettendo gli atti, nelle copie idonee, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alle Strutture Uniche:
  - n. 2 copie elaborati progettuali, redatti ex D.M. 4.05.98, per parere di conformità, ex art. 2 del D.P.R. n. 37/98;
  - n. 3 copie elaborati progettuali, redatti ex D.M. 4.05.98, per parere in deroga, ex art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

La trasmissione degli atti al Comando Provinciale VV.F. di Bari potrà avvenire anche in via telematica tramite il sito [www.impresa.gov](http://www.impresa.gov), che interagisce con il sito ufficiale dei vigili del fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

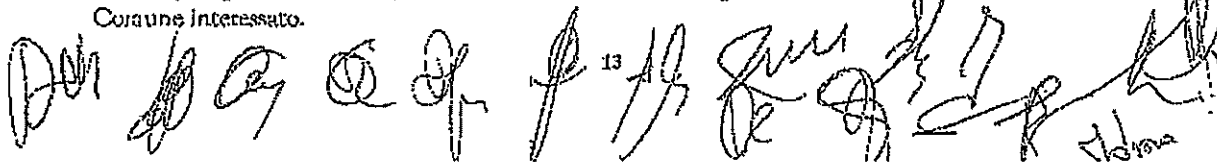
Il Comando VV.F. di Bari, ricevuta l'istanza, provvederà a comunicare al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al S.U.A.P. Locale del Comune interessato, l'avvio del procedimento utilizzando il Modello P 54; in tale modello sarà indicato un codice PIN che consentirà di conoscere lo stato dell'endoprocedimento, interagendo con il sito dei vigili del fuoco nella sezione prevenzione incendi on line.

#### - ARTICOLO 20 -

#### - TERMINI DEL PROCEDIMENTO UNICO -

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, con l'adesione al presente "Protocollo d'Intesa", si impegna a far pervenire al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al S.U.A.P. Locale del Comune interessato, i pareri di propria competenza, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione (con esclusione dei giorni di eventuale sospensione del procedimento).

Per i pareri in deroga, ex art. 6 del D.P.R. n. 37/98, il Comando Provinciale VV.F. di Bari si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale VV.F. il parere di competenza entro 25 gg dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del SUAP. La Direzione a sua volta si impegna a trasmettere il proprio parere entro 55 gg dalla data di ricezione direttamente al Comando. Quest'ultimo provvede a concludere l'endoprocedimento entro 90 gg, comunicandone le risultanze al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al S.U.A.P. Locale del Comune interessato.







-ARTICOLO 21 -  
- LA GESTIONE DELLE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI -

Per la gestione delle integrazioni amministrative da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema:

1. entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il Comando Provinciale del VV.F. di Bari si impegna, con il presente "Protocollo d'intesa", a comunicare (per posta e/o via fax) al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al S.U.A.P. Locale del Comune interessato la richiesta di eventuali integrazioni amministrative a perfezionamento dell'istanza; ciò al fine di dar luogo ad un'unica richiesta di integrazione documentale da parte del SUAP e di assicurare la sospensione dei termini del procedimento unico per una sola volta;
2. è fatta salva la possibilità per i S.U.A.P. che sottoscrivono il presente "Protocollo d'intesa", di sollecitare le risposte per telefono, fax o posta elettronica.

-ARTICOLO 22-  
- COMUNICAZIONE PREAVVISO DI DINIEGO -

Nel caso in cui la documentazione integrativa di cui all'articolo precedente non sia esaustiva e/o si ravvisino i presupposti per l'emissione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i. si opererà come segue.

1. Parere di conformità ex art. 2 del D.P.R. 37/98.

Qualora il Comando Provinciale VV.F. di Bari comunichi un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., detto preavviso dovrà essere trasmesso direttamente all'interessato e per conoscenza al SUAP, singolo e/o associato, e i termini del subprocedimento saranno interrotti. L'istante avrà quindi la possibilità di presentare osservazioni/integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso suddetto direttamente al Comando Provinciale VV.F. di Bari e per conoscenza al SUAP, singolo e/o associato, e in tal caso i termini riprenderanno a decorrere dalla data in cui il Comando Provinciale VV.F. di Bari riceverà le osservazioni/integrazioni. Decorso il termine di cui sopra senza che siano state presentate osservazioni/integrazioni, il Comando Provinciale VV.F. di Bari formalizzerà il diniego definitivo e lo trasmetterà al SUAP, singolo e/o associato, che darà seguito ai successivi atti di propria competenza.

2. Parere in deroga, ex art. 6 del D.P.R. n. 37/96.

Qualora la Direzione Regionale VV.F. di Bari comunichi un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., detto preavviso dovrà essere trasmesso direttamente all'interessato, nonché al Comando Provinciale VV.F. di Bari ed al SUAP, singolo e/o associato, ed i termini del subprocedimento saranno interrotti. L'istante avrà quindi la possibilità di presentare osservazioni/integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso suddetto direttamente presso la Direzione Regionale VV.F. e per conoscenza al SUAP, singolo e/o associato; in tal caso i termini del subprocedimento riprenderanno a decorrere dalla data in cui la Direzione Regionale VV.F. riceverà le osservazioni/integrazioni. Decorso il termine di cui sopra senza che siano state presentate osservazioni/integrazioni, la Direzione Regionale VV.F. comunicherà al Comando Provinciale VV.F. di Bari il parere di diniego definitivo che verrà successivamente formalizzato al SUAP, singolo e/o associato, tramite il Comando VV.F. di Bari, per i successivi atti di propria competenza.

*[A series of approximately 15 handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, spanning across the width of the document.]*

-ARTICOLO 23-  
-IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO-



Per l'acquisizione degli atti istruttori e/o pareri tecnici, ai fini della conclusione del procedimento semplificato, gli Sportelli Unici opereranno come segue:

1. qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di procedimento unico e siano tutti favorevoli, lo Sportello Unico registrerà nel database dell'iter dei procedimenti unici le autorizzazioni a mano a mano che esse pervengono; comunicherà all'impresa la conclusione positiva del procedimento unico; comunicherà al Comando VV.F. di Bari e agli altri Enti interessati al procedimento l'esito positivo del procedimento unico stesso;
2. alla prima pronuncia negativa lo Sportello Unico registrerà nel database dell'iter dei procedimenti unici l'autorizzazione negativa pervenuta; comunicherà all'impresa la conclusione negativa del procedimento unico; comunicherà al Comando VV.F. di Bari e agli altri Enti interessati al procedimento l'esito negativo del procedimento unico stesso, preavvertendoli, contestualmente, della eventuale richiesta, inoltrata dall'impresa interessata, di convocazione della "Conferenza di Servizi", ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 440/00;
3. qualora non pervenga alcun atto istruttorio e/o parere tecnico nei termini previsti, o ne manchi qualcuno in base all'iter del procedimento unico stabilito, lo Sportello Unico registrerà nel database dell'iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento; comunicherà all'impresa lo stato del procedimento unico; convocherà entro un massimo di 5 giorni una "Conferenza di Servizi decisoria", ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 440/00, fissandone la data.

-ARTICOLO 24-  
-LA CONFERENZA DI SERVIZI-

Per lo svolgimento delle "Conferenze di Servizi" ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e successive modifiche e integrazioni, Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e artt. 9, 10, 11 e 12 e Legge 24 novembre 2000, n. 340) nonché da quanto disciplinato in maniera specifica agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

-ARTICOLO 25-  
-LA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 4 DEL D.P.R. 447/98-

Se entro i termini previsti dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. il Comando VV.F. di Bari si pronuncia negativamente, il Responsabile S.U.A.P. trasmette al richiedente tale pronuncia negativa entro tre giorni dal ricevimento della stessa e chiude il procedimento.

Il responsabile S.U.A.P., inoltre, informa l'interessato circa la possibilità di richiedere allo Sportello Unico o alla Struttura Unica la convocazione della "Conferenza di Servizi", ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 447/98 e s.m.i. contestualmente alla presentazione di una nuova istanza di parere, ex art. 2 del D.P.R. n. 37/98, secondo la procedura del D.M. 4.05.1998, ai fini del superamento della pronuncia negativa.

Qualora l'interessato richieda in suddetta Conferenza, il responsabile S.U.A.P. la convoca, fissando la data di celebrazione al cinquantesimo giorno dalla data di ricevimento dell'istanza e, contestualmente, la trasmette al Comando VV.F. di Bari.

Il Responsabile S.U.A.P. fissa la data di celebrazione della "Conferenza di Servizi" al cinquantesimo giorno dalla data di trasmissione dell'istanza al Comando VV.F.

Il Comando VV.F. di Bari si impegna ad emettere il parere entro 45 giorni dal ricevimento della stessa e comunque non oltre la data di celebrazione della "Conferenza di Servizi".

*[Area con diverse firme e una data "15" stampata]*

-ARTICOLO 26-  
- LA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 5 DEL D.P.R. 447/98 -



La "Conferenza di Servizi", indetta in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/98, così come modificato dal D.P.R. n. 440/00, presuppone il preventivo accertamento della rispondenza del progetto alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale. In particolare, per quanto attiene l'accertamento della rispondenza del progetto alle norme di sicurezza del lavoro riguardanti gli aspetti antincendio, il S.U.A.P. dovrà preventivamente acquisire il parere di conformità ex art. 2 del D.P.R. n. 37/98 (ovvero ex art. 6 del D.P.R. 37798 nei casi di deroga), nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., nonché dalla DGR 2000/2007.

-ARTICOLO 27-  
- IL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE -

Il S.U.A.P. e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ritengono opportuno che l'impresa possa ricorrere al procedimento mediante autocertificazione solo nel caso di attività regolate da norme tecniche verticali di prevenzione incendi.

Il D.Lgs. n. 112/98, art. 25 punto c, prevede per le imprese la "facoltà di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti".

Il D.P.R. n. 447/98 e successive variazioni ed integrazioni, disciplina l'uso dell'autocertificazione consentendo alle imprese di ricorrervi o in via esclusiva (tranne che per le materie non autocertificabili) o, per quelle singole autorizzazioni che l'impresa non valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.

L'impresa può dunque scegliere un procedimento misto, decidere, cioè, di autocertificare solo in parte l'intervento richiesto, ricorrendo per le parti restanti al procedimento semplificato.

Le autocertificazioni, secondo le normative vigenti, dovranno essere asseverate da professionisti iscritti nell'Elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della Legge 7.12.1984, n. 818.

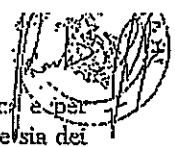
-ARTICOLO 28-  
- LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE -

In situazioni nelle quali l'impresa - sulla base delle sue conoscenze o perché abbia consultato il S.U.A.P. - abbia già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento unico e si rivolga allo Sportello Unico per l'avvio dello stesso, la procedura sarà la seguente:

1. compilazione e consegna allo Sportello Unico del Comune interessato all'unità produttiva, da parte dell'impresa, della domanda unica comprensiva della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, delle relative autocertificazioni e - per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell'impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste (procedimento misto) - anche della documentazione progettuale richiesta;
2. valutazione preliminare da parte del S.U.A.P. della completezza della documentazione e delle autocertificazioni previste e, nel caso di evidenti carenze documentali, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
3. in caso di valutazione preliminare positiva della domanda e della documentazione da parte del S.U.A.P. immissione della stessa nell'archivio Informatico e avvio del procedimento;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical list of initials and a signature at the bottom.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be "16" and others.

- 
4. trasmissione degli atti nelle copie idonee allo Sportello Unico o alla Struttura Unica e per conoscenza al SUAP Locale del Comune interessato ed al Comando, per l'attivazione sia del sub-procedimenti autocertificati che per quelli per i quali l'impresa non abbia richiesto l'autocertificazione;
  5. entro 15 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni e della documentazione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari si impegna a comunicare allo Sportello Unico o alla Struttura Unica e per conoscenza al SUAP Locale del Comune interessato (per posta e via fax) la richiesta di eventuali integrazioni amministrative ai fini del perfezionamento dell'istanza;
  6. in caso di mancata espressione del parere entro 60 gg. varrà il principio del silenzio-assenso;
  7. è fatta salva la possibilità per gli Sportelli Unici di sollecitare le risposte da parte degli Enti o Uffici esterni per telefono, fax o posta elettronica;
  8. ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 5, del D.P.R. 447/98 e successive variazioni ed integrazioni, qualora il Comando Provinciale dei VV.F. di Bari lo ritenga necessario, ovvero per progetti di particolare complessità per l'adeguamento alle norme di sicurezza, informa lo Sportello Unico della necessità di convocare l'impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche progettuali, il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore. Il verbale dell'audizione sarà registrato nel database dei procedimenti unici e in ogni caso trasmesso a cura del S.U.A.P. o a cura della Struttura Unica a tutti gli Enti o Uffici coinvolti nel procedimento;
  9. il termine del procedimento è quindi sospeso fino alla presentazione del progetto modificato;
  10. la comunicazione da parte dell'impresa allo Sportello Unico dell'avvio dei lavori - quale sia stato il procedimento adottato - dovrà essere trasmessa al Comando per i controlli di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 447/98 e successive variazioni e integrazioni.

- PARTE NONA - PROCEDIMENTO DI COLLAUDO -

- ARTICOLO 29 -

- IL COLLAUDO A NORMA DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 447/98 E SS.MM.II. -

Al fine di ricordare le procedure per il rilascio dell'agibilità o del nullaosta all'esercizio dell'attività stabilite dall'art. 9, del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. con quelle connesse alle verifiche - sopralluogo in materia di prevenzione incendi, l'istanza di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), corredata della prevista documentazione tecnica, certificazioni e attestazioni ex D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4.05.98, deve essere presentata da parte della Ditta istante al S.U.A.P. del Comune interessato.

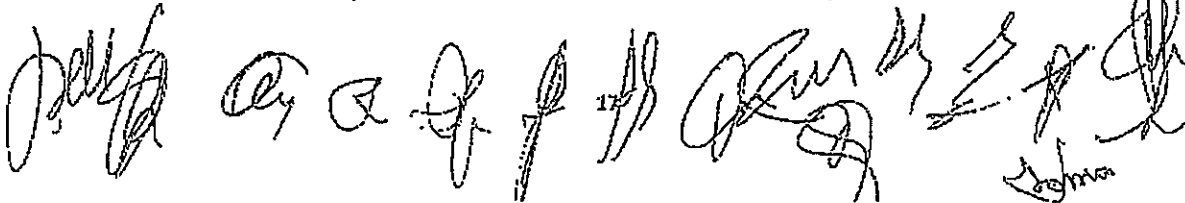
Quest'ultimo provvederà a trasmettere l'istanza di sopralluogo al Comando VV.F. di Bari, a mezzo fax o posta elettronica o a mezzo posta, per i successivi adempimenti.

Il Comando VV.F. di Bari, ricevuta l'istanza, deve provvedere a comunicare, con immediatezza, anche via fax, al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al S.U.A.P. Locale del Comune interessato, l'avvio del procedimento (Modello P 54).

- ARTICOLO 30 -

- DEPOSITO D.I.A. -

Il SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, il SUAP Struttura Unica comunica all'impresa interessata che la Dichiarazione di Inizio Attività - D.I.A. - dovrà essere presentata direttamente presso il Comando VV.F. di Bari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 37/98.





Il Comando VV.F. di Bari provvederà a dare immediata comunicazione, anche via fax, al SUAP Singolo, o, nel caso degli Sportelli associati, al SUAP Struttura Unica e per conoscenza al SUAP. Località del Comune interessato, circa l'avvenuto deposito della D.I.A.

L'acquisizione da parte del S.U.A.P. della Dichiarazione di Inizio Attività di cui sopra, costituisce certificato positivo di collaudo ex art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., il quale è da considerarsi, pertanto, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo da parte del Comando VV.F. di Bari, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., entro i termini stabiliti dal D.P.R. n. 37/98.

#### - ARTICOLO 31 -

#### - COLLAUDO DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE -

La procedura disciplinata dal precedente articolo non è applicabile al collaudo dei locali di pubblico spettacolo e degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

- a. Nel caso di locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), il collaudo, convocato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovrà avvenire contestualmente al collaudo da parte dell'apposita C.C.V.L.P.S., così come disciplinato dal R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. n. 635/40, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.
- b. Il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, convocato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovrà avvenire contestualmente al collaudo dell'apposita Commissione Comunale Carburanti, così come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 32/98, dalla L.R. n. 23/2004 e Regolamento Regionale n. 2/2006.

#### - PARTE DECIMA - SPESE -

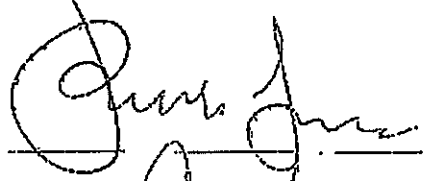
#### - ARTICOLO 32 -

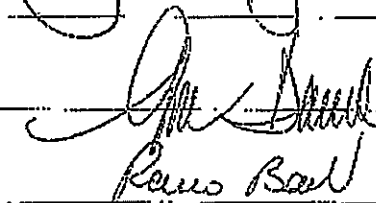
#### - VERSAMENTI DOVUTI -

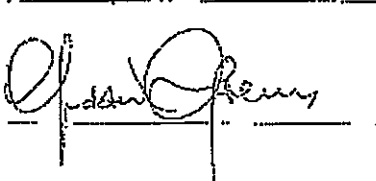
Con l'adesione al presente "Protocollo d'Intesa", lo Sportello Unico per le Attività Produttive si impegna a trasmettere, unitamente all'istanza per l'avvio del sub-procedimento di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, le ricevute dei versamenti dovuti, in base alla Legge n. 966/65 e al D.M. 4.05.98 predisposte dagli interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Bari  
Cav. avv. Vincenzo Divella







Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari  
Il Comandante Ing. Giovanni MICUNCO  
ING. FEDERICO DE CANDIA  
V. Presidente SUAP Associato "Murgia Sviluppo"  
Avv. Vito Zaccaria  
VICE PRESIDENTE  
Rene Barbieri  
Rappresentante legale SUAP Associato  
"Conca d'oro"  
ING. GIOVANNI DI PIERRO

Sindaco di Adelfin



Sindaco di Alberobello

Sindaco di Andria

X Sindaco di Bari

CONF. ANTONIO MATTIA

A. MATTIA

Sindaco di Barletta

Sindaco di Binetto

Sindaco di Bisceglie

MICHELE DELL'OLIO

per delega del sindaco

ROSA DI LEO

Sindaco di Bitetto  
VICE SINDACO

DONATO CALAMITA

Donato Calamita

Sindaco di Bitonto

Sindaco di Bitritto

Sindaco di Canosa



Sindaco di Casamassima

Sindaco di Castellana Grotte

ASS. ANDREA RINALDI

Sindaco di Conversano

VICE SINDACO ANTONIO BUCCHIA

Sindaco di Corato

VICE SINDACO B. NOCCA

Sindaco di Giovinazzo

Sindaco di Locorotondo

ASS. MARINA RANFARO

Sindaco di Modugno

VICE SINDACO  
VITO DEL POTI

Sindaco di Mola

VICE SINDACO  
GIUSEPPE DE SILVIO

Sindaco di Molfetta

Sindaco di Monopoli

ASS. ANTONIO ROTONDI

Sindaco di Noci

Ricordo An h

[Signature]

Beniamino Mace

[Signature]

ATO del Zilly

[Signature]

[Signature]

Sindaco di Palo del Colle



Sindaco di Polignano a Mare

Sindaco di Putignano

03-03-2009

ANGELO NIDETI COLOSÌ GIANVINCENTO

Sindaco di Ruvo

ASS. LONINO SALVATORE

Sindaco di Sannicandro

Sindaco di Tarlizzi

ASS. MANGIARZO DI MARIA

Sindaco di Trani

Sindaco di Turi

AVV. GIANFRANCO D'AUTILIA

[Signature]  
[Signature]

[Signature]

[Signature]





PER PRESA D'ATTO

Comuni SUAP Associato "Murgia Sviluppo"

Sindaco di Acquaviva delle Fonti

Sindaco di Altamura

Sindaco di Cassano Murge

Ass. PETRONE ANTONIO

Antonio Petrone

Sindaco di Gioia del Colle

Ass. GIORDANO FRANCESCO

Giordano Francesco

Sindaco di Gravina in Puglia

Sindaco di Grumo Appula

Sindaco di Minervino Murge

ROSPOTEMI LUIGI

Luigi Rospotemi

Sindaco di Poggiorsini

Sindaco di San Michele di Bari

Sindaco di Santeramo in Colle

Sindaco di Spinazzola



Sindaco di Toritto

Comuni SUAP Associato "Conca d'oro"

Sindaco di Capurso

Sindaco di Cellamare

VICE SINDACO

MICHELE DE SANTIS

Sindaco di Rutigliano

Sindaco di Triggiano

Sindaco di Valenzano

**DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
IN TEMA DI SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE TRA  
LA PROVINCIA DI BARI,  
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARI  
E LA ASL BA**

L'anno duemilanove, il giorno 23 del mese di aprile,

tra

la Provincia di Bari, con sede in Bari alla via Spalato, n. 19 c.f. 80000110728, in persona del legale rappresentante dott. cav. lav. Vincenzo Divella nato a Noicattaro (BA) il 22 settembre 1942.

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma singola, in persona del Sindaco;

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma associata, in persona del Rappresentante legale;

la ASL BA, con sede legale al Lungomare Starita, n. 6 - 70123 BARI Codice fiscale/partita Iva 06534340721 in persona del legale rappresentante Direttore Generale Avv. Lea Cosentino nata a Ruvo di Puglia (BA), il 13 maggio 1968.

**PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi di costruire;

l'articolo 24 del D. Lgs. 112/1998 dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un'unica struttura sia responsabile

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

dell'intero

procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in avanti anche "SUAP" o "Sportello"), al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;

l'art. 19 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore, tra gli altri, della raccolta ed elaborazione dati, e dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, al punto 3 lett. C, prevede che le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, con compiti di miglioramento e di coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alle localizzazioni e alla autorizzazione degli impianti produttivi, e alla creazione di aree industriali;

la Provincia è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali;

dette funzioni, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 112/1998, sono esercitate prioritariamente attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (d'ora in avanti anche "Regolamento"), avente per oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di Sportelli Unici per gli impianti produttivi), introducendo il comma 2 bis all'articolo 4 del D.P.R. n. 447/1998, ha previsto l'obbligatorietà della procedura unica dello Sportello in tema di: *"localizzazione degli impianti produttivi, rilocalizzazione,*

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

*realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi";*

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la legge 6 agosto 2008 n.133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" definendo lo Sportello Unico l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

le "Linee guida per l'applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni" (adottate con delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007) prevedono espressamente i "Coordinamenti provinciali degli Sportelli Unici per le Attività Produttive", richiamando il ruolo delle Province, quali enti intermedi, che cooperano con la Regione nell'attività di coordinamento e miglioramento dei servizi e assistenza all'impresa;

la delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23 settembre 2008 prevede l'istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine alle problematiche concernenti la gestione dei procedimenti dei SUAP;
- redazione e sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra SUAP, Enti Terzi, Associazioni di categoria e Public Utilities;
- interventi tesi a favorire l'omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie;
- definizione di modulistica che potrà essere adottata uniformemente dai SUAP della Provincia;
- azioni di coordinamento per supportare i Comuni nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli Sportelli Unici.

l'ASL BA ha competenza, in materia igienico-sanitaria, su una serie di procedimenti amministrativi riguardanti gli insediamenti produttivi;

la struttura dell'ASL BA competente al rilascio dei pareri richiesti per la realizzazione e

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

l'attivazione di Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP) è il Dipartimento di Prevenzione, articolato a sua volta nei tre Servizi Medici (Igiene e Sanità Pubblica - SISP; Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - SPESAL; Igiene degli Alimenti e Nutrizione - SIAN) e nei tre Servizi Veterinari SIAV (Area A - B - C);

a seconda della tipologia del NIP da valutare, ciascuno dei precedenti Servizi può essere competente al rilascio del relativo parere secondo un protocollo ed un regolamento interno al Dipartimento di Prevenzione;

nella ASL BA è operativo l'ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP, con il compito di curare gli adempimenti amministrativi e di raccordare e coordinare le attività dei diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione chiamati all'espressione dei pareri di competenza;

#### CONSIDERATO CHE

i Soggetti firmatari individuano nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e nel Coordinamento degli Sportelli comunali a livello provinciale (Coordinamento) lo strumento per migliorare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il sistema economico e imprenditoriale, per realizzare concreti elementi di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e per rendere omogenei nella Provincia di Bari i tempi di risposta, gli iter dei procedimenti e la relativa modulistica;

attraverso il Coordinamento e i suoi organismi i Soggetti firmatari intendono, pur salvaguardando l'autonomia e le prerogative di ognuno, promuovere attraverso azioni informative e di marketing i territori e le loro peculiarità supportando così le possibilità di sviluppo in una logica unitaria provinciale;

attraverso lo strumento della collaborazione interistituzionale il Coordinamento promuove l'innovazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e individua nelle nuove tecnologie informatiche uno strumento decisivo per migliorarne l'efficienza e l'efficacia e per valorizzare le risorse umane e professionali che vi lavorano;

attraverso una migliore articolazione delle procedure amministrative è possibile migliorare i tempi di risposta della Pubblica Amministrazione e, al tempo stesso, aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

per lo sviluppo economico del territorio è necessario investire in quei settori dell'amministrazione

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

locale che hanno il compito istituzionale di confrontarsi con i cittadini e con gli imprenditori;

dalla concreta realizzazione e attivazione dello Sportello Unico e dell'azione di semplificazione dipende la capacità di attrazione nel territorio locale di nuove imprese e di nuovi insediamenti produttivi;

il Tavolo di Coordinamento Provinciale dei SUAP ha, anche, l'obiettivo di promuovere la redazione e la sottoscrizione di Protocolli d'intesa e Convenzioni tra SUAP, Enti Terzi, Associazioni di categoria e Public Utilities;

la dimensione ideale per la stipula di accordi con gli enti terzi coinvolti nel procedimento unico è quello provinciale, al fine di standardizzare le modalità operative di competenza dei vari Comuni con il supporto della stessa Provincia;

l'ASL BA, la Provincia di Bari e i Comuni, in forma singola ed associata, sottoscrittori della presente Convenzione, oltre ad avere specifiche competenze istituzionali, rappresentano, con questo atto di impegno, la volontà di voler perseguire con successo ed in tempi certi l'obiettivo della semplificazione a partire dalla concreta realizzazione di quanto previsto dalle norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

in virtù del principio di semplificazione e di unicità del procedimento amministrativo di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i., l'ASL BA diventa responsabile di una parte (endoprocedimento) del procedimento unico facente capo al SUAP comunale, in forma singola e/o associata, del territorio della Provincia di Bari;

lo svolgimento di talune attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive è strettamente connesso alle azioni e alle procedure amministrative di competenza dell'ASL BA e che un'azione coordinata tra i competenti Uffici Comunali e l'ASL medesima rende più agevole ed efficace il rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal Regolamento di semplificazione, recato dal D.P.R. n. 447/98, sia nel procedimento semplificato, da attuarsi nei casi espressamente previsti dall'art. 4 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, sia in quello per autocertificazione così come previsto dall'art. 6 dello stesso D.P.R. e sia in quello di collaudo ex art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.;

#### VISTO

l'art. 20 commi 5 e 8 della legge n. 59/97;

l'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il D.P.R. 20.10.1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440;

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";  
il D.to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
il D.to Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";  
il D.to Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";  
la Legge Regionale n. 36/94 e suo regolamento di attuazione;  
la Delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni;  
la Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23/09/2008 di istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP;  
il D Lgs 81/08;  
la DGR n.1924 del 21/10/08;  
il Reg. CE n° 853/2004;  
il D. Lgs 152/2006;  
l'Art. 221 T.U.L.S. in parte modificato dal DPR 380/01;  
il D.C.D.E.A. n° 282 del 21/11/2003;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, la Provincia di Bari, i Comuni, in forma singola ed associata, della Provincia di Bari e l' ASL BA

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### PARTE PRIMA

#### OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

##### ARTICOLO 1- OGGETTO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci e nei confronti dell'utenza, sia della Provincia di Bari, sia dei SUAP dei Comuni, in forma singola ed associata, e sia dell'ASL BA.

##### ARTICOLO 2 - FINALITÀ

La Provincia di Bari, i SUAP Comunali, in forma singola ed associata, e l'ASL BA con questo atto di impegno intendono perseguire in tempi certi l'obiettivo della semplificazione amministrativa,

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)



anche al fine di attivare una rete a servizio dello sviluppo locale che favorisca i flussi di comunicazione tra gli Uffici e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività economiche e produttive.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive viene ritenuta condizione imprescindibile per la coerente ed efficace conduzione dello stesso SUAP e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dal D.Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

## PARTE SECONDA COMPITI E FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI BARI

### ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Bari, attraverso il Tavolo di Coordinamento, si impegna a:

- promuovere la presente Convenzione presso tutti i Comuni della provincia di Bari;
- ricevere richieste di adesione, eventuali modifiche e/o revisioni alla presente Convenzione;
- diffondere le modalità operative stabilite nella presente Convenzione anche attraverso periodici seminari e incontri tra i Responsabili SUAP, singoli e/o associati, e i referenti ASL BA;
- supportare i Comuni del territorio provinciale nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- promuovere e coordinare gruppi di lavoro con i referenti dei SUAP, singoli e/o associati, e la ASL BA allo scopo di individuare, attraverso il confronto tra le diverse esigenze lavorative, modalità operative comuni e il più possibile univoche su tutto il territorio provinciale in materia igienico-sanitaria;
- favorire l'omogeneizzazione delle procedure e della modulistica, la definizione della documentazione e dei flussi procedurali condivisi tra SUAP, singoli e/o associati, e ASL BA nell'ambito del procedimento unico;
- istituire un sito dedicato al Coordinamento provinciale contenente: l'elenco dei SUAP del territorio, la normativa di riferimento, le informazioni relative alle attività dei gruppi di lavoro, gli accordi e le intese sottoscritti, i procedimenti e la modulistica riguardanti gli impianti produttivi, i riferimenti relativi agli Enti terzi e ai Servizi della Provincia coinvolti nel procedimento unico.

### ARTICOLO 4 - COMPITI DEL SUAP

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

Il SUAP, in forma singola e/o associata, opererà garantendo:

- a. l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi nell'ambito dei territori ove ricadono le competenze degli Sportelli Unici dei Comuni;
- b. la nomina del Responsabile SUAP, quale responsabile del procedimento unico, e in caso di SUAP associato, del Responsabile SUAP Locale, indicato dal Comune di appartenenza, nonché dei loro sostituti o facenti funzione;
- c. l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;
- d. il rispetto, e ove è possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la *"localizzazione degli impianti produttivi, la loro rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi"*.

#### ARTICOLO 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE SUAP

Il Responsabile SUAP, in forma singola e/o associata, sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso. In particolare:

- a. coordina l'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui alla lettera d. del precedente articolo 4;
- b. segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza mediante contatto telefonico, richiesta via fax o per posta elettronica;
- c. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d. indice le "Conferenze di Servizi";
- e. cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
- f. cura le comunicazioni agli interessati;
- g. prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nel caso di SUAP Associato, i responsabili dei SUAP Locali esercitano compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla relativa convenzione per la gestione associata, nei confronti delle altre strutture interne cointeressate al procedimento unico. Possono interfacciarsi direttamente con le Amministrazioni Terze mediante contatto telefonico, richiesta via fax o per posta elettronica.

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

PARTE TERZA  
COMPITI E FUNZIONI DELL'ASL BA

ARTICOLO 6 - NOMINA DEL REFERENTE SUAP PRESSO L'ASL BA

L'ASL BA nomina come Referente SUAP il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP ed un suo sostituto, che, con compiti comunque di sovrintendenza e di coordinamento interno all'Ente stesso, assicuri i rapporti con i SUAP, in forma singola e/o associata (Struttura Unica / SUAP Locali nel caso di necessità).

L'attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

L'ASL BA comunica al Coordinamento provinciale ed ai SUAP, in forma singola e/o associata, ogni recapito (telefono diretto, cellulare di servizio, fax, e-mail) del referente SUAP; qualora il SUAP sia dotato di un servizio informatico il referente ASL BA potrà interfacciarsi autonomamente al medesimo servizio informatico del SUAP mediante l'attribuzione di una password.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DELL'ASL BA

L'ASL BA adotta tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento del SUAP.

Oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. l'ASL BA si impegna a:

1. garantire agli utenti e ai Responsabili SUAP la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di pre-istruttoria, sia in fase di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso, così come specificato più in dettaglio nei punti seguenti della presente Convenzione;
2. consentire incontri diretti con l'impresa e i Responsabili dei procedimenti nei casi di particolare complessità;
3. partecipare agli incontri, seminari e dibattiti indetti dal Coordinamento provinciale per il miglioramento dei servizi offerti dai SUAP, compatibilmente con le esigenze di servizio;
4. comunicare con la massima tempestività al Coordinamento provinciale ed ai SUAP, in forma singola e/o associata, tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento dei servizi informativi, gli archivi e le banche dati;
5. adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali per una gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
6. assicurare la necessaria informazione ed assistenza al SUAP in ordine a modalità e adempimenti tecnico/amministrativi per gli insediamenti produttivi.

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

## PARTE QUARTA IMPEGNI RECIPROCI

### ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LE PRATICHE SUAP

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Provincia di Bari, i Comuni, in forma singola e/o associata, e l'ASL BA si impegnano a dare ai propri Uffici, aventi competenza in tema di insediamenti produttivi, le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto - e, ove possibile - la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come successivamente variato ed integrato.

### ARTICOLO 9 - FIRMA ELETTRONICA E PROTOCOLLO INFORMATICO

In coerenza con le disposizioni e le normative vigenti la Provincia, i SUAP comunali, in forma singola e/o associata, e l'ASL BA si impegnano ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile la firma elettronica ed il Protocollo Informatico.

### ARTICOLO 10 - GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE PRESSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BARI

E' istituito un gruppo di lavoro permanente per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, dei processi e delle soluzioni e la standardizzazione della modulistica.

Il gruppo di lavoro opera presso la sede del Coordinamento della Provincia di Bari, si riunisce con periodicità almeno trimestrale ed è costituito dai responsabili SUAP dei Comuni, in forma singola e/o associata, che sottoscrivono il presente atto e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA con il responsabile dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP e con i responsabili dei Servizi interessati e dal coordinatore del tavolo provinciale.

Il gruppo di lavoro vigila sull'applicazione della presente Convenzione, analizza e interpreta le risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento delle attività dello Sportello Unico, evidenzia le incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate e formula e propone miglioramenti e correttivi.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA fornirà al gruppo di lavoro dei responsabili SUAP per la condivisione la modulistica necessaria per la realizzazione, ampliamento, modifica per ogni tipologia di impianti produttivi. La modulistica costituirà atto aggiuntivo alla presente Convenzione e sarà pubblicata sul sito del Coordinamento provinciale e dei Comuni.

### ARTICOLO 11 - VARIAZIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DELLA MODULISTICA

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

I SUAP e l'ASL BA sono tenuti a comunicare immediatamente al Coordinamento provinciale, eventuali variazioni nella normativa (comunitaria, nazionale, regionale o regolamentare) relativa ai procedimenti da essi gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente trasmettendo al tempo stesso:

- i testi normativi;
- le indicazioni tecniche ed operative da comunicare alle imprese, in particolare per quanto riguarda le modificazioni negli adempimenti;
- l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione normativa;
- ogni altra informazione utile alle imprese.

Le eventuali variazioni nella modulistica saranno comunicate e rese note sui rispettivi siti internet con la necessaria tempestività.

La comunicazione della variazione della modulistica conterrà:

- l'esatta indicazione della nuova modulistica da introdurre ovvero da modificare;
- il momento della sua entrata in vigore;
- ogni altra informazione utile alle imprese.

Il Coordinamento provinciale provvederà a darne comunicazione a tutti i SUAP della Provincia e all'ASL BA pubblicando l'informazione on line sul proprio sito istituzionale.

#### ARTICOLO 12 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI UFFICI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del SUAP e del procedimento unico, lo scambio di informazioni tra l'ASL BA, la Provincia di Bari ed i SUAP sottoscrittori del presente atto dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichino i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del SUAP dovrà essere comunicata tempestivamente tra le parti che hanno sottoscritto la presente Convenzione.

#### ARTICOLO 13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Compatibilmente con le risorse disponibili, la Provincia di Bari, attraverso il Coordinamento dei SUAP e in collaborazione con i SUAP sottoscrittori e l'ASL BA, si impegnano a creare momenti di formazione e addestramento professionale, anche comuni, degli addetti che dovranno operare allo Sportello Unico per le Attività Produttive o interagire con esso.

#### PARTE QUINTA DOTAZIONI TECNOLOGICHE

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

## ARTICOLO 14 - DOTAZIONI DI BASE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI

Il Responsabile dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP dell'ASL BA dovrà in ogni caso essere dotato:

- di una postazione telefonica ad accesso diretto;
- di un fax diretto;
- di un personal computer di adeguata potenza dotato:
  - a) di programmi software per le attività di base specificati nella precedente parte quarta;
  - b) di modem; c) di stampante; d) di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.

## ARTICOLO 15- DATABASE DEI PROCEDIMENTI

I SUAP si impegnano a inserire tutti i procedimenti di competenza in un database disponibile on line sui propri siti Internet, ove istituiti.

Il database dei procedimenti SUAP contiene le seguenti informazioni:

1. numero di pratica;
2. data di ricezione o di protocollo;
3. richiedente o destinatario dell'intervento;
4. scheda di descrizione analitica dell'intervento;
5. curriculum del procedimento (avvio, eventuali sospensioni, pareri, conclusione ed esiti);
6. avvisi di convocazione delle Conferenze di Servizi;
7. registrazione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi e dei relativi verbali/decisioni;
8. registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell'impianto effettuati dagli Enti o Uffici a ciò preposti.

Tutti gli archivi dovranno essere accessibili via Internet, salvaguardando le esigenze previste dalla normativa sulla privacy.

## PARTE SESTA PROCEDURE

### ARTICOLO 16- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Fino al raggiungimento del regime di funzionalità della struttura SUAP le istanze soggette alle procedure del D.P.R. 447/98 e s.m.i. dovranno essere trasmesse all'ASL BA, prioritariamente tramite il SUAP in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 2/bis, del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00.

In materia igienico sanitaria le procedure introdotte dal regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive trovano applicazione alle attività istruttorie per il rilascio di pareri sui progetti

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

per la realizzazione, modifica, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi), ed alle successive attività di collaudo delle stesse strutture.

#### ARTICOLO 17 - LA GESTIONE DELLE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Per la gestione delle integrazioni da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema:

1. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l'ASL BA si impegna, con la presente Convenzione a comunicare (per posta e/o via fax) al SUAP, singolo e/o associato, la richiesta di eventuali integrazioni tecniche e/o amministrative a perfezionamento dell'istanza; ciò al fine di dar luogo ad un'unica richiesta di integrazione documentale tecnico e/o amministrativa e di assicurare la sospensione dei termini del procedimento unico per una sola volta, a cura del SUAP;
2. è fatta salva la possibilità per il SUAP, singolo e/o associato, di sollecitare le risposte per telefono, fax o posta elettronica.

#### ARTICOLO 18 - PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO UNICO

La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che l'ASL BA e il SUAP, singolo e/o associato:

- a. si impegnino a rispondere in ogni caso alle richieste di atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati;
- b. si attengano rigorosamente al rispetto dei tempi sia al fine di consentire la richiesta all'impresa di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della Conferenza di Servizi in caso di pareri negativi e/o inadempienze;
- c. si impegnino ad effettuare le verifiche loro richieste motivandole analiticamente al fine di dare all'impresa una completa informazione;
- d. prevedano nei propri regolamenti interni e - qualora necessario - con gli altri Enti o Uffici esterni coinvolti nel procedimento unico - soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente con le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive.

#### ARTICOLO 19 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO UNICO (PARERI)

L'ASL BA, con l'adesione alla presente Convenzione, si impegna a far pervenire al SUAP, i pareri di propria competenza, entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione (con esclusione dei giorni di eventuale sospensione del procedimento).

#### ARTICOLO 20 - ISTRUTTORIA E/O CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere al SUAP, singolo e/o associato, un parere preliminare ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., sulla conformità dei progetti con i vigenti strumenti di

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica e la restante normativa. L'esito di tale procedimento non pregiudica in alcun modo la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo.

L'ASL BA, con l'adesione alla presente Convenzione si impegna a far pervenire al SUAP del Comune interessato, singolo e/o associato, il parere di propria competenza nel termine massimo di 60 giorni, al fine di poter concludere l'intero procedimento nel termine previsto di 90 giorni. L'interessato può, in qualunque momento, salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preliminare e presentare la domanda unica.

L'interessato può anche richiedere al SUAP, singolo e/o associato, l'indizione di una Conferenza di Servizi istruttoria su progetti preliminari ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., a cui partecipano il Responsabile SUAP ed i Referenti dell'ASL BA, individuati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e di tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione è convocata entro 30 giorni dalla richiesta e i relativi costi sono al carico del richiedente.

#### ARTICOLO 21 - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

La domanda per l'avvio del procedimento unico, unitamente alla scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, alla scheda di notifica ex D. Lgs 81/08, alla relazione tecnica sui sistemi di smaltimento delle acque di prima pioggia indicante la superficie dell'opificio e le sostanze di cui alla tabella allegata al D.C.D.E.A. 21 nov. 2003 n° 282, ai versamenti, viene presentata presso il SUAP del Comune in cui ricade l'insediamento produttivo. La procedura sarà la seguente:

1. il Responsabile SUAP valuterà preliminarmente la completezza della documentazione e nel caso di evidenti carenze documentali, inviterà l'impresa a provvedere al completamento della stessa;
2. in caso di valutazione preliminare positiva, il Responsabile SUAP avvierà il procedimento unico, contestualmente all'immissione della pratica nell'archivio informatico e alla trasmissione della documentazione nelle copie idonee (duplice copia) all'ASL BA;
3. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l'ASL BA comunicherà al SUAP del Comune interessato, singolo e/o associato, (per posta, via fax, via e-mail) la richiesta di eventuali integrazioni tecnico/amministrative ai fini del perfezionamento dell'istanza;
4. il termine del procedimento sarà quindi sospeso fino alla presentazione dell'integrazione richiesta; i termini riprenderanno a decorrere dalla data in cui gli atti verranno ricevuti dall' ASL BA;
5. in casi del tutto eccezionali e qualora a seguito di esigenze istruttorie emerse nel corso del procedimento unico (richieste avanzate da altri enti) si rendesse necessario sostituire e/o integrare gli elaborati progettuali, se uno o più Servizi della ASL hanno già esaminato il progetto e anche nel caso in cui non lo hanno ritrasmesso al SUAP, il procedimento pur rimanendo lo stesso, si intende ripreso ex novo con eventuale nuovo versamento integrativo dei

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)



diritti sanitari. L'ASL BA esprimerà il parere di competenza in base agli elaborati integrativi/sostitutivi trasmessi, anche ai fini dell'economicità del procedimento e nell'ottica del risparmio dei tempi.

Per l'acquisizione degli atti istruttori e/o pareri tecnici, ai fini della conclusione del procedimento semplificato, il SUAP opererà come segue:

- a. qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di procedimento unico e siano tutti favorevoli, il SUAP registrerà nel database dei procedimenti le autorizzazioni a mano a mano che esse pervengano; comunicherà all'impresa la conclusione positiva del procedimento unico; comunicherà all'ASL BA e agli altri Enti interessati al procedimento l'esito positivo del procedimento unico stesso;
- b. qualora sia stato già acquisito il parere dell'ASL BA su un progetto che necessita di ulteriori variazioni non comportanti modifiche sostanziali in relazione agli aspetti igienico sanitari il SUAP si impegna a trasmettere all'ASL BA il Provvedimento Autorizzativo Unico, allegando copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico progettista relativa alla conformità delle variazioni progettuali apportate al parere già espresso;
- c. qualora l'ASL BA emetta un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., questo verrà trasmesso direttamente all'interessato e per conoscenza al SUAP e i termini saranno interrotti. L'istante avrà quindi la possibilità di presentare osservazioni/integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso suddetto direttamente all'ASL BA e per conoscenza al SUAP, singolo e/o associato, e in tal caso i termini riprenderanno a decorrere dalla data in cui l'ASL BA riceve le osservazioni/integrazioni. Decorso il termine di cui sopra senza che siano pervenute osservazioni/integrazioni, l'ASL BA formalizzerà il diniego definitivo e lo trasmetterà al SUAP che darà seguito ai successivi atti di propria competenza;
- d. alla prima pronuncia negativa, lo Sportello Unico registrerà nel database dei procedimenti unici l'autorizzazione negativa pervenuta; comunicherà all'impresa, all'ASL BA e agli altri Enti interessati la conclusione negativa del procedimento unico, preavvertendoli, contestualmente, della eventuale richiesta, inoltrata dall'impresa interessata, di convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 440/00;
- e. qualora non pervenga alcun atto istruttorio e/o parere tecnico, o ne manchi qualcuno nel termine previsto in base all'iter del procedimento unico stabilito, lo Sportello Unico registrerà nel database dell'iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento; comunicherà all'impresa lo stato del procedimento unico; convocherà entro il termine massimo di 5 giorni una Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 440/00, fissandone la data.

#### ARTICOLO 22 - LA CONFERENZA DI SERVIZI

Per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e successive modifiche e integrazioni, Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e artt. 9, 10, 11 e 12 e Legge 24 novembre 2000, n. 340)

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

nonché da quanto disciplinato in maniera specifica agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

#### ARTICOLO 23 - IL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Il SUAP e l'ASL BA ritengono opportuno che l'impresa non possa ricorrere al procedimento mediante autocertificazione nei casi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 112/98, dall'art. 1 comma 3 e dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. ossia nei casi in cui l'insediamento produttivo presupponga: 1) la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale; 2) l'utilizzo di materiali nucleari; 3) produzione di armamenti; 4) la realizzazione di depositi costieri; 5) la realizzazione di impianti per la produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali; 6) la realizzazione di impianti per il deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti; 7) l'utilizzo di sostanze pericolose; 8) esposizione a pericoli di incidenti rilevanti di cui al D.P.R. n. 178/88 e s.m.i.; 9) pericolo di inquinamento ambientale; 10) apposita autorizzazione prevista da norme comunitarie.

Viene lasciata facoltà all'impresa di richiedere quelle singole autorizzazioni che valuta opportuno non autocertificare o che non è possibile per legge autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.

Il D.Lgs. n. 112/98, art. 25 punto c, prevede per le imprese la *"facoltà di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti"*.

Le autocertificazioni dovranno essere asseverate da tecnici abilitati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

#### ARTICOLO 24 - LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Per l'attivazione del procedimento autocertificato, la procedura sarà la seguente:

1. compilazione e consegna al SUAP del Comune interessato all'unità produttiva, da parte dell'impresa, della domanda unica comprensiva della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, delle relative autocertificazioni e - per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell'impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste - anche della documentazione progettuale;
2. valutazione preliminare della completezza della documentazione e delle autocertificazioni richieste da parte del Responsabile SUAP' e, nel caso di evidenti carenze documentali, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
3. in caso di valutazione preliminare positiva, della domanda e della documentazione da parte del Responsabile SUAP, immissione della stessa nell'archivio informatico e avvio del procedimento;
4. trasmissione degli atti nelle copie idonee al SUAP, all'ASL BA e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, per l'attivazione sia dei sub-procedimenti autocertificati che per quelli per i quali l'impresa non abbia richiesto l'autocertificazione;

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

5. entro 30 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni e della documentazione, l'ASL BA si impegna a comunicare al SUAP del Comune interessato, singolo e/o associato, (per posta e via fax) la richiesta di eventuali integrazioni amministrative ai fini del perfezionamento dell'istanza;
6. ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 5, del D.P.R. 447/98 e successive variazioni ed integrazioni, l'ASL BA, lì dove lo ritenga necessario per ottenere chiarimenti riguardo soluzioni tecnico-progettuali, nei casi in cui si rende necessario modificare il progetto, ovvero per progetti di particolare complessità per l'adeguamento alle norme di sicurezza e/o di sicurezza sul lavoro, informa il SUAP della necessità di convocare l'impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche progettuali, il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore;
7. il termine del procedimento è quindi sospeso fino alla presentazione del progetto modificato, e comunque il termine per la conclusione del procedimento non potrà essere inferiore a 45 giorni;
8. l'ASL BA mantiene agli atti del proprio ufficio la documentazione inerente i procedimenti per i successivi controlli previsti dalla vigente normativa;
9. la comunicazione da parte dell'impresa al SUAP dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa anche all'ASL BA per gli accertamenti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.

## PARTE SETTIMA

### PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

#### ARTICOLO 25 - IL COLLAUDO: DEFINIZIONE

Il collaudo tecnico amministrativo, quando previsto dalle norme vigenti, concerne la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione alla costruzione - volte a salvaguardare l'igiene, la sicurezza e la tutela ambientale - in relazione alle strutture edilizie e alla conformità con le norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza degli impianti e macchinari.

Nelle procedure di collaudo il SUAP si avvale del personale dell'ASL BA, per gli aspetti di propria competenza.

#### ARTICOLO 26 - COLLAUDO: PARERE SANITARIO PREVENTIVO ALLA RICHIESTA DI COLLAUDO

La ditta istante, dopo aver realizzato l'opera, prima della richiesta di collaudo e prima dell'inizio dell'attività, può richiedere direttamente ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

un parere preventivo mediante un sopralluogo per la valutazione dei soli aspetti igienico sanitari e di sicurezza del lavoro.

#### ARTICOLO 27 - IL COLLAUDO A NORMA DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 447/98 E S.M.I.

Al fine di raccordare le procedure per la messa in esercizio dell'impianto produttivo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. con tutti gli adempimenti di competenza dell'ASL BA - rilascio dell'agibilità, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (SISP-SPESAL-SIAV A-C), l'istanza di collaudo deve essere presentata da parte della ditta al SUAP del Comune interessato.

Quest'ultimo provvederà a trasmettere l'istanza di collaudo all'ASL BA- e nel caso di SUAP associato alla Struttura Unica, a mezzo fax o e-mail o a mezzo posta, per i successivi adempimenti.

Il Responsabile SUAP, singolo e/o associato, fissa la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo ed il sessantesimo successivo a quello della richiesta, salvo casi eccezionali, e contestualmente la comunica all'ASL BA, agli altri enti coinvolti e all'impresa. Tale comunicazione avviene con nota successiva a quella di avvio del procedimento di collaudo.

L'ASL BA, ricevuta tale comunicazione e in relazione alla tipologia di intervento, comunica tempestivamente, anche via fax, al SUAP le figure professionali ASL dei Servizi (SISP-SPESAL-SIAV), interessati al sopralluogo di collaudo.

La documentazione tecnica relativa al collaudo, salvo diverso accordo, viene messa a disposizione della Commissione presente il giorno stesso del collaudo.

Nel caso in cui l'attività oggetto di collaudo sia soggetta alla presentazione della D.I.A Sanitaria ex... DGR n.1924 del 21/10/08, le procedure di collaudo stesso, per quanto riguarda le competenze dei Servizi Dipartimentali, saranno riferite esclusivamente agli aspetti dell'agibilità della struttura. Il titolare dell'attività, dopo aver ottenuto il verbale positivo di collaudo, provvederà a trasmettere la DIA agli Uffici competenti del Dipartimento di Prevenzione, così come indicato nella DGR sopra riportata.

Resta salva la possibilità per l'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 9 DPR 447/98 e s.m.i., decorso inutilmente il termine di 60 giorni, di poter provvedere al collaudo a propria cura e spese, depositando il relativo certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità dal collaudatore dell'impresa (tecnico abilitato).

Il certificato dovrà riguardare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Il certificato è depositato alla struttura per i successivi adempimenti di propria competenza.

#### ARTICOLO 28 - ESITI

L'esito positivo del sopralluogo di collaudo viene attestato con la sottoscrizione all'unanimità dei partecipanti del relativo verbale. Al collaudo partecipano il Responsabile SUAP, singolo e/o associato, il

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

personale dell'ASL BA, i rappresentanti delle altre Amministrazioni Terze e i rappresentanti della ditta istante.

Il verbale di esito positivo del sopralluogo di collaudo, di cui al comma precedente, viene acquisito dal Responsabile SUAP, singolo e/o associato, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria all'Inizio Attività. Il verbale del sopralluogo di collaudo positivo consente l'immediato inizio dell'attività e la messa in funzione degli impianti, fino alla acquisizione da parte dell'azienda del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio dell'attività, del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e di ogni altro atto amministrativo richiesto ai sensi del comma 5 art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. Al fine dell'ottenimento di queste ultime certificazioni, per quanto attiene le competenze dell'ASL BA, il verbale positivo di collaudo sostituirà tutti gli ulteriori adempimenti dei Servizi Dipartimentali e costituirà riferimento esclusivo agli enti e istituzioni competenti per il rilascio delle singole certificazioni ed autorizzazioni (agibilità, nulla osta all'esercizio dell'attività) ad esclusione dei riconoscimenti regionali previsti dal Reg. CE n. 853/2004 e direttive verticali vigenti.

Il collaudo effettuato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DPR 447/1998 e s.m.i. non esonera l'ASL BA dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge. Nel caso l'esito del sopralluogo di collaudo non sia positivo per prescrizioni di adeguamenti strutturali o per richiesta di documentazione integrativa di qualche Ente o Servizio, se ne verbalizzeranno le motivazioni e si concorderà un eventuale successivo sopralluogo.

#### ARTICOLO 29 - COLLAUDO DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La procedura disciplinata dal precedente articolo non è applicabile al collaudo dei locali di pubblico spettacolo. Nel caso in cui i locali di pubblico spettacolo siano soggetti al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), il collaudo convocato ai sensi dell'art. 9, del D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovrà avvenire contestualmente al collaudo da parte dell'apposita C.C.V.L.P.S., così come disciplinato dal R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. n. 635/40, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.

### PARTE OTTAVA SPESE

#### ARTICOLO 30 - VERSAMENTI DOVUTI

Con l'adesione alla presente Convenzione, il SUAP si impegna a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, unitamente all'istanza per l'avvio del sub-procedimento di competenza relativo al rilascio di pareri all'interno del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione, le ricevute dei versamenti dovuti in base al Tariffario Regionale di cui alla L. R. n° 4 del 08/03/02, predisposte dagli interessati.

Nel procedimento di collaudo, il SUAP comunale, qualora si avvalga di prestazioni da parte di

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

personale dipendente della ASL BA, provvede al pagamento, mediante conto corrente postale intestato alla ASL, di un importo relativo ai diritti sanitari comprensivi delle competenze per l'Agibilità e per l'Autorizzazione all'Attività come da Tariffario Regionale di cui al precedente comma 1, a cui seguirà il rilascio della relativa fattura.

Le prestazioni del personale dipendente ASL BA in regime di attività libero professionale intramuraria, non incompatibili con le funzioni di vigilanza dagli stessi svolte, saranno definite congiuntamente con separato protocollo, ai fini delle modalità di liquidazione.

## PARTE NONA RINVIO

### ARTICOLO 31

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme contenute in leggi e/o regolamenti in materia sanitaria e di Sportello Unico.

Sono fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie a completamento degli aspetti procedurali non disciplinati nella presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Bari  
Il Presidente  
Dott. Cav. Lav. Vincenzo Divella

---

ASL BA  
Il Direttore Generale  
Avv. Lea COSENTINO

---

Sindaco di Adelfia

Sindaco di Alberobello

Sindaco di Bari

Sindaco di Binetto

Sindaco di Bitetto

Sindaco di Bitonto

Sindaco di Bitritto

Sindaco di Casamassima

Sindaco di Castellana Grotte

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

Sindaco di Conversano

---

Sindaco di Corato

---

Sindaco di Giovinazzo

---

Sindaco di Locorotondo

---

Sindaco di Modugno

---

Sindaco di Mola

---

Sindaco di Molfetta

---

Sindaco di Monopoli

---

Sindaco di Noci

---

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)



Sindaco di Palo del Colle

Sindaco di Polignano a Mare

Sindaco di Putignano

Sindaco di Ruvo

Sindaco di Sannicandro

Sindaco di Terlizzi

Sindaco di Turi

Presidente SUAP Associato "Murgia Sviluppo"

Rappresentante legale SUAP Associato "Conca d'oro"

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

- **PER PRESA D'ATTO**

**Comuni SUAP Associato "Murgia Sviluppo"**

Sindaco di Acquaviva delle Fonti

---

Sindaco di Altamura

---

Sindaco di Cassano Murge

---

Sindaco di Gioia del Colle

---

Sindaco di Gravina in Puglia

---

Sindaco di Grumo Appula

---

Sindaco di Poggiorsini

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

---

Sindaco di Sammichele di Bari

---

Sindaco di Santeramo in Colle

---

Sindaco di Toritto

---

**Comuni SUAP Associato "Conca d'oro"**

Sindaco di Capurso

---

Sindaco di Cellamare

---

Sindaco di Noicattaro

---

Sindaco di Rutigliano

---

Sindaco di Triggiano

---

testo scaricato da:

[http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3\\_S2EW\\_CONSULTAZIONE.mostra\\_pagina?id\\_pagina=1559](http://www.provincia.ba.it/pls/provinciaba/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1559)

VERBALE

INCONTRO FINALIZZATO A ORGANIZZARE LE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA RIENTRANTI IN AMBITO S.U.A.P.

presenti: Ing. Franco BRUNO - Responsabile "Servizio 10 - Attività Produttive" - Responsabile SUAP;  
arch. Donato DINOIA - Responsabile "Servizio 4 - Assetto del Territorio" ad interim;

Facendo seguito al verbale del 10/02.2014, si specifica quanto segue.

I procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011, relativi ad attività soggette alla normativa di prevenzione incendi connessi a pratiche di edilizia produttiva, possono essere i seguenti: *Valutazione conformità progetto, Avvio di attività mediante SCIA, Rinnovo periodico di conformità antincendio, Verifiche in corso d'opera, Deroga ad impianti ed edifici non conformi, Nulla osta di fattibilità, Rilascio di CPI, ecc.*

Per tali procedimenti, di competenza esclusiva del Comando provinciale dei VV.F. di Bari, il SUAP provvederà a ricevere le richieste che provengono dalle imprese e a inoltrarle in modalità telematica, al Comando provinciale dei VV.F. di Bari e per conoscenza al Servizio 4 - Assetto del Territorio comunale.

Gli esiti delle valutazioni del Comando provinciale dei VV.F. di Bari, che saranno inoltrati telematicamente alle imprese e al SUAP saranno da questo inviati per conoscenza al Servizio 4 - Assetto del Territorio comunale.

Sino all'avvio del SUAP in forma telematica, i procedimenti sopra indicati potranno essere trattati anche in modalità cartacea.

Si evidenzia che il Servizio 4 - Assetto del Territorio risulta direttamente interessato dai procedimenti relativi alla prevenzione incendi, in quanto tali procedimenti sono sempre collegati a pratiche di edilizia produttiva.

Infatti tali procedimenti possono essere avviati nei seguenti casi:

1. per il rilascio di permessi di costruire o di altri titoli abilitativi (DIA, SCIA, CIL, ecc.) di edilizia produttiva in ambito di procedimenti ordinari o automatizzati di cui al D.P.R. 160/2010. E' questo il caso di procedimenti di *Valutazione conformità progetto, Deroga ad impianti ed edifici non conformi, Nulla osta di fattibilità, ecc.*;
2. per il rilascio di certificazioni di agibilità di immobili produttivi. E' questo il caso di procedimenti di *Avvio di attività mediante SCIA, Verifiche in corso d'opera, Rilascio di CPI, ecc.*;
3. per consentire il permanere delle condizioni attestate con certificazioni di agibilità già rilasciate di immobili produttivi. E' questo il caso di procedimenti di *Valutazione conformità progetto (per nuove attività soggette a prevenzione incendi diverse da quelle per cui si ha l'agibilità), Rinnovo periodico di conformità antincendio, Richiesta di voltura del certificato prevenzione incendi, Segnalazioni di inadempimenti in materia antincendio (da parte del Comando VVF per mancato rinnovo CPI o altro);*

In quest'ultimo caso specifico di *Segnalazioni di inadempimenti in materia antincendio* da parte del Comando provinciale dei VVF per mancato rinnovo CPI o altro, il Servizio 4 - Assetto del Territorio avvierà, il procedimento relativo alle verifiche di sussistenza dei requisiti di agibilità/inagibilità degli immobili produttivi interessati dalle segnalazioni, ai fini della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del territorio.

Si stabilisce infine che l'archiviazione della documentazione, relativa ai vari procedimenti di attività soggette alla normativa di prevenzione incendi, presentati tramite il SUAP, avverrà materialmente presso l'archivio del "Servizio 4 - Assetto del Territorio" unitamente alla documentazione presentata per l'endoprocedimento urbanistico-edilizio (P. di C., DIA, SCIA, CIL, CILA, Certificazioni di Agibilità, Controlli edilizi).

Modugno li, 14.10.2014

ing. Franco BRUNO

arch. Donato DINOIA



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C.1722

PROTOCOLLO COMMERCIO



Prot. 0048165

del 21/10/2014

## VERBALE

### INCONTRO FINALIZZATO A ORGANIZZARE LE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RIENTRANTI IN AMBITO S.U.A.P.

presenti: ing. Franco BRUNO - Responsabile "Servizio 10 - Attività Produttive" - Responsabile SUAP;  
d.ssa Maria Antonietta MAGRONE- Responsabile "Servizio 11 - Ambiente";

Relativamente ai procedimenti in materia ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, si specifica quanto segue.

Il D.P.R. 59/2013 ha introdotto la **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

I gestori degli impianti produttivi soggetti al D.P.R. 59/2013, presentano la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV Sezione II Parte Terza del D.Lgs. 152/2006; autorità competente: PROVINCIA;
2. comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, della acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorità competente: PROVINCIA;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006; autorità competente: PROVINCIA;
4. autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (attività in deroga inquinamento poco significativo e inquinamento ridotto); autorità competente: PROVINCIA;
5. comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 commi 4 e 6 Legge 447/1995 oltre che ai sensi della normativa regionale sull'inquinamento acustico (piano di previsione impatto acustico/deroga ai limiti di emissione); autorità competente: "Servizio 11 - Ambiente" comunale;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui al D.Lgs. 99/1992; autorità competente: PROVINCIA;
7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (autosmaltimento e operazioni di recupero); autorità competente: PROVINCIA;

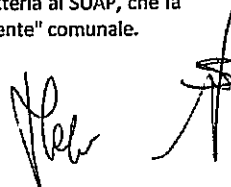
Sono esclusi i procedimenti relativi a:

- a. gli impianti soggetti ad AIA (Impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006);
- b. i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 26, co. 4, d.lgs. n. 152/2006);

La domanda per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata dai gestori degli impianti al SUAP, che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente (cioè la Provincia o diversa autorità) e ai soggetti competenti e ne verifica in accordo con l'autorità competente la correttezza formale. La domanda è altresì inviata al "Servizio 11 - Ambiente" comunale.

Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

L'autorità competente provvede ad adottare l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE e a trasmetterla al SUAP, che la trasmette immediatamente, in modalità telematica al gestore richiedente e al "Servizio 11 - Ambiente" comunale.



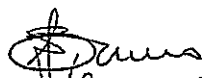
Sino all'avvio del SUAP in forma telematica, i procedimenti sopra indicati verranno trattati, anche in modalità cartacea.

Si stabilisce infine che l'archiviazione della documentazione, relativa ai vari procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, presentati tramite il SUAP, avverrà materialmente presso l'archivio del "Servizio 11 - Ambiente", al fine di avere un monitoraggio complessivo delle autorizzazioni ambientali rilasciate alle varie aziende presenti sul territorio comunale.

Modugno lì, 20.05.2014

ing. Franco BRUNO

d.ssa Maria Antonietta MAGRONE

  
Franco Bruno  
  
Maria Antonietta Magrone

## VERBALE

### INCONTRO FINALIZZATO A ORGANIZZARE LE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA RIENTRANTI IN AMBITO S.U.A.P.

presenti: ing. Franco BRUNO - Responsabile "Servizio 10 - Attività Produttive" - Responsabile SUAP;  
arch. Francesca SORRICARO - Responsabile "Servizio 4 - Assetto del Territorio";

data: 10.02.2014

Sino all'avvio del SUAP in forma telematica nel rispetto del DPR 160/2010, i presenti stabiliscono che i nuovi procedimenti in oggetto verranno inoltrati, anche in modalità cartacea, al SUAP, che provvederà ad avviare i relativi procedimenti ai sensi della L.241/90 e ad inoltrare al Servizio 4 e agli Enti esterni interessati per i relativi endoprocedimenti.

I procedimenti di edilizia produttiva che il SUAP invierà al Servizio 4, potranno essere del tipo "automatizzato" ex art. 5-6 del D.P.R. 160/2010 (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.E.), e del tipo "ordinario" ex art. 7-8 del D.P.R. 160/2010.

Per i procedimenti automatizzati avviati, il Servizio 4 rilascerà un parere espresso circa la conformità (o non conformità) alle norme in materia edilizio-urbanistica. In caso di silenzio da parte del Servizio 4 entro i termini previsti dalle norme specifiche, si intenderà che il parere di competenza sul procedimento è positivo.

Per i procedimenti ordinari avviati, il Servizio 4 rilascerà per ognuno il relativo Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001. I Permessi di Costruire rilasciati dal Servizio 4 diventeranno parte integrante dei Provvedimenti Unici Autorizzativi che il SUAP conseguentemente rilascerà come conclusione dei procedimenti avviati. I Permessi di Costruire acquisiranno piena efficacia solo con la notifica dei Provvedimenti Unici Autorizzativi agli interessati.

Il Servizio 4 provvederà, per l'endoprocedimento di propria competenza in ambito urbanistico edilizio, anche a valutare e verificare la presenza dei pareri degli Enti coinvolti, volta per volta, nell'endoprocedimento. In caso di incompletezza di indicazione da parte del richiedente, provvederà a segnalare al SUAP tutte gli Enti da interessare nell'endoprocedimento. Il SUAP conseguentemente richiederà agli istanti di integrare la documentazione presentata al fine dell'ottenimento dei pareri necessari.

Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti, il SUAP nel richiedere agli Enti di esprimere i propri pareri di competenza, indicherà che gli stessi pareri dovranno essere inviati anche al Servizio 4 per consentire allo stesso Servizio di valutare la congruenza tra tutti gli elaborati presentati nelle varie fasi del procedimento.

Si stabilisce infine che l'archiviazione della documentazione cartacea, relativa ai vari procedimenti avviati (automatizzati e ordinari) di edilizia produttiva, presentati tramite il SUAP, avverrà materialmente presso l'archivio del "Servizio 4 - Assetto del Territorio" unitamente alla documentazione presentata per la valutazione dell'endoprocedimento urbanistico-edilizio.

Modugno, 10.02.2014

ing. Franco BRUNO

arch. Francesca SORRICARO



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari  
**SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno  
PEC: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Protocollo Numero 15765 Data 01/04/2020

## VERBALE INCONTRO DEL 01.04.2020

Conferenza di Servizi interna a seguito di:

- RISCOントRO COMUNICAZIONE IMPROCEDIBILITÀ DI CUI ALLA NOTA N. 4784 DEL 29/01/2020 - Denominazione sito MODUGNO Codice BA 36 – VIA PARADISO (all. 1)

Il giorno 1° aprile 2020 alle ore 10,00, in modalità video-conferenza, si è tenuta la riunione congiunta, a seguito di convocazione per le vie brevi.

Sono presenti:

- arch. Donato Dinoia – Responsabile del Servizio 10 AA.PP.
- dott.ssa Maria Magrone - Responsabile del Servizio 3 – Ambiente;
- arch. Maria Rita Cannito – Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio;
- ing. Pasquale Fantasia – Consulente ambientale Comune di Modugno (Det. Serv. 3 n. 1326/2019).

Sono presenti altresì, il geom. Giovanni Longo del Servizio 10 che svolge le funzioni di segretario, la dott.ssa Giuseppina Cramarossa del Servizio 3 e l'ing. Andrea Grazioso del Servizio 4.

Si dà lettura della nota del 24.03.2020 pervenuta a mezzo PEC al Servizio 4 e per conoscenza ai Servizi 10 e 3, oltre alla Polizia Locale, avente ad oggetto: "Nota di riscontro a comunicazione di improcedibilità di cui alla nota n. 4784 del 29/01/2020".

La nota inviata dalla TIM, si sostanzia sulla illegittimità della comunicazione di improcedibilità notificatagli dal Servizio 4, con PEC del 29.01.2020 prot. n. 4784 (all. 2), ed in particolare:

- la nota inviata dalla TIM (Comunicazione di attivazione impianto, ai nostri atti al n. 4259 del 28.01.2020) (All. 3), è ritenuta improcedibile, rappresenta un adempimento formale che riguarda l'attivazione di un impianto e quindi è relativa ad attività di competenza esclusiva dell'ARPA, per come sancito da normativa vigente e per giurisprudenza consolidata; giova evidenziare che la nota era indirizzata all'ARPA per competenza e solo per conoscenza all'amministrazione comunale. Altresì il procedimento amministrativo per la formazione del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, sul quale l'amministrazione comunale ha competenza in merito, è da ritenersi concluso e consolidato.*
- la comunicazione di attivazione (All. 3) non era l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo come probabilmente in maniera erranea è stato interpretato;*
- la nota a cui si chiede di ottemperare, nota n. 59401 del 29/11/2019 (All. 4) con la quale tutti i gestori sono stati invitati a presentare in maniera esclusiva sul portale, è evidentemente successiva all'avvio ed alla conclusione dell'iter amministrativo (marzo 2019 /maggio 2019);*





## - CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari  
SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno  
PEC: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

d. *pur volendo ritenere valido il principio di utilizzare il SUAP anche in epoca antecedente alla nota n. 59401 del 29/11/2019 vi è giurisprudenza in merito ...*

- I. *il Comune non può obbligare l'utilizzo dei portali per istanze concernenti la realizzazione di opere, a maggior ragione impianti di tlc, trattandosi di un sistema funzionale alle attività produttive;*
- II. *Vi è una giurisprudenza che dichiara illegittima l'irricevibilità opposta da un Comune perché in forza del principio di leale collaborazione l'ente, comunque destinatario della domanda anche tramite il portale, avrebbe dovuto istruire la pratica esaminandola o al massimo reincardinarla in maniera corretta;*
- III. *il portale contrasta con il Codice delle tlc perché non prevede la possibilità di presentare le istanze di cui al Codice, ma istanze diverse che contemplano iter differenti e incombenti istruttori rispetto a quelli di cui al d.lgs. n. 259/03.*

In merito ai rilievi di cui ai punti a) e b), la Responsabile del Servizio 4 rimarca che, l'intervento non incidendo sui parametri urbanistico edilizi, non ha rilevanza per il Servizio 4, tuttavia, avrebbe dovuto essere presentato mediante lo sportello telematico. Si fanno salve le decisioni prese in merito alle nuove tecnologie 5G da parte dell'amministrazione comunale.

In merito ai rilievi di cui al punto c), la Responsabile del Servizio 3 rimarca che, la notifica ai gestori della delibera di giunta di moratoria per le nuove tecnologie 5 g, non è da considerare atto di inibizione per tutte le altre attività di implementazione/modifica radioelettrica di tecnologie già esistenti e per cui vale l'iter ordinario che comunque deve conformarsi ad un unico canale di trasmissione di istanze e documenti ovvero il Suap, così come disposto dal dpr 160 in materia di attività di sportello unico. Pertanto, così come confermato dal consulente tecnico, ing. Fantasia, si ritiene di verificare solo la correttezza dell'iter ivi compreso eventuali silenzi significativi maturati, relativi alla configurazione radioelettrica di cui all'allegato 1 della Perizia Giurata del 24.01.2020 e relativo parere preventivo ARPA Puglia del 17.05.2019, non si ritiene opportuno dichiarare la improcedibilità e laddove si tratti di interventi "ordinari" purché prodotti secondo i canali istituzionali che abbiamo richiesto con la nota inviata ai gestori.

In merito ai rilievi di cui al punto d) il Responsabile del Servizio 10 (SUAP), chiarisce che con Avviso pubblicato sul sito istituzionale, a partire dal 16 ottobre 2017 per i procedimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 160/10, e nel doveroso processo di semplificazione delle procedure gestionali, questo SUAP non accetta più istanze/comunicazioni (mail e/o PEC) – presentate da cittadini/professionisti in maniera cartacea – relative a pratiche per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari  
**SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno

PEC: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. In ultimo sul portale adottato dal Comune di Modugno "*impresainungiorno*", è presente il procedimento per l'inserimento di pratiche ai sensi del d.lgs. n. 259/03.

Acquisito altresì, il parere dell'ing. Fantasia che rimarca la correttezza dell'istanza relativa ai soli apparati LTE 2600, così come valutati nel parere preventivo ARPA del 17.05.2019 (All. 5), e riportati in allegato allo stesso e non ad altra configurazione radioelettrica che seppur riportata nella perizia giurata deve necessariamente ottenere ulteriore parere tecnico preventivo da parte di ARPA Puglia prima della effettiva attivazione, così come dallo stesso richiedente specificato, tenendo conto che la legittimazione dell'intervento richiesto sull'impianto *de quo* è subordinata, comunque, al perfezionamento con il parere post - attivazione di Arpa Puglia a seguito della citata Perizia Giurata del Gestore così come previsto al punto A.3 del R.R. 14/06, in assenza del quale l'intera procedura sarebbe invalidata.

Pertanto la conferenza, attesa l'intempestività dell'eventuale inoltro tramite lo sportello SUAP, dato atto che trattasi della mera attivazione e non di nuova SCIA, si invita la Responsabile del Servizio 4 a procedere all'annullamento in autotutela della nota n. 4784 del 29/01/2020.

La conferenza termina alle ore 12,15.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

f.to arch. Donato Dinoia

f.to dott.ssa Maria Magrone

f.to arch. Maria Rita Cannito

f.to ing. Pasquale Fantasia

MAGRONE MARIA  
COMUNE DI MODUGNO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
01.04.2020 11:24:38 UTC

DINOIA DONATO  
COMUNE DI MODUGNO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
TECNICO  
01.04.2020 10:46:01 UTC

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to geom. Giovanni Longo

CANNITO MARIA ANNA

RITA  
01.04.2020 12:29:18 UTC

Zimbra

https://10.10.5.25/h/printmessage?id=C:-16246&tz=Europe/Belgrade

Zimbra

a.grazioso@comune.modugno.ba.it

Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186|77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera 5G - Adempimenti

Da : Giovanna CARLA <g.carla@comune.modugno.ba.it>

Oggetto : Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186|77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera 5G - Adempimenti

A : Maria Anna Rita CANNITO <m.cannito@comune.modugno.ba.it>, Andrea GRAZIOSO <a.grazioso@comune.modugno.ba.it>

Cc : Giovanni ROMANO <g.romano@comune.modugno.ba.it>

gio, 25 giu 2020, 11:49

2 allegati

Protocollo In Arrivo Numero 28057 Data 25/06/2020 Ora 11:48

Ciao,  
vi inoltro in allegato la nota in oggetto con relativo nr. di protocollo, ciao Giovanna

Dal "PEC - Assetto del Territorio Modugno" <assetto@territorio.comune.modugno.ba.it>

A: "Giovanna CARLA" <g.carla@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Giovedì, 25 giugno 2020 11:35:07

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186|77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera 5G - Adempimenti

Da protocolcolare e inviare a me e Grazioso

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186|77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera 5G - Adempimenti

Data: Thu, 25 Jun 2020 10:15:37 +0200

Mittente: Per conto di: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Rispondi a: Servizio 3 - Ambiente <ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

A: magrone@comune.modugno.ba.it, finaluciano3@gmail.com, f.benedetto@comune.modugno.ba.it, suara.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, assetto@territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/06/2020 alle ore 10:15:37 (+0200)

il messaggio "Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186|77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera 5G - Adempimenti"

è stato inviato da "ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

Indirizzato a:

magrone@comune.modugno.ba.it

finaluciano3@gmail.com

f.benedetto@comune.modugno.ba.it

suara.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

assetto@territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

1

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202006251015370200.0329.psch2@pec.rupar.puglia.it

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| Da : Servizio 3 - Ambiente <ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it><br>Oggetto : Fwd: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186 77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera SG - Adempimenti<br>A : magrone@comune.modugno.ba.it, tinaluciano3@gmail.com, f.benedetto <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, suap comune modugno <suap.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, assetto del territorio comune modugno <assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it> |  | gio, 25 giu 2020, 10:22<br>02 allegati |
| Si inoltra pec inerente l'oggetto, per opportuna conoscenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |
| saluti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                        |
| Giusey Crumaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                        |
| <div>----- Messaggio inoltrato -----<br/>Oggetto: POSTA CERTIFICATA: [2020.0039186 77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera SG - Adempimenti<br/>Data: Mon, 22 Jun 2020 10:10:43 +0200<br/>Mittente: Per conto di: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it &lt;posta-certificata@pec.rupar.puglia.it&gt;<br/>Rispondi a: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it<br/>A: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it</div>                                               |  |                                        |
| Messaggio di posta certificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                        |
| Il giorno 22/06/2020 alle ore 10:10:43 (+0200) il messaggio "[2020.0039186 77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera SG - Adempimenti" è stato inviato da "dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |
| Il messaggio originale è incluso in allegato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |
| Identificativo messaggio: 202006221010430200.0476.pest2@pec.rupar.puglia.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                        |
| Da : dap ba arpapuglia <dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it><br>Oggetto : [2020.0039186 77722] Conclusione sperimentazione Bari - Matera SG - Adempimenti<br>A : ambiente comune modugno <ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>                                                                                                                                                                                                                                    |  | lun, 22 giu 2020, 10:10<br>02 allegati |
| Conclusione sperimentazione Bari - Matera SG - Adempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |
| <div>----- Segnatura.xml<br/>1 KB Visualizza Scarica<br/>Nota SG.pdf<br/>872 KB Visualizza Scarica<br/>Scarica tutti gli allegati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                        |
| <div>----- daticert.xml<br/>933 B Visualizza Scarica<br/>Scarica tutti gli allegati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        |

daticert.xml  
1 KB



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Spett.le Comune di Bari

Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene

PEC: ambienteigienesanita@pec.comunebari.it pec.rupar.puglia.it

(Vs rif. Prot. 79468/2019 del 19/03/2019 e

Prot. 54765 del 25/02/2020)

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

PEC: urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Ufficio SUAP

PEC: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Modugno

Ufficio SUAP

PEC: attiv.produttive@pec.comune.modugno.it pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Ufficio Ambiente

PEC: ambiente@pec.comune.modugno.it pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Triggiano

Ufficio SUAP

PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

Settore Polizia Locale - Sviluppo e Ambiente - Sicurezza

Sociale e Cultura

PEC: poliziamunicipale@pec.comune.triggiano.ba.it

Spett.le TIM spa

PEC: tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it

Spett.le Fastweb spa

PEC: fastweb@pec.fastweb.it

epc Spett.le DS ARPA Puglia

Sede

**Oggetto: Oggetto: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera SG - ADEMPIMENTI**

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la nota emessa dalla U.O.S. Agenti Fisici di questo Dipartimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT  
Firmato da: GRAVINA Giuseppe  
Data: 19/06/2020 16:49:09

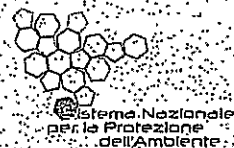
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dott.ssa Francesca FERRIERI)

Firmato digitalmente da: FERRIERI FRANCESCA  
Data: 19/06/2020 17:54:14

TC

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI  
Via Oberdan 18/E - BARI  
Tel. 080 5533213/8643100 Fax 080 559344  
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ba@arpa.puglia.it pec.rupar.puglia.it



Al Direttore del DAP BA  
Al Direttore dei Servizi Territoriali Bari-BAT  
Sede

**Oggetto:** Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G - Adempimenti

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nostra nota prot. 37108 del 12/06/2020 (ALLEGATA), al termine della Sperimentazione 5G che come già comunicato avverrà il giorno 30 giugno 2020, è necessario acquisire da parte dei Gestori interessati una comunicazione di disattivazione degli impianti relativamente alla tecnologia 5G. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche ad ARPA Puglia che in ogni caso procederà ad eseguire misure di controllo anche con analizzatore di spettro, su impianti a campione, per verificare l'effettiva avvenuta disattivazione di detta tecnologia.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza di codesti rispettabili Comuni.

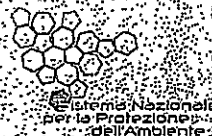
Distinti Saluti

Il Funzionario Istruttore  
CTPE Fisico Dr.ssa Tiziana CASSANO

Per il Responsabile UOS Agenti Fisici  
(Dirigente Fisico Dr.ssa Maddalena SCHIRONE)  
Dr. Luigi VITUCCI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA: 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
Servizi Territoriali BARI-BAT  
U.O.S. Agenti Fisici  
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI  
Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150  
E-mail: [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)



Spett.le Comune di Bari  
 Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igien  
 PEC: ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it  
 (Vs rif/ Prot: 79468/2019 del 19/03/2019 e  
 Prot: 54765 del 25/02/2020)  
 Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata  
 PEC: urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it  
 Ufficio SUAP  
 PEC: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Modugno  
 Ufficio SUAP  
 PEC: attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it  
 comunemodugno@pec.rupar.puglia.it  
 Ufficio Ambiente  
 PEC: ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Triggiano  
 Ufficio SUAP  
 PEC: suap.ba@cert.camcom.it  
 PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it  
 Settore Polizia Locale - Sviluppo e Ambiente - Sicurezza  
 Sociale e Cultura  
 PEC: polizia municipale@pec.comune.triggiano.ba.it

Spett.le TIM spa  
 PEC: tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it

Spett.le Fastweb spa  
 PEC: fastweb@pec.fastweb.it

epc Spett.le DS ARPA Puglia  
 Sede

**Oggetto:** Oggetto: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera SG - COMUNICAZIONI

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la nota emessa dalla U.O.S. Agenti Fisici di questo Dipartimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT  
 (Ing. Giuseppe GRAVINA)

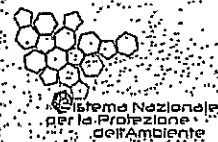
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 (Dott.ssa Francesca FERRIERI)

TC

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
 Tel: 080 5450111 Fax 080 5450150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P.IVA: 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
 Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI  
 Via Oberdan 18/E - BARI  
 Tel: 080 5533213/8643100 Fax 080 559344  
 E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it  
 PEC: dap.ba@arpa.puglia.it





Al Direttore del DAP BA  
Al Direttore dei Servizi Territoriali Bari-BAT  
Sede

**Oggetto: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G - COMUNICAZIONI**

In riferimento all'oggetto questo Servizio comunica che secondo quanto previsto dal disciplinare di gara pubblicato dal MISE relativo alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz; 3600-3800 MHz e 26,5-27,5 GHz, su base nazionale, per l'utilizzo e per l'offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda e ultra-larga, di cui alla delibera n. 231/18/cons del 23 maggio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di cui al Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'11 luglio 2018, al paragrafo 5.1.2, si stabilisce che "La suddetta sperimentazione 5G, anche sulla base della Delibera 231/18/CONS e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico del 16 marzo 2017, avrà termine il 30 giugno 2020."

Per quanto di competenza, inoltre, questo Servizio Comunica che i pareri preventivi rilasciati a TIM e Fastweb in ambito di Sperimentazione 5G contenevano la clausola di decadenza di validità contestualmente al termine della Sperimentazione. Pertanto, per la rete commerciale TIM e Fastweb dovranno procedere a ripresentare al Comune competente ed a questa Agenzia nuova istanza al fine di poter rivalutare, alla luce delle novità tecniche e normative relative alla valutazione dei campi elettromagnetici dovuti ad antenne massive MIMO, la compatibilità di detti impianti con i limiti, valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dal DPCM 08/07/2003 e smi. Ad oggi, non risulta che TIM o Fastweb abbiano sottomesso istanze e fatto richiesta di parere relativamente ad impianti di tipo commerciale.

Infine si evidenzia che soltanto per alcuni siti per i quali esiste parere preventivo favorevole i Gestori hanno prodotto comunicazione di attivazione e relativa perizia giurata. Per detti siti, questo Servizio ha potuto compiere i propri compiti istituzionali legati alla verifica del rispetto dei limiti, valori di attenzione e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e smi. Per i restanti siti si è in attesa di comunicazioni da parte dei Gestori, anche considerando che mancano pochi giorni al termine della sperimentazione.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza di codesti spettabili Comuni.  
Distinti Saluti

Il Funzionario Istruttore  
CTPE Fisico Dr.ssa Tiziana CASSANO

Per il Responsabile UOS Agenti Fisici  
(Dirigente Fisico Dr.ssa Maddalena SCHIRONE)  
Dr. Luigi VITUCCI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI  
Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari  
Servizi Territoriali BARI-BAT  
U.O.S. Agenti Fisici  
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI  
Tel. 080.5460111 - Fax 080.5460150  
E-mail: [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)



Zimbra

m.cannito@comune.modugno.ba.it

---

**Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti**

---

**Da :** Antonio Lazzizzera <tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it>

gio, 02 lug 2020, 10:03

**Oggetto :** Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti

1 allegato

**A :** dap ba arpapuglia <dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>, dap ba <dap.ba@arpa.puglia.it>**Cc :** attiv produttive comune modugno <attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, ambiente comune modugno <ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, antonio lazzizzera <antonio.lazzizzera@telecomitalia.it>, maria rizzuti <maria.rizzuti@telecomitalia.it>**Rispondi a :** Antonio Lazzizzera <tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it>

Con riferimento alle Vs. comunicazioni prot.0039186-143 del 22.06.2020 e prot.0037108-143 del 12.06.2020, riguardo la conclusione della sperimentazione 5G Bari-Matera, la scrivente Società comunica che, in conformità al Disciplinare di gara pubblicato dal MISE relativo alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per sperimentazioni pre-commerciali 5G nonché alla Delibera AGCOM 231/18/cons, in data 30 giugno 2020 ha provveduto alla disattivazione degli impianti oggetto della sperimentazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

TIM S.p.A.

D.ssa Maria Rizzuti

---

 **riscontro Arpa per Modugno.pdf**  
224 KB

---



OA/S.A.D.W

Prot. num. 486359  
del 01/07/2020

Spett.le  
ARPA PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di Bari  
E-mail: [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
ARPA PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di Bari  
Servizi Territoriali BARI-BAT  
U.O.S. Agenti Fisici  
E-mail: [dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Spett.le  
COMUNE DI MODUGNO (BA)  
- Ufficio SUAP  
PEC: [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)  
[comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)  
  
- Ufficio Ambiente  
PEC: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

## Oggetto: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti

Con riferimento alle Vs. comunicazioni prot.0039186-143 del 22.06.2020 e prot.0037108-143 del 12.06.2020, riguardo la conclusione della sperimentazione 5G Bari-Matera, la scrivente Società comunica che, in conformità al Disciplinare di gara pubblicato dal MISE relativo alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per sperimentazioni pre-commerciali 5G nonché alla Delibera AGCOM 231/18/cons, in data 30 giugno 2020 ha provveduto alla disattivazione degli impianti oggetto della sperimentazione.

Si riporta di seguito l'elenco degli impianti disattivati ricadenti nel territorio comunale di Modugno:

| N° | Cod. site id. | Denominazione SRB   | Indirizzo           | Latitudine (WGS 84) | Longitudine (WGS 84) | H_slm |
|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1  | BA36          | MODUGNO             | VIA PARADISO.S.N.C. | 41 04 59.91 N       | 16 47 08.15 E        | 78    |
| 2  | BK04          | BA TELEREGIONE Z.I. | VIA MURARI.SNC      | 41 05 59.86 N       | 16 47 14.10 E        | 61    |

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Sede secondaria e Direzione Generale:  
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

TIM S.p.A.

Dott.ssa Maria Rizzuti

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: 00488410010  
Iscrizione al Registro A.E.E. IT080200000000799  
Capitale Sociale € € 11.677.002.855,10 interamente versato

ora

Zimbra

m.cannito@comune.modugno.ba.it

**Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G.**

**Da :** Giovanna CARLA' <g.carla@comune.modugno.ba.it>

**Oggetto :** Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera

**A :** Maria Anna Rita CANNITO <m.cannito@comune.modugno.ba.it>

**protocollata il 02.07.2020 n. 29342**

Ciao,  
ecco il nr. di protocollo relativo alla nota in oggetto, ciao Giovanna

**Da:** "PEC - Assetto del Territorio Modugno" <assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

**A:** "Giovanna CARLA'" <g.carla@comune.modugno.ba.it>

**Inviato:** Giovedì, 2 luglio 2020 16:18:42

**Oggetto:** Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G.

Da protocollare e inviare a me.

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Ad

**Data:** Thu, 2 Jul 2020 14:01:36 +0200

**Mittente:** Per conto di: [comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it) <[posta-certificata@pec.rupar.puglia.it](mailto:posta-certificata@pec.rupar.puglia.it)>

**Rispondi-a:** Comune di Modugno <[comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)>

**A:** [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it), [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

**CC:** [assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

#### Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/07/2020 alle ore 14:01:36 (+0200)

il messaggio "Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti"  
è stato inviato da "[comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)"

indirizzato a:

[attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: [202007021401360200.0274.peca2@pec.rupar.puglia.it](mailto:202007021401360200.0274.peca2@pec.rupar.puglia.it)

**Da :** Comune di Modugno <[comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)>

**Oggetto :** Fwd: POSTA CERTIFICATA: Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti

**A :** [attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it), [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

**Cc :** [assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Si inoltra come pervenuta la nota pec in epigrafe e protocollata il 02.07.2020 n. 29342.

Pregasi riscontrare l'avvenuta ricezione.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Maria Anna Crocco

**Dott.ssa Crocco Maria Anna**

Servizio Affari Generali- Resp. Ufficio Protocollo Generale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.275

mail: [m.crocco@comune.modugno.ba.it](mailto:m.crocco@comune.modugno.ba.it)

P.E.C.: [comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**POSTA CERTIFICATA: Coi

**Data:**Thu, 2 Jul 2020 10:03:51 +0

**Mittente:**Per conto di: [tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)

**Rispondi-a:**Antonio Lazzizzera <[tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)>

**A:**[dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**CC:**[attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[maria.rizzuti@telecomitalia.it](mailto:maria.rizzuti@telecomitalia.it)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/07/2020 alle ore 10:03:51 (+0200) il messaggio

"Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti" è stato inviato da [tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it) indirizzato a:

[dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)

[ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

[comunemodugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunemodugno@pec.rupar.puglia.it)

[dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

[antonio.lazzizzera@telecomitalia.it](mailto:antonio.lazzizzera@telecomitalia.it)

[maria.rizzuti@telecomitalia.it](mailto:maria.rizzuti@telecomitalia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [FFCFEB17-A939-8A28-F577-B8D9C3AA982C@telecompost.it](mailto:FFCFEB17-A939-8A28-F577-B8D9C3AA982C@telecompost.it)

**Da :** Antonio Lazzizzera <[tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)>

**Oggetto :** Conclusione Sperimentazione Bari-Matera 5G. Adempimenti

**A :** dap ba arpapuglia <[dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)>, dap ba <[dap.ba@arpa.puglia.it](mailto:dap.ba@arpa.puglia.it)>

**Cc :** attiv produttive comune modugno <[attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)>, cor ambiente comune modugno <[ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)>, antonio lazzizzera <[antonio.lazzizzera@telecomitalia.it](mailto:antonio.lazzizzera@telecomitalia.it)>, maria rizzuti <[maria.rizzuti@telecomitalia.it](mailto:maria.rizzuti@telecomitalia.it)>

**Rispondi a :** Antonio Lazzizzera <[tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it](mailto:tim.infrastructures.sud@pec.telecomitalia.it)>

Con riferimento alle Vs. comunicazioni prot.0039186-143 del 22.06.2020 e prot.0037108-143 del 12.06.2020, scrivente Società comunica che, in conformità al Disciplinare di gara pubblicato dal MISE relativo alla procedure sperimentazioni pre-commerciali 5G nonché alla Delibera AGCOM 231/18/cons, in data 30 giugno 2020 ha pro sperimentazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

TIM S.p.A.

D.ssa Maria Rizzuti



**riscontro Arpa per Modugno.pdf**

224 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)



**dati-cert.xml**

1 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 [Scarica tutti gli allegati](#)

---

 **dati-cert.xml**  
1 KB

---